

I nuovi programmi comunitari per l'educazione, la formazione e l'occupazione

Decisione n. 1720/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2006 che istituisce un programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente

Decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2006 che istituisce il programma «Gioventù in azione» per il periodo 2007-2013

Decisione n. 1672/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 2006 che istituisce un programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale - Progress

FOP Speciale



**MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

Direzione Generale per le Politiche
per l'Orientamento e la Formazione



Unione europea
Fondo sociale europeo



FOP - FORMAZIONE ORIENTAMENTO PROFESSIONALE - SPECIALE 1-2 / 2007
RIVISTA BIMESTRALE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
D.G. PER LE POLITICHE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE
VIA FORNOVO 8 - PAL. C - 00195 ROMA
ISCRITTA AL TRIBUNALE DI ROMA CON IL N. 387 DEL 10 OTTOBRE 2006
STAMPA: I.P.Z.S. SPA, STABILIMENTO SALARIO - VIA SALARIA 691, ROMA

DIRETTORE RESPONSABILE: *VERA MARINCIONI*

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO:

VERA MARINCIONI
LUIGI ACCOGLI
CLAUDIO CUCCIARI
ANTONELLA FIORELLI
ORSOLA FORNARA
TIZIANA GERMANI
GIANFRANCA IORIO
MONICA LIPPOLIS
PAOLA PATASCE
SIMONA PIZZUTI
LAURA PIERANGELI

COORDINAMENTO EDITORIALE E VIDEOIMPAGINAZIONE: ASIG SERVICE SRL

REDAZIONE: *VERA MARINCIONI, PAOLA PATASCE, SIMONA PIZZUTI*

PROGETTO GRAFICO: MICHELE DIODATI, RUFUS DEUCHLER

VIA FORNOVO 8 - PAL. C - 00195 ROMA. TEL. 06/36754238 FAX 06/36754984

QUESTO NUMERO È STATO CHIUSO IN REDAZIONE IL 30 MAGGIO 2007

Gli autori degli articoli contenuti in questa pubblicazione sono i soli responsabili delle idee e delle opinioni ivi espresse. Queste non riflettono la posizione degli enti di appartenenza né del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

In questo numero:

I nuovi programmi comunitari per l'educazione, la formazione e l'occupazione

Presentazione.....	5
<i>Vera Marincioni</i>	

SPECIALE

Il nuovo Programma d'azione per l'apprendimento permanente.....	7
<i>Monica Lippolis, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, D.G. per le Politiche per l'Orientamento e la Formazione</i>	

Decisione n. 1720/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2006 che istituisce un programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente.....	12
---	----

Gioventù in Azione: il programma a sostegno dell'educazione non formale e della mobilità dei giovani.....	46
<i>Paola Trifoni, Coordinatore, Agenzia nazionale per i giovani c/o Ministero della Solidarietà Sociale</i>	

Decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2006 che istituisce il programma «Gioventù in azione» per il periodo 2007-2013	48
---	----

PROGRESS - Un nuovo programma quadro per la solidarietà sociale e l'occupazione.....	70
<i>Simona Pizzuti, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, D.G. per le Politiche per l'Orientamento e la Formazione</i>	

Decisione n. 1672/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 2006 che istituisce un programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale -Progress.....	72
--	----

Presentazione

Le risorse umane costituiscono la ricchezza principale dell'Unione europea, esse sono alla base della creazione e della trasmissione delle conoscenze e costituiscono un elemento determinante delle potenzialità d'innovazione di ogni società. Gli investimenti nell'istruzione e nella formazione sono, quindi, per l'Unione un fattore chiave della competitività, della crescita e dell'occupazione e requisito preliminare per conseguire gli obiettivi economici, sociali ed ambientali fissati a Lisbona.

Ciò implica un riconoscimento del ruolo assunto dai sistemi d'istruzione e di formazione ed una maggiore responsabilità di questi rispetto agli obiettivi di sviluppo sociale ed economico. Ad accrescere ulteriormente la richiesta di modernizzazione e trasformazione di tali sistemi, contribuiscono poi le nuove esigenze determinate dalla società e dall'economia della conoscenza. Dinanzi al probabile allungamento della durata media della vita attiva e ai cambiamenti economici e tecnologici sempre più rapidi, i cittadini dovranno aggiornare continuamente e sempre più spesso le loro competenze e qualifiche.

La filosofia e le politiche attive di apprendimento lungo tutto l'arco della vita rappresentano i termini più chiaramente identificativi del nuovo scenario delle politiche comunitarie.

*In questa prospettiva, il 25 ottobre 2006 il Parlamento europeo adotta, per il 2007-2013, **la nuova generazione di programmi comunitari per l'educazione e la formazione, la cultura, la gioventù e media**, accogliendo, tra gli altri, il "Programma nel campo dell'apprendimento permanente" e "Gioventù in azione": il primo istituito con Decisione n. 1720/2006/CE del 15 novembre 2006, il secondo con Decisione n. 1719/2006/CE del 15 novembre 2006.*

Il "Programma nel campo dell'apprendimento permanente" subentra ai diversi programmi comunitari operativi per il periodo 2000-2006 nei settori dell'istruzione e della formazione. Esso si prefigge l'obiettivo di promuovere, all'interno della Comunità, gli scambi, la cooperazione e la mobilità tra i sistemi di istruzione e formazione, in modo che tali sistemi diventino un riferimento di qualità a livello mondiale.

Il "Programma Gioventù in azione" subentra ai programmi "Gioventù" e a quelli volti alla "promozione degli organismi attivi a livello europeo nel settore della gioventù" operativi tra il 2000 e il 2006. Si individua tra gli obiettivi del programma anche quello di fornire ai giovani opportunità di apprendimento non formale e informale che abbiano una dimensione europea.

Allo stesso modo delle politiche volte alla formazione delle risorse umane, sensibile al tema dello sviluppo dell'occupazione sembra essere la politica sociale europea.

Il 9 febbraio 2005 la Commissione europea lancia la nuova Agenda sociale nel quadro della Strategia di Lisbona, con la finalità di modernizzare il modello sociale europeo.

Lo strumento di cui l'Agenda si dota per il raggiungimento di questo importante obiettivo è, tra gli altri, il Programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale - Progress, istituito con Decisione n. 1672/2006/CE del 24 ottobre 2006 (successivamente rettificata).

Anche Progress costituisce un nuovo strumento finanziario destinato a sostituire diversi programmi comunitari operativi fino alla fine del 2006, in questo caso nei settori della solidarietà sociale e dell'occupazione. Esso comprende tra le sue cinque sezioni due di particolare rilevanza

ai fini delle attività volte a favore dello sviluppo delle risorse umane, ossia la sezione 1 “Occupazione” e la sezione 3 “Condizioni di lavoro”: la prima sostiene l’attuazione della Strategia Europea per l’Occupazione (SEO) e la seconda si occupa di sostenere il miglioramento dell’ambiente e delle condizioni di lavoro, comprese la salute e la sicurezza sul lavoro e la conciliazione della vita professionale con quella familiare.

Proponiamo all’interno del presente numero di Fop, le tre direttive che hanno istituito i tre programmi. I documenti sono accompagnati, come di consueto, da un articolo descrittivo e di commento.

Vera Marincioni

*Direttore Generale, Direzione Generale per le Politiche per l’Orientamento e la Formazione
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale*

Il nuovo Programma d'azione per l'apprendimento permanente

Monica Lippolis

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, D.G. per le Politiche per l'Orientamento e la Formazione

Il 24 novembre scorso è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE L 327/45 del 24/11/2006) la Decisione che istituisce per il 2007-2013 il nuovo Programma d'azione per l'apprendimento permanente. Esso sostituirà, unificandoli, Comenius, Erasmus e Grundtvig e Leonardo da Vinci, comprendendo anche il nuovo Programma Trasversale ed il programma Jean Monnet.

QUALCHE CENNO AL CONTESTO

Il contesto in cui è stato concepito il nuovo **Programma d'azione per l'apprendimento permanente**, meglio noto come "Programma Lifelong Learning", è quello di un'Unione europea in continua evoluzione, sia in ambito economico, che sociale e geografico.

Il Programma, accogliendo in pieno gli indirizzi della Strategia di Lisbona, intende contribuire, attraverso l'apprendimento permanente, allo sviluppo dell'Unione europea quale società avanzata basata sulla conoscenza, per realizzare uno sviluppo economico sostenibile, maggiore coesione sociale e migliori posti di lavoro.

La crescente competitività, la globalizzazione dei mercati, nonché la necessità di inclusione ed attenzione alle crescenti differenze, culturali e non, di una Europa allargata, sono stati gli stimoli che

hanno indotto la Commissione e gli Stati membri ad immaginare un nuovo dispositivo integrato nel campo dell'istruzione e della formazione lungo tutto l'arco della vita, che utilizzasse i programmi e le risorse a disposizione come strumenti per attuare politiche e strategie coerenti con gli obiettivi posti dal processo di Lisbona, in particolare a promuovere, all'interno della Comunità, gli scambi, la cooperazione e la mobilità tra i sistemi di istruzione e formazione.

La premessa al programma è rappresentata da una lunga serie di politiche condivise che vanno dalla *Dichiarazione di Bologna* (1999), per la costruzione di uno spazio europeo dell'istruzione superiore, al *Consiglio di Lisbona* (2000), che si poneva l'obiettivo di massima competitività dell'economia europea entro il 2010, al *Processo di Copenhagen* (2002), che mirava al rafforzamento della cooperazione europea in materia di Istruzione e Formazione Professionale, all'*Agenda di Salonicco* (2003), alla *nuova Europa a 27 Stati membri* (2007), per citare solo alcune delle principali strategie in campo.

Con preciso riferimento agli strumenti che costituiscono oggi il nuovo Programma Lifelong Learning, ossia i Programmi Leonardo da Vinci, Socrates, Erasmus e Grundtvig, la *Valutazione intermedia*, relativa agli ultimi 4 anni della Programmazione 2000-2006, ha fatto emergere

l'esigenza comune di una maggiore semplificazione e chiarezza nelle regole e di un generale rafforzamento delle connessioni tra politiche e programmi. Coerentemente, la *Consultazione pubblica* sulle modalità di definizione di un nuovo programma integrato 2007-2013, ha sottolineato la necessità di snellire le procedure gestionali e decentrare maggiormente le azioni.

Nel rispetto dei ruoli della Commissione europea e degli Stati membri - come peraltro sancito dagli artt. 149 e 150 della Versione consolidata del Trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - ed in linea con la Strategia di Lisbona, il perseguimento degli obiettivi, nell'ambito del nuovo Programma, si muove in una logica di apprendimento lungo tutto l'arco della vita, in cui viene innanzitutto valorizzato il ruolo dei cittadini europei, come principale capitale di cui l'Europa dispone e vuole disporre.

Nel contesto del nuovo Programma, vengono valorizzate le diverse modalità di apprendimento in ambito educativo e formativo: quello formale, non formale ed informale.

PERCHÉ UN NUOVO PROGRAMMA D'AZIONE NEL CAMPO DELL'APPRENDIMENTO PERMANENTE CHE INTEGRI I PRECEDENTI?

La scelta di riunire i Programmi già

esistenti nella programmazione comunitaria 2000-2006 all'interno di un unico Programma quadro è stata dettata dalla volontà di creare maggiori sinergie tra i diversi settori di intervento, di sostenere la cooperazione comunitaria e la mobilità transnazionali nei settori istruzione e formazione, di seguire l'evoluzione dell'apprendimento permanente come sistema, sia a livello comunitario che nazionale, e di rendere gli strumenti amministrativi più razionali, semplici ed efficienti. Obiettivo di non poco conto è, infine, quello di favorire una migliore cooperazione tra i diversi livelli di istruzione e formazione.

Il Programma di apprendimento permanente rafforza ed integra le azioni condotte dagli Stati membri, nel rispetto della responsabilità e della diversità culturale e linguistica di ciascun paese, in merito ai sistemi di istruzione e formazione.

Rispetto alla precedente programmazione, il coinvolgimento degli Stati Membri è maggiore, tanto che, molte competenze e responsabilità vengono trasferite alle strutture nazionali, siano esse Ministeri e/o Agenzie operative.

Non mancano, peraltro, né l'attenzione alla promozione della parità tra uomini e

donne e all'eliminazione delle ineguaglianze, né l'attenzione agli aspetti culturali ed il rispetto delle diversità e la conseguente promozione del dialogo interculturale.

I concetti che sottendono ad una gran parte di azioni sono quelli della promozione di una cittadinanza attiva, del rispetto dei diritti dell'uomo e della democrazia e del rafforzamento della lotta contro ogni forma di esclusione.

Il Programma dovrà garantire l'accesso alle categorie svantaggiate e rispondere ai bisogni specifici di apprendimento di individui diversamente abili, anche attraverso azioni specifiche dedicate a tali beneficiari che prevedano sovvenzioni più elevate e l'utilizzo dei linguaggi gestuali e Braille a sostegno dell'apprendimento.

Sarà necessario che tutti i Paesi partecipanti, e la stessa Commissione europea, garantiscano il contributo del Programma Lifelong Learning alla promozione delle politiche orizzontali dell'Unione, dedicando particolare attenzione a:

- sensibilizzare gli individui sull'importanza della multiculturalità in Europa e della ricchezza che scaturisce dalla diversità culturale e linguistica;

- tenere conto dei discenti con bisogni speciali e favorirne l'integrazione;
- promuovere la parità e contribuire a combattere tutte le discriminazioni.

GLI OBIETTIVI DEL NUOVO PROGRAMMA

L'obiettivo generale del programma è quello di contribuire allo sviluppo della Comunità quale società avanzata basata sulla conoscenza, attraverso l'implementazione di uno sviluppo economico sostenibile, la creazione di nuovi e migliori posti di lavoro e lo sviluppo di una maggiore coesione sociale. Concretamente, questo vorrà dire, per il nuovo programma, promuovere all'interno della Comunità scambi, cooperazione e mobilità di qualità tra i sistemi di istruzione e formazione, nell'ottica dell'apprendimento permanente.

COM'È CONCEPITO IL PROGRAMMA NEL SUO INSIEME?

Il Programma, come visualizzato nella tabella seguente, è costituito da 4 Programmi Settoriali, coordinati dagli Stati membri, e 2 Programmi Trasversali, coordinati dalla Commissione europea.

Programma Integrato 2007-2013			
Comenius	Erasmus	Leonardo da Vinci	Grundtvig
Istruzione scolastica	Istruzione universitaria e di alto livello	Formazione ed Istruzione iniziali e continue	Educazione degli Adulti
Programma Trasversale			
4 Attività chiave: Sviluppo politico; Apprendimento linguistico; ICT; Disseminazione			
Programma Jean Monnet			
3 Attività chiave: Azione Jean Monnet; Istituzioni Europee; Associazioni Europee			

Dei 4 **Sottoprogrammi** settoriali:

- **Comenius**, risponde alle esigenze didattiche e di apprendimento delle persone coinvolte nell'istruzione prescolastica e scolastica fino al termine degli studi secondari superiori, nonché di istituti ed organizzazioni preposti;
- **Erasmus**, risponde alle esigenze didattiche e di apprendimento delle persone coinvolte nell'istruzione superiore di tipo formale e nell'istruzione e formazione professionali di terzo livello (indipendentemente dalla lunghezza dei corsi o dalla qualifica e compresi gli studi di dottorato), nonché di istituti ed organizzazioni preposti;
- **Leonardo da Vinci**, risponde alle esigenze didattiche e di apprendimento delle persone coinvolte nell'istruzione e formazione professionali non di terzo livello (quindi formazione iniziale e continua), nonché di istituti ed organizzazioni preposti;
- **Grundtvig**, risponde alle esigenze didattiche e di apprendimento delle persone coinvolte in ogni forma di istruzione degli adulti, nonché di istituti ed organizzazioni preposti.

Dei 2 **Programmi** trasversali:

- il **Programma Trasversale**, propriamente detto, è concepito per promuovere azioni di interesse comune;
- il **Programma Jean Monnet** sostiene le istituzioni e le attività nel campo dell'integrazione europea. La **dotazione finanziaria indicati-**

va, per l'intero periodo 2007-2013, del **Programma Lifelong Learning** è di **€. 6.970.000.000**. Rispetto alla prima proposta avanzata dalla Commissione, che prevedeva una dotazione per l'intero Programma di 12 miliardi di euro, le risorse sono notevolmente ridotte. L'ammontare dei finanziamenti è comunque superiore a quello destinato ai medesimi programmi nella precedente programmazione 2000-2006.

I DESTINATARI

Il Programma è rivolto sia a persone (soggetti in apprendimento, docenti, soggetti presenti sul mercato del lavoro) che ad istituzioni ed organizzazioni attive a vario titolo nei diversi ambiti della formazione permanente.

LE PRINCIPALI AZIONI CHE SI INTENDONO SOSTENERE

A livello comunitario, il Programma intende sostenere, attraverso inviti a presentare proposte, gare d'appalto, o azione diretta della Commissione, progetti di mobilità internazionale delle persone. Saranno, inoltre, finanziati partenariati bilaterali e multilaterali per la qualità dei sistemi di istruzione e formazione e l'innovazione, analisi di politiche e sistemi, l'elaborazione di materiali di riferimento (sondaggi, statistiche, analisi, indicatori), il sostegno alla trasparenza e al riconoscimento delle qualifiche e del curriculum precedente.

GLI OBIETTIVI QUANTIFICATI DEI PROGRAMMI SETTORIALI

Per dare maggiore incisività alle azioni dei quattro programmi settoriali sono stati quantificati gli obiettivi di lungo termine e sono stati identificati tetti percentuali per le risorse da dedicare alle azioni di mobilità. In particolare:

per il Programma Comenius

- Ci si prefigge l'**obiettivo di coinvolgere in attività educative congiunte almeno 3 milioni di allievi nel corso della durata del programma;**
- **Almeno l'80% degli importi stanziati è destinato ad azioni di mobilità.**

per il Programma Erasmus

- Ci si prefigge l'obiettivo di **raggiungere, entro il 2012, la partecipazione di almeno tre milioni di persone alla mobilità studentesca;**
- **Almeno l'80% degli importi stanziati è destinato a sostenere azioni di mobilità.**

per il Programma Leonardo da Vinci

- Ci si prefigge di **raggiungere il numero di almeno 80 000 unità annue di tirocini in azienda, entro la fine del programma;**

- Almeno il **60%** degli importi stanziati è destinato a **sostenere azioni di mobilità**.

per il Programma Grundtvig

- Ci si prefigge di **sostenere, entro il 2013, una mobilità annua di almeno 7 000 persone coinvolte nell'istruzione degli adulti**;
- Almeno il **55%** degli importi stanziati è destinato a **sostenere azioni di mobilità**.

QUALCHE CENNO AGLI OBIETTIVI E ALLE AZIONI DEL PROGRAMMA TRASVERSALE

Il programma Trasversale promuove azioni di interesse comune a tutti e quattro i sottoprogrammi, sostenendone la cooperazione reciproca e promuovendo nei vari paesi la qualità e la trasparenza dei sistemi di istruzione e formazione. Un'azione specifica sarà dedicata alla disseminazione dei risultati e delle buone prassi del programma Lifelong learning.

QUALCHE CENNO AGLI OBIETTIVI E ALLE AZIONI DEL PROGRAMMA JEAN MONNET

Il programma Jean Monnet sostiene invece le strutture e le attività di promozione dell'integrazione europea, stimolando attività didattiche di ricerca e riflessione e l'eccellenza dell'insegnamento e della ricerca.

I PAESI INTERESSATI

Nel 2007, il Programma è aperto ai 27 Stati Membri dell'Unione europea, insieme ai paesi dello Spazio economico europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein), oltre la Turchia in quanto paese candidato per il quale si applica la procedura di preadesione.

In base alla stipula di accordi quadro o bilaterali, potranno successivamente partecipare la Confederazione Svizzera, la Croazia, la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, oltre ai paesi dei Balcani occidentali (Albania, Bosnia Erzegovina, Macedonia, Serbia e Montenegro).

COERENZA E LA COMPLEMENTARITÀ CON LE ALTRE POLITICHE

La Commissione europea, in collaborazione con gli Stati membri, garantisce coerenza e complementarità globali con il programma «Istruzione e formazione 2010» e con altre politiche, azioni e strumenti comunitari pertinenti.

Viene, inoltre, assicurato un collegamento efficace tra il programma di apprendimento permanente ed i programmi e le azioni nei settori istruzione e formazione condotti nel quadro degli strumenti comunitari di preadesione, di altre forme di cooperazione con i paesi terzi e delle organizzazioni internazionali competenti. Sia la Commissione che gli Stati, nell'attuare le azioni del Programma, tengono conto delle priorità stabilite negli orientamenti integrati adottati dal Consiglio, in materia di oc-

cupazione, nell'ambito del partenariato di Lisbona per la crescita e l'occupazione.

La Commissione porta, inoltre, avanti, in collaborazione con le parti sociali europee, un adeguato coordinamento tra il programma di apprendimento permanente ed il dialogo sociale a livello comunitario, incluso quello nei diversi settori dell'economia.

Laddove fosse necessario, è previsto, infine, il supporto tecnico del Cedefop (Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale) e dell'ETF (Fondazione europea per la formazione professionale).

I COORDINATORI E LE STRUTTURE DI RIFERIMENTO A LIVELLO NAZIONALE

A livello nazionale il Programma viene coordinato dal **Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale** - DG Politiche per l'orientamento e la formazione, dal **Ministero della Pubblica Istruzione** - DG Affari internazionali dell'istruzione scolastica e dal **Ministero dell'Università e Ricerca** - DG per l'Università.

Per l'implementazione operativa dei Programmi settoriali, i Coordinatori hanno congiuntamente nominato delle Agenzie Nazionali di riferimento. Per il Programma Leonardo da Vinci il supporto tecnico è realizzato dall'Agenzia Nazionale **ISFOL**, mentre per i Programmi Comenius, Erasmus e Grundtvig dall'Agenzia Nazionale **INDIRE**.

Tutte le informazioni relative a documenti, procedure e scadenze degli inviti a presentare candidatura potranno essere reperiti presso i siti internet delle Agenzie tecniche e sul sito ufficiale del programma:

http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/index_en.htm

Agenzia Nazionale LLP

Programma Settoriale Leonardo da Vinci

Via G.B. Morgagni, 30/e - 00161 Roma

leoprojet@isfol.it

www.programmaleonardo.net

Agenzia Nazionale LLP

Programmi Settoriali Erasmus, Comenius, Grundtvig

Sede Legale:

Indire

Via Buonarroti, 10 - 50122 Firenze

info@indire.it

www.indire.it

Sedi operative:

Agenzia Nazionale LLP Italia

Comenius, Erasmus, Grundtvig, Visite di studio

Via Nardo di Cione, 22 - 50121 Firenze

Ufficio Erasmus

Via delle Montagne Rocciose, 60 - 00144 Roma

Decisione n. 1720/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2006 che istituisce un programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente

(GUUE L 327 del 24 novembre 2006)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 149, paragrafo 4, e l'articolo 150, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato³,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 1999/382/CE del Consiglio⁴ ha istituito la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di formazione professionale «Leonardo da Vinci».

(2) La decisione n. 253/2000/CE del Parlamento europeo

e del Consiglio⁵ ha istituito la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di istruzione «Socrates».

(3) La decisione n. 2318/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁶ ha istituito un programma pluriennale per l'effettiva integrazione delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC) nei sistemi di istruzione e formazione in Europa (programma eLearning).

(4) La decisione n. 791/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁷ ha istituito un programma di azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo e il sostegno di attività specifiche nel campo dell'istruzione e della formazione.

(5) La decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁸ ha istituito un quadro unico comunitario per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass).

(6) La decisione n. 2317/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁹ ha istituito un programma per il miglioramento della qualità nell'istruzione superiore e la promozione della comprensione interculturale mediante la cooperazione con paesi terzi (Erasmus Mundus) (2004- 2008).

1 GU C 221 dell'8.9.2005, pag. 134.

2 GU C 164 del 5.7.2005, pag. 59.

3 Parere del Parlamento europeo del 25 ottobre 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 24 luglio 2006 (GU C 251 E del 17.10.2006, pag. 37), posizione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

4 GU L 146 dell'11.6.1999, pag. 33. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 885/2004 (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 1). (5) GU L 28 del 3.2.2000, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 885/2004.

5 GU L 28 del 3.2.2000, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 885/2004.

6 GU L 345 del 31.12.2003, pag. 9.

7 GU L 138 del 30.4.2004, pag. 31.

8 GU L 390 del 31.12.2004, pag. 6.

9 GU L 345 del 31.12.2003, pag. 1.

(7) La dichiarazione di Bologna, sottoscritta il 19 giugno 1999 dai ministri dell'Istruzione di ventinove paesi europei, ha istituito un processo intergovernativo, che richiede sostegno a livello comunitario, volto alla costruzione di uno «spazio europeo dell'istruzione superiore» entro il 2010.

(8) Nel Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 l'Unione europea si è prefissata un obiettivo strategico: diventare l'economia fondata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale; nella stessa sede il Consiglio europeo ha chiesto al Consiglio «Istruzione» di avviare una riflessione generale sui futuri obiettivi concreti dei sistemi d'istruzione, incentrata sulle preoccupazioni e priorità comuni nel rispetto delle diversità nazionali.

(9) Una società avanzata basata sulla conoscenza è essenziale per aumentare il tasso di crescita e di occupazione. L'istruzione e la formazione sono priorità fondamentali per consentire all'Unione europea di raggiungere gli obiettivi di Lisbona.

(10) In data 12 febbraio 2001 il Consiglio ha adottato una relazione sugli obiettivi futuri e concreti dei sistemi d'istruzione e formazione; successivamente, il 14 giugno 2002, ha adottato un programma di lavoro dettagliato sul seguito relativo ai medesimi obiettivi, che richiede sostegno a livello comunitario.

(11) Il Consiglio europeo di Göteborg del 15 e 16 giugno 2001 ha approvato una strategia per lo sviluppo sostenibile e aggiunto una dimensione ambientale al processo di Lisbona per l'occupazione, le riforme economiche e la coesione sociale.

(12) Il Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002 ha fissato l'obiettivo di rendere entro il 2010 i sistemi d'istruzione e di formazione dell'Unione europea un punto di riferimento di qualità a livello mondiale e ha invitato a intra-

prendere ulteriori azioni per migliorare la padronanza delle competenze di base, segnatamente mediante l'insegnamento di almeno due lingue straniere sin dall'infanzia.

(13) La comunicazione della Commissione e la risoluzione del Consiglio del 27 giugno 2002 sull'apprendimento permanente¹ riaffermano che l'apprendimento permanente dovrebbe essere rafforzato dalle azioni e dalle politiche elaborate nell'ambito dei programmi comunitari di settore.

(14) La risoluzione del Consiglio del 19 dicembre 2002² ha previsto un rafforzamento della cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale, che richiede sostegno a livello comunitario. La dichiarazione di Copenaghen, adottata dai ministri dell'Istruzione di trentuno paesi europei il 30 novembre 2002, ha coinvolto in questo processo le parti sociali e i paesi candidati.

(15) La comunicazione della Commissione relativa al piano d'azione per le competenze e la mobilità ha segnalato l'esigenza di proseguire gli interventi a livello europeo per migliorare il riconoscimento delle qualifiche accademiche e professionali.

(16) La comunicazione della Commissione relativa al piano d'azione per la promozione dell'apprendimento delle lingue e della diversità linguistica ha delineato una serie di azioni da adottare a livello europeo nel periodo 2004-2006 e prevede procedure relative al seguito.

(17) La promozione dell'insegnamento e dell'apprendimento delle lingue nonché la diversità linguistica dovrebbero essere una priorità dell'azione comunitaria nel settore dell'istruzione e della formazione. L'insegnamento e l'apprendimento delle lingue hanno particolare rilevanza tra Stati membri confinanti.

1 GU C 163 del 9.7.2002, pag. 1.

2 GU C 13 del 18.1.2003, pag. 2.

(18) Le relazioni di valutazione intermedia degli attuali programmi Socrates e Leonardo da Vinci e la consultazione pubblica sul futuro dell'attività comunitaria nel campo dell'istruzione e della formazione hanno evidenziato che esiste una forte e sotto taluni aspetti crescente esigenza di proseguire la cooperazione e le attività di mobilità in questi settori a livello europeo. Tali relazioni sottolineano l'importanza di creare collegamenti più stretti tra i programmi comunitari e la definizione delle politiche nei settori dell'istruzione e della formazione ed è stato formulato l'auspicio di un'azione comunitaria strutturata in grado di rispondere meglio al paradigma dell'apprendimento permanente. Le relazioni e la consultazione pubblica hanno inoltre sollecitato, per l'attuazione di tali interventi, un'impostazione più semplice, più flessibile e più facilmente fruibile.

(19) Conformemente al principio di una sana gestione finanziaria, l'attuazione del programma può essere semplificata applicando un finanziamento forfettario, per quanto riguarda sia il sostegno concesso ai partecipanti al programma, sia l'aiuto comunitario accordato per le strutture istituite a livello nazionale per gestire il programma.

(20) Integrare in un unico programma il sostegno comunitario alla cooperazione e alla mobilità transnazionali nei settori dell'istruzione e della formazione produrrebbe notevoli vantaggi: il programma consentirebbe maggiori sinergie tra i diversi settori di intervento, accrescerebbe la capacità di seguire l'evoluzione dell'apprendimento permanente e renderebbe disponibili strumenti amministrativi più coerenti, semplificati ed efficienti. Un programma unico favorirebbe inoltre una migliore cooperazione tra i diversi livelli di istruzione e formazione.

(21) Sarebbe pertanto opportuno istituire un programma di apprendimento permanente che contribuisca, attraverso l'apprendimento permanente, allo sviluppo dell'Unione europea quale società avanzata basata sulla conoscenza, in grado di realizzare uno sviluppo economico sostenibile, con nuovi e

migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale.

(22) Alla luce delle specificità della scuola, dell'istruzione superiore, della formazione professionale e dell'educazione degli adulti e data la conseguente esigenza di un'azione comunitaria fondata su obiettivi, forme di intervento e strutture organizzative rispondenti a tali specificità, è opportuno mantenere, nell'ambito del programma di apprendimento permanente, singoli programmi che si concentrino rispettivamente su ciascuno dei quattro settori citati, rafforzando al massimo, nel contempo, la coerenza e gli elementi comuni tra i programmi.

(23) Nella comunicazione «Costruire il nostro avvenire comune — Sfide e mezzi finanziari dell'Unione allargata 2007-2013» la Commissione ha fissato, per la nuova generazione di programmi comunitari nel settore dell'istruzione e della formazione, una serie di obiettivi quantificati che impongono un notevole aumento delle azioni di mobilità e partenariato.

(24) Considerati gli effetti positivi che la mobilità transnazionale ha dimostrato di produrre sia sulle persone fisiche sia sui sistemi di istruzione e formazione, visto il volume elevato di domanda di mobilità non soddisfatta in tutti i settori e data l'importanza della mobilità in rapporto agli obiettivi di Lisbona, è necessario aumentare considerevolmente il livello di sostegno alla mobilità transnazionale nell'ambito dei quattro sottoprogrammi settoriali.

(25) Al fine di coprire in maniera più adeguata i costi supplementari reali sostenuti dagli studenti impegnati in studi all'estero, l'importo di base mensile della borsa di mobilità dovrà essere mantenuto ad una media di 200 EUR in termini reali per l'intera durata del programma.

(26) Dovrebbero essere adottate disposizioni supplementari relativamente alle esigenze di mobilità dei singoli allievi del livello secondario e dei singoli discenti adulti, che finora non rientravano nel campo d'applicazione dei programmi comuni-

tari, introducendo una nuova forma di azione di mobilità nei programmi Comenius e Grundtvig. Anche le opportunità offerte dalla mobilità dei singoli insegnanti ai fini dello sviluppo di una cooperazione a lungo termine fra scuole di regioni limitrofe degli Stati membri dovrebbero essere maggiormente sfruttate.

(27) Le piccole e medie imprese hanno un ruolo importante nell'economia europea. Finora, tuttavia, la loro partecipazione al programma Leonardo da Vinci è stata limitata. È opportuno adottare misure intese a rendere più attraente per tali imprese l'azione comunitaria, in particolare offrendo maggiori opportunità di mobilità per gli apprendisti. Si dovrebbero prevedere modalità adeguate, analoghe a quelle esistenti nell'ambito del programma Erasmus, per il riconoscimento dei risultati di tale mobilità.

(28) Considerate le sfide specifiche nel settore dell'istruzione cui si trovano confrontati i figli dei lavoratori itineranti e dei lavoratori mobili in Europa, si dovrebbe fare pienamente uso delle opportunità disponibili nell'ambito del programma Comenius per sostenere le attività transnazionali mirate ai loro bisogni.

(29) L'aumento della mobilità a livello europeo dovrebbe essere accompagnato da un costante miglioramento qualitativo.

(30) Per rispondere all'accresciuta esigenza di sostenere le attività a livello europeo volte al conseguimento di questi obiettivi politici, per disporre di uno strumento a sostegno dell'attività transettoriale nei campi delle lingue e delle TIC e rafforzare la diffusione e l'utilizzo dei risultati del programma, è opportuno integrare i quattro programmi settoriali con un programma trasversale.

(31) Per rispondere alla crescente esigenza di conoscenze e dialogo sul processo di integrazione europea e sui relativi sviluppi, è importante stimolare l'eccellenza dell'insegnamento, della ricerca e della riflessione in questo campo, me-

dante il sostegno agli istituti di istruzione superiore specializzati nello studio del processo di integrazione europea, alle associazioni europee attive nel campo dell'istruzione o della formazione e all'azione Jean Monnet.

(32) È necessario formulare la presente decisione con una flessibilità tale da consentire gli opportuni adattamenti delle azioni del programma di apprendimento permanente, così da far fronte al mutare delle esigenze nel periodo 2007- 2013 ed evitare le disposizioni eccessivamente dettagliate delle fasi precedenti dei programmi Socrates e Leonardo da Vinci.

(33) L'azione della Comunità deve eliminare le ineguaglianze nonché promuovere la parità tra uomini e donne, come sancito dall'articolo 3, paragrafo 2, del trattato.

(34) L'articolo 151 del trattato stabilisce che la Comunità tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge a norma di altre disposizioni del trattato, in particolare ai fini di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture. Occorre prestare un'attenzione particolare alla sinergia tra i settori della cultura, dell'istruzione e della formazione, promuovendo altresì il dialogo interculturale.

(35) Occorre promuovere una cittadinanza attiva e il rispetto dei diritti dell'uomo e della democrazia e rafforzare la lotta contro ogni forma di esclusione, compresi il razzismo e la xenofobia.

(36) Occorre estendere l'accesso alle categorie svantaggiate e rispondere attivamente agli specifici bisogni di apprendimento delle persone con disabilità nell'attuazione di tutte le parti del programma, anche tramite l'uso di sovvenzioni più elevate per riflettere i costi supplementari dei partecipanti con disabilità e la fornitura di sostegno per l'apprendimento e l'uso dei linguaggi gestuali e Braille.

(37) Si dovrebbe prendere atto delle realizzazioni dell'anno europeo dell'educazione attraverso lo sport (2004) e dei

potenziali benefici che detto anno ha posto in luce a livello dell'educazione derivanti dalla cooperazione tra istituti scolastici e organizzazioni sportive.

(38) I paesi candidati all'adesione all'Unione europea e i paesi EFTA membri del SEE possono partecipare ai programmi comunitari conformemente agli accordi che verranno conclusi tra la Comunità e tali paesi.

(39) Il Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003 ha approvato le conclusioni del Consiglio del 16 giugno 2003 sui Balcani occidentali, compresa l'allegata «Agenda di Salonicco per i Balcani occidentali: procedere verso l'integrazione europea», che prevede che i programmi comunitari siano aperti ai paesi del processo di stabilizzazione e associazione in base ad accordi quadro che verranno conclusi tra la Comunità e tali paesi.

(40) La Comunità e la Confederazione svizzera hanno dichiarato che intendono avviare negoziati per la conclusione di accordi in campi di comune interesse, quali i programmi comunitari nei settori dell'istruzione, della formazione e della gioventù.

(41) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero garantire, in collaborazione tra loro, un monitoraggio e una valutazione periodici del programma di apprendimento permanente al fine di consentire aggiustamenti, in particolare, delle priorità relative all'attuazione delle misure. La valutazione dovrebbe comprendere una valutazione esterna condotta da organismi indipendenti e imparziali.

(42) Nella propria risoluzione del 28 febbraio 2002 sull'attuazione del programma Socrates¹ il Parlamento europeo ha rilevato che nella seconda fase del programma le procedure amministrative restavano sproporzionatamente onerose per i candidati alle borse di studio.

(43) Devono essere applicati il regolamento (CE, Euratom) n.

1 GU C 293 E del 28.11.2002, pag. 103.

1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee², e il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio³, regolamenti che tutelano gli interessi finanziari della Comunità, tenendo conto dei seguenti principi: semplicità e coerenza nella scelta degli strumenti di bilancio, limitazione del numero dei casi in cui la Commissione mantiene una responsabilità diretta a livello di attuazione e gestione, nonché necessità di proporzionalità tra l'entità delle risorse e l'onere amministrativo del loro impiego.

(44) Affinché il programma possa essere attuato con successo è essenziale semplificare drasticamente le procedure amministrative relative alle candidature. I requisiti amministrativi e contabili dovrebbero essere proporzionati all'ammontare della sovvenzione.

(45) Dovrebbero essere inoltre adottate le misure atte a prevenire le irregolarità e le frodi e dovrebbero essere intraprese le iniziative necessarie per recuperare i fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati.

(46) Occorre garantire una corretta chiusura del programma di apprendimento permanente, in specie per quanto riguarda il seguito dei meccanismi pluriennali per la sua gestione, quale il finanziamento dell'aiuto tecnico ed amministrativo. A partire dal 1° gennaio 2014, tale aiuto dovrebbe assicurare, se del caso, la gestione di azioni non ancora completate entro il 2013, comprese azioni di controllo e di revisione contabile.

(47) Atteso che l'obiettivo della presente decisione, ovvero il contributo della cooperazione comunitaria a un'istruzione e ad una formazione di qualità, non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri, in quanto sono neces-

2 GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

3 GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006 (GU L 227 del 19.8.2006, pag. 3).

sari partenariati multilaterali, una mobilità transnazionale e scambi di informazioni su scala comunitaria, e atteso che detto obiettivo può dunque, date le azioni e le misure necessarie, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in conformità con il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. La presente decisione non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(48) La presente decisione istituisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio il riferimento privilegiato nel corso della procedura di bilancio annuale a norma del punto 37 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria¹.

(49) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione vanno adottate in base alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione²,

DECIDONO:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I - Programma di apprendimento permanente

Articolo 1 - Istituzione del programma di apprendimento permanente

1. La presente decisione istituisce un programma d'azione

¹ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

² GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

comunitaria di apprendimento permanente (di seguito «programma di apprendimento permanente»).

2. L'obiettivo generale del programma è contribuire, attraverso l'apprendimento permanente, allo sviluppo della Comunità quale società avanzata basata sulla conoscenza, con uno sviluppo economico sostenibile, nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale, garantendo nel contempo una valida tutela dell'ambiente per le generazioni future. L'obiettivo del programma è, in particolare, quello di promuovere all'interno della Comunità gli scambi, la cooperazione e la mobilità tra i sistemi di istruzione e formazione in modo che essi diventino un punto di riferimento di qualità a livello mondiale.

3. Il programma di apprendimento permanente si prefigge i seguenti obiettivi specifici:

- a) contribuire allo sviluppo di un apprendimento permanente di qualità e promuovere risultati elevati, l'innovazione e una dimensione europea nei sistemi e nelle prassi del settore;
- b) sostenere la realizzazione di uno spazio europeo dell'apprendimento permanente;
- c) contribuire a migliorare la qualità, l'attrattiva e l'accessibilità delle opportunità di apprendimento permanente disponibili negli Stati membri;
- d) rafforzare il contributo dell'apprendimento permanente alla coesione sociale, alla cittadinanza attiva, al dialogo interculturale, alla parità tra le donne e gli uomini e alla realizzazione personale;
- e) contribuire a promuovere la creatività, la competitività, l'occupabilità e lo sviluppo di uno spirito imprenditoriale;
- f) contribuire a una maggiore partecipazione di persone di tutte le età, comprese quelle con particolari esigenze e le categorie svantaggiate, all'apprendimento permanente a prescindere dal retroterra socioeconomico;
- g) promuovere l'apprendimento delle lingue e la diversità linguistica;
- h) promuovere lo sviluppo, nel campo dell'apprendimento

permanente, di contenuti, servizi, soluzioni pedagogiche e prassi a carattere innovativo basati sulle TIC;

- i) rafforzare il ruolo dell'apprendimento permanente nello sviluppo di un sentimento di cittadinanza europea basato sulla comprensione e sul rispetto dei diritti dell'uomo e della democrazia e nella promozione della tolleranza e del rispetto degli altri popoli e della altre culture;
- j) promuovere la cooperazione in materia di garanzia della qualità in tutti i settori dell'istruzione e della formazione in Europa;
- k) incoraggiare il migliore utilizzo di risultati, di prodotti e di processi innovativi e scambiare le buone prassi nei settori disciplinati dal programma di apprendimento permanente, al fine di migliorare la qualità dell'istruzione e della formazione.

4. Il programma di apprendimento permanente rafforza e integra le azioni condotte dagli Stati membri conformemente alle disposizioni amministrative descritte nell'allegato, pur nel pieno rispetto della responsabilità che ad essi incombe riguardo al contenuto dei sistemi di istruzione e formazione e della loro diversità culturale e linguistica.

5. Gli obiettivi del programma di apprendimento permanente sono perseguiti, come previsto all'articolo 3, attraverso l'attuazione di quattro programmi settoriali, di un programma trasversale e del programma Jean Monnet (di seguito collettivamente «sottoprogrammi»).

6. La presente decisione è attuata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013. A decorrere dall'entrata in vigore della presente decisione possono tuttavia essere attuate misure preparatorie, comprese decisioni della Commissione a norma dell'articolo 9.

Articolo 2 - Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

1) «istruzione prescolastica»: attività di istruzione organizzata che precede l'inizio del ciclo dell'obbligo scolastico;

2) «allievo»: la persona iscritta quale discente in un istituto scolastico;

3) «istituto scolastico» o «scuola»: tutti i tipi di istituti di istruzione generale (istruzione prescolastica, primaria o secondaria), professionale e tecnica e, a titolo eccezionale, nel caso di misure volte a promuovere l'apprendimento delle lingue, gli istituti non scolastici che offrono percorsi di formazione in apprendistato;

4) «insegnanti/personale docente»: le persone che, per le loro funzioni, partecipano direttamente al processo di istruzione negli Stati membri;

5) «formatori»: le persone che, per le loro funzioni, sono direttamente coinvolte nel processo di istruzione e formazione professionale negli Stati membri;

6) «studente»: la persona iscritta presso un istituto di istruzione superiore, qualunque sia il campo di studi, per seguire studi superiori sanciti da una laurea riconosciuta o da una qualificazione riconosciuta di terzo livello, sino al livello del dottorato compreso;

7) «persona in formazione»: una persona che segue una formazione professionale, sia presso un istituto di formazione o un'organizzazione di formazione che sul posto di lavoro;

8) «discente adulto»: un discente che partecipa all'istruzione degli adulti;

9) «persone presenti sul mercato del lavoro»: lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi o persone disponibili all'impiego;

10) «istituto di istruzione superiore»:

- a) qualsiasi tipo di istituto di istruzione superiore, secondo la legislazione o la prassi nazionale, che rilasci lauree riconosciute o altre qualificazioni riconosciute di livello terziario, a prescindere dalla rispettiva denominazione negli Stati membri;
- b) qualsiasi istituto, secondo la legislazione o la prassi nazionale, che offra istruzione o formazione professionale di livello terziario;
- 11) «master congiunti»: corsi master nell'ambito dell'istruzione superiore che:
- a) coinvolgono almeno tre istituti di istruzione superiore di tre diversi Stati membri;
- b) realizzano un programma di studi che preveda un periodo di studio in almeno due di questi tre istituti;
- c) sono dotati di meccanismi automatici per il riconoscimento dei periodi di studio effettuati negli istituti partner, basati sul sistema europeo di trasferimento di crediti accademici o con esso compatibili;
- d) conducono al rilascio, da parte degli istituti partecipanti, di titoli di studio comuni, doppi o multipli, riconosciuti o accreditati dagli Stati membri;
- 12) «formazione professionale»: qualsiasi tipo di istruzione o formazione professionale iniziale, compresi l'insegnamento tecnico e professionale e i sistemi di apprendistato, che contribuisca al conseguimento di una qualifica professionale riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale la formazione è acquisita, nonché qualsiasi istruzione o formazione professionale intrapresa da una persona nell'arco della sua vita lavorativa;
- 13) «istruzione degli adulti»: ogni forma di apprendimento degli adulti a carattere non professionale, di tipo formale, non formale o informale;
- 14) «visita di studio»: una visita di breve durata per studiare un aspetto specifico dell'apprendimento permanente in un altro Stato membro;
- 15) «mobilità»: periodo di tempo trascorso in un altro Stato membro per svolgere studi, intraprendere un'esperienza lavorativa, condurre un'altra attività di apprendimento o didattica o un'attività amministrativa correlata, all'occorrenza con il supporto di corsi preparatori o di aggiornamento nella lingua del paese di accoglienza o nella lingua di lavoro;
- 16) «tirocinio»: periodo di tempo trascorso all'interno di un'impresa o di un'organizzazione in un altro Stato membro, all'occorrenza con il supporto di corsi preparatori o di aggiornamento nella lingua del paese di accoglienza o nella lingua di lavoro, per facilitare l'adeguamento alle richieste del mercato del lavoro a livello comunitario, per l'acquisizione di una competenza specifica e una migliore comprensione della cultura socioeconomica del paese interessato nel quadro dell'acquisizione di esperienza di lavoro;
- 17) «unilaterale»: il coinvolgimento di un solo istituto;
- 18) «bilaterale»: il coinvolgimento di partner di due Stati membri;
- 19) «multilaterale»: il coinvolgimento di partner di almeno tre Stati membri. La Commissione può considerare multilaterali le associazioni o altri organismi composti da membri di tre o più Stati membri;
- 20) «partenariato»: un accordo bilaterale o multilaterale tra un gruppo di istituti o di organizzazioni di vari Stati membri per lo svolgimento di attività europee congiunte nel campo dell'apprendimento permanente;
- 21) «rete»: un raggruppamento formale o informale di organismi attivi in un campo, in una disciplina o in un settore determinati dell'apprendimento permanente;
- 22) «progetto»: attività di cooperazione con risultato defini-

to, svolta congiuntamente da un raggruppamento formale o informale di organizzazioni o istituti;

23) «coordinatore del progetto»: l'organizzazione o l'istituto incaricato dal raggruppamento multilaterale dell'attuazione del progetto;

24) «partner del progetto»: le organizzazioni o gli istituti, diversi dal coordinatore, che costituiscono il raggruppamento multilaterale;

25) «impresa»: qualsiasi azienda del settore pubblico o privato che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalle dimensioni, dallo status giuridico o dal settore economico di attività, compresa l'economia sociale;

26) «parti sociali»: a livello nazionale, le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, conformemente alle legislazioni e/o alle prassi nazionali e, a livello comunitario, le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori che partecipano al dialogo sociale di livello comunitario;

27) «orientamento e consulenza»: gamma di attività comprendente l'informazione, la valutazione, l'orientamento e la consulenza per aiutare i discenti, i formatori ed altro personale a compiere le scelte riguardanti i programmi di istruzione e di formazione o le opportunità di lavoro;

28) «diffusione e utilizzo dei risultati»: attività volte a garantire il riconoscimento, la dimostrazione e l'applicazione in forma opportuna e su vasta scala dei risultati del programma di apprendimento permanente e di quelli che lo hanno preceduto;

29) «apprendimento permanente»: ogni istruzione generale, istruzione e formazione professionali, istruzione non formale e apprendimento informale intrapresi nelle varie fasi della vita, che diano luogo a un miglioramento delle conoscenze, delle capacità e delle competenze in una prospettiva

va personale, civica, sociale e/o occupazionale. È compresa la prestazione di servizi di consulenza e orientamento.

Articolo 3 - Sottoprogrammi

1. I sottoprogrammi settoriali sono i seguenti:

- a) il programma Comenius, che risponde alle esigenze didattiche e di apprendimento di tutte le persone coinvolte nell'istruzione prescolastica e scolastica fino al termine degli studi secondari superiori, nonché degli istituti e delle organizzazioni che sono preposti a questo tipo di istruzione;
- b) il programma Erasmus, che risponde alle esigenze didattiche e di apprendimento di tutte le persone coinvolte nell'istruzione superiore di tipo formale e nell'istruzione e formazione professionali di terzo livello (indipendentemente dalla lunghezza dei corsi o dalla qualifica e compresi anche gli studi di dottorato), nonché degli istituti e delle organizzazioni che sono preposti a questo tipo di istruzione e formazione o lo agevolano;
- c) il programma Leonardo da Vinci, che risponde alle esigenze didattiche e di apprendimento di tutte le persone coinvolte nell'istruzione e formazione professionali non di terzo livello, nonché degli istituti e delle organizzazioni che sono preposti a questo tipo di istruzione e formazione o lo agevolano;
- d) il programma Grundtvig, che risponde alle esigenze didattiche e di apprendimento delle persone coinvolte in ogni forma di istruzione degli adulti, nonché degli istituti e delle organizzazioni che sono preposti a questo tipo di istruzione o lo agevolano.

2. Il programma trasversale comprende le quattro attività chiave di seguito elencate:

- a) la cooperazione politica e l'innovazione nel settore dell'apprendimento permanente;

- b) la promozione dell'apprendimento delle lingue;
- c) lo sviluppo, nel campo dell'apprendimento permanente, di contenuti, servizi, soluzioni pedagogiche e prassi a carattere innovativo basati sulle TIC;
- d) la diffusione e l'utilizzo dei risultati delle azioni sostenute nell'ambito del programma e dei precedenti programmi correlati, nonché lo scambio delle buone prassi.

3. Il programma Jean Monnet sostiene le istituzioni e le attività nel campo dell'integrazione europea. Comprende le tre attività chiave di seguito elencate:

- a) l'azione Jean Monnet;
- b) le sovvenzioni di funzionamento a sostegno di istituzioni specifiche che trattano temi connessi all'integrazione europea;
- c) le sovvenzioni di funzionamento a sostegno di altre istituzioni e associazioni europee attive nel campo dell'istruzione e della formazione.

Articolo 4 - Accesso al programma di apprendimento permanente

Il programma di apprendimento permanente si rivolge:

- a) ad allievi, studenti, persone in formazione e discenti adulti;
- b) agli insegnanti, formatori ed altro personale coinvolto, sotto qualsivoglia profilo, nell'apprendimento permanente;
- c) alle persone presenti sul mercato del lavoro;
- d) alle istituzioni od organizzazioni che forniscono opportunità di apprendimento nell'ambito del programma di apprendimento permanente o nei limiti dei sottoprogrammi;
- e) alle persone e agli organismi responsabili, a livello locale, regionale e nazionale, dei sistemi e delle politiche riguardanti qualsiasi aspetto dell'apprendimento permanente;

- f) alle imprese, alle parti sociali e alle loro organizzazioni a tutti i livelli, comprese le organizzazioni professionali e le camere di commercio e industria;
- g) agli organismi che forniscono servizi di orientamento, consulenza e informazione connessi a qualsiasi aspetto dell'apprendimento permanente;
- h) alle associazioni che operano nel settore dell'apprendimento permanente, comprese le associazioni di studenti, persone in formazione, allievi, insegnanti, genitori e discenti adulti;
- i) ai centri e agli enti di ricerca che si occupano delle tematiche dell'apprendimento permanente;
- j) alle organizzazioni senza fini di lucro, agli organismi di volontariato e alle organizzazioni non governative (ONG).

Articolo 5 - Azioni comunitarie

1. Il programma di apprendimento permanente comprende il sostegno alle azioni di seguito elencate:

- a) la mobilità dei singoli coinvolti nell'apprendimento permanente;
- b) i partenariati bilaterali e multilaterali;
- c) i progetti multilaterali, soprattutto finalizzati alla promozione della qualità nei sistemi di istruzione e formazione mediante il trasferimento transnazionale dell'innovazione;
- d) i progetti unilaterali e nazionali;
- e) i progetti e le reti multilaterali;
- f) l'osservazione e l'analisi delle politiche e dei sistemi afferenti all'apprendimento permanente, l'elaborazione e il costante miglioramento di materiale di riferimento, compresi sondaggi, statistiche, analisi e indicatori, l'azione volta a sostenere la trasparenza e il riconoscimento delle qualifiche e del curriculum precedente, nonché l'azione volta a sostenere la cooperazione in tema di garanzia della qualità;
- g) sovvenzioni di funzionamento destinate a sostenere

talune spese di funzionamento e amministrative di istituzioni e associazioni operanti nel settore oggetto del programma di apprendimento permanente;

- h) altre iniziative volte a promuovere gli obiettivi del programma di apprendimento permanente («misure di accompagnamento»).

2. Può essere concesso un sostegno comunitario per visite preparatorie connesse a una qualsiasi delle azioni previste dal presente articolo.

3. La Commissione può organizzare seminari, convegni o riunioni in grado di agevolare l'attuazione del programma di apprendimento permanente e svolgere appropriate azioni di informazione, pubblicazione e diffusione, nonché azioni per promuovere la sensibilizzazione al programma nonché intraprendere il monitoraggio e la valutazione del programma.

4. Le azioni di cui al presente articolo possono essere attuate mediante inviti a presentare proposte, gare d'appalto o direttamente dalla Commissione.

Articolo 6 - Compiti della Commissione e degli Stati membri

1. La Commissione assicura l'effettiva ed efficace realizzazione delle azioni comunitarie previste dal programma di apprendimento permanente.

2. Gli Stati membri:

- a) pongono in essere le iniziative necessarie per garantire il regolare funzionamento del programma di apprendimento permanente a livello nazionale, coinvolgendo, conformemente alle prassi e legislazioni nazionali, tutte le parti interessate agli aspetti dell'apprendimento permanente;
- b) istituiscono oppure designano e controllano una struttura idonea (agenzie nazionali) incaricata della gestione

coordinata, anche in termini di gestione di bilancio, dell'attuazione delle azioni del programma di apprendimento permanente a livello nazionale, conformemente alle disposizioni dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e dell'articolo 38 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, secondo i criteri seguenti:

- i) un'organizzazione istituita o designata quale agenzia nazionale ha personalità giuridica o è parte di un ente con personalità giuridica ed è disciplinata dalla legge dello Stato membro interessato. Un ministero non può essere designato quale agenzia nazionale;
- ii) ogni agenzia nazionale deve disporre di un organico sufficiente per assolvere i propri compiti, che sia in possesso delle competenze professionali e linguistiche idonee al lavoro in un contesto di cooperazione internazionale nel campo dell'istruzione e della formazione;
- iii) essa deve disporre di un'infrastruttura idonea, soprattutto sotto il profilo informatico e delle comunicazioni;
- iv) deve operare in un contesto amministrativo che le consenta di svolgere i propri compiti in modo soddisfacente e di evitare conflitti di interesse;
- v) deve essere in condizioni tali da applicare le regole di gestione finanziaria e le condizioni contrattuali stabilite a livello comunitario;
- vi) deve offrire garanzie finanziarie adeguate, prestate preferibilmente da un'autorità pubblica, e la sua capacità di gestione deve essere adeguata rispetto all'entità dei fondi comunitari che sarà chiamata a gestire;
- c) sono responsabili della buona gestione, da parte delle agenzie nazionali di cui alla lettera b), degli stanziamenti trasferiti alle agenzie nazionali a sostegno dei progetti. Sono in particolare responsabili del rispetto, da parte delle citate agenzie nazionali, dei principi di trasparenza, parità di trattamento e prevenzione del doppio finanziamento tramite altre fonti di fondi comunitari e

- dell'obbligo di controllare i progetti e recuperare eventuali fondi che i beneficiari siano tenuti a rimborsare;
- d) pongono in essere le iniziative necessarie per garantire la revisione contabile e la sorveglianza finanziaria adeguate nei confronti delle agenzie nazionali di cui alla lettera b). In particolare:
- i) prima che l'agenzia nazionale inizi l'attività, gli Stati membri forniscono alla Commissione le necessarie garanzie attestanti l'esistenza, la pertinenza e il buon funzionamento all'interno dell'agenzia, secondo le regole della sana gestione finanziaria, delle procedure da applicare, dei sistemi di controllo, dei sistemi contabili e delle procedure relative all'aggiudicazione degli appalti e alla concessione di sovvenzioni;
 - ii) forniscono ogni anno alla Commissione una dichiarazione che attesti l'affidabilità delle procedure e dei sistemi finanziari delle agenzie nazionali e la correttezza dei conti;
- e) sono responsabili dei fondi non recuperati laddove, in caso di irregolarità, negligenza o frode imputabile a un'agenzia nazionale istituita o designata a norma della lettera b), la Commissione non possa integralmente recuperare le somme ad essa dovute dall'agenzia nazionale;
- f) designano su richiesta della Commissione le istituzioni od organizzazioni che forniscono opportunità di sapere o le tipologie di tali istituzioni od organizzazioni che possono essere ammesse a partecipare al programma di apprendimento permanente nel rispettivo territorio;
- g) cercano di adottare tutte le misure atte ad eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi al corretto funzionamento del programma di apprendimento permanente;
- h) pongono in essere iniziative atte a garantire la realizzazione, a livello nazionale, delle potenziali sinergie con altri programmi e strumenti finanziari comunitari e con altri programmi pertinenti attivati nello Stato membro interessato.
3. La Commissione assicura, in collaborazione con gli Stati membri:
- a) la transizione tra le azioni svolte nell'ambito dei precedenti programmi relativi ai settori dell'istruzione, della formazione e dell'apprendimento permanente e le azioni da realizzare nell'ambito del programma di apprendimento permanente;
 - b) l'idonea tutela degli interessi finanziari delle Comunità, in particolare mediante l'introduzione di misure effettive, proporzionali e dissuasive, nonché di controlli e sanzioni di carattere amministrativo;
 - c) l'ampia campagna di informazione, la pubblicità ed il seguito in relazione alle azioni sostenute nel quadro del programma di apprendimento permanente;
 - d) la raccolta, l'analisi ed il trattamento dei dati disponibili richiesti per misurare i risultati e gli effetti del programma nonché per controllare e valutare le attività di cui all'articolo 15;
 - e) la diffusione dei risultati della precedente generazione di programmi relativi all'istruzione e alla formazione nonché del presente programma di apprendimento permanente.
- Articolo 7 - Partecipazione di paesi terzi*
1. Il programma di apprendimento permanente è aperto alla partecipazione:
- a) dei paesi EFTA membri del SEE, conformemente alle condizioni previste dall'accordo SEE;
 - b) dei paesi candidati nei cui confronti si applichi una strategia di preadesione, conformemente ai principi generali e alle condizioni e termini generali stabiliti negli accordi quadro conclusi con tali paesi per la loro partecipazione ai programmi comunitari;
 - c) dei paesi dei Balcani occidentali, conformemente alle disposizioni da definire con detti paesi a seguito della conclusione di accordi quadro che prevedono la loro partecipazione a programmi comunitari;
 - d) della Confederazione svizzera, in forza di un accordo bilaterale da concludere con tale paese.

2. L'attività chiave 1 del programma Jean Monnet di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), è aperta anche agli istituti di istruzione superiore di qualsiasi paese terzo.

3. I paesi terzi che partecipano al programma di apprendimento permanente sono soggetti a tutti gli obblighi e adempiono tutti i compiti previsti a carico degli Stati membri dalla presente decisione.

Articolo 8 - Cooperazione internazionale

La Commissione può, nel quadro del programma di apprendimento permanente e conformemente all'articolo 9, cooperare con paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti, in particolare il Consiglio d'Europa, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO).

Capo II - Attuazione del programma di apprendimento permanente

Articolo 9 - Misure di attuazione

1. Le misure necessarie all'attuazione del programma di apprendimento permanente sono adottate dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2, per quanto concerne le materie di seguito elencate:

- a) il programma di lavoro annuale, incluse le priorità;
- b) gli stanziamenti annuali e la ripartizione dei fondi tra i sottoprogrammi e nell'ambito degli stessi;
- c) gli orientamenti generali per l'attuazione dei sottoprogrammi (incluse le decisioni che riguardano la natura delle azioni, la loro durata e il livello di finanziamento), i criteri e le procedure di selezione;
- d) le proposte della Commissione per la selezione delle candidature per i progetti e le reti multilaterali di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettere b) e c);

- e) le proposte della Commissione per la selezione delle candidature per le azioni previste all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), non contemplate dalla lettera d) del presente paragrafo né dalle lettere f), g) e h) dell'articolo 5, paragrafo 1, per cui il sostegno comunitario proposto supera 1 milione di EUR;
- f) la definizione dei ruoli e delle responsabilità rispettive della Commissione, degli Stati membri e delle agenzie nazionali per quanto riguarda la procedura incentrata sulle agenzie nazionali illustrata nell'allegato;
- g) la ripartizione dei fondi fra gli Stati membri per le azioni che devono essere gestite attraverso la procedura incentrata sulle agenzie nazionali illustrata nell'allegato;
- h) le modalità volte a garantire la coerenza interna del programma di apprendimento permanente;
- i) le modalità di controllo e valutazione del programma di apprendimento permanente e dei sottoprogrammi nonché di diffusione e trasferimento dei risultati.

2. Le misure necessarie all'attuazione di tutte le altre materie disciplinate, diverse da quelle elencate al paragrafo 1, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 3.

Articolo 10 - Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato (di seguito «il comitato»).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

5. Gli Stati membri non possono essere rappresentati da persone che lavorano alle dipendenze delle agenzie nazionali di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), o che rivestono responsabilità operative presso le medesime.

Articolo 11 - Parti sociali

1. Ogniquale volta il comitato venga consultato su qualsiasi questione concernente l'applicazione della presente decisione in rapporto ai temi dell'istruzione e della formazione professionali, i rappresentanti delle parti sociali nominati dalla Commissione su proposta delle parti sociali europee possono partecipare ai lavori del comitato in qualità di osservatori.

Il numero di tali osservatori è pari a quello dei rappresentanti degli Stati membri.

2. Tali osservatori hanno diritto di chiedere che la loro posizione sia iscritta nel verbale della riunione del comitato.

Articolo 12 - Politiche orizzontali

Nel dare attuazione al programma di apprendimento permanente occorre garantire che esso contribuisca appieno alla promozione delle politiche orizzontali della Comunità, in particolare:

- a) favorendo la sensibilizzazione in merito all'importanza della diversità culturale e linguistica e della multiculturalità in Europa e in merito all'esigenza di combattere il razzismo, i pregiudizi e la xenofobia;
- b) tenendo conto dei discenti con bisogni speciali e contribuendo soprattutto a favorire la loro integrazione nei sistemi ordinari di istruzione e formazione;
- c) promuovendo la parità tra uomini e donne e contribuendo a combattere tutte le forme di discriminazione fondate sul sesso, sulla razza o sull'origine etnica, sulla

religione o sulle convinzioni personali, sugli handicap, sull'età o sull'orientamento sessuale.

Articolo 13 - Coerenza e complementarità con altre politiche

1. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, garantisce la coerenza e la complementarità globali con il programma «Istruzione e formazione 2010» e con altre politiche, azioni e strumenti comunitari pertinenti, in particolare con quelli nel settore della cultura, dei media, della gioventù, della ricerca e dello sviluppo, dell'occupazione, del riconoscimento delle qualifiche, dell'impresa, dell'ambiente, delle TIC e con il programma statistico comunitario.

La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, assicura un collegamento efficace tra il programma di apprendimento permanente e i programmi e le azioni nel settore dell'istruzione e della formazione condotti nel quadro degli strumenti comunitari di preadesione, di altre forme di cooperazione con i paesi terzi e delle organizzazioni internazionali competenti.

2. La Commissione tiene regolarmente informato il comitato in merito alle altre pertinenti iniziative comunitarie intraprese nel settore dell'apprendimento permanente, ivi compresa la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali.

3. Nell'attuare le azioni inerenti al programma di apprendimento permanente la Commissione e gli Stati membri tengono conto delle priorità stabilite negli orientamenti integrati adottati dal Consiglio in materia d'occupazione nell'ambito del partenariato di Lisbona per la crescita e l'occupazione.

4. La Commissione si impegna a sviluppare, in collaborazione con le parti sociali europee, un adeguato coordinamento tra il programma di apprendimento permanente e il dialogo sociale a livello comunitario, compreso quello nei diversi

settori dell'economia.

5. Nel dare attuazione al programma di apprendimento permanente la Commissione si avvale, laddove opportuno, dell'assistenza del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) nei settori di competenza di quest'ultimo e secondo le modalità stabilite nel regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio¹. Laddove opportuno la Commissione può avvalersi altresì del sostegno della Fondazione europea per la formazione professionale nei limiti del mandato di quest'ultima e secondo le modalità stabilite nel regolamento (CEE) n. 1360/90 del Consiglio².

6. La Commissione informa periodicamente il comitato consultivo per la formazione professionale sugli sviluppi nel settore dell'istruzione e della formazione professionali.

Capo III - Disposizioni finanziarie — Valutazione

Articolo 14 - Finanziamenti

1. La dotazione finanziaria indicativa per l'attuazione della presente decisione per il periodo di 7 anni con inizio 1° gennaio 2007 è pari a 6 970 000 000 di EUR. All'interno di questa dotazione gli importi da stanziare a titolo dei programmi Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci e Grundtvig non sono inferiori a quelli stabiliti alla sezione B, punto 11, dell'allegato. La Commissione può modificare tali stanziamenti secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

2. Una percentuale pari al massimo all'1 % degli stanziamenti del programma di apprendimento permanente può essere utilizzata per sostenere la partecipazione di partner di paesi terzi, che non partecipino al programma di apprendimento permanente in virtù delle disposizioni dell'articolo 7, ad azioni di partenariato, progettuali e di rete organizzate nel quadro del programma di apprendimento permanente.

¹ GU L 39 del 13.2.1975, pag. 1.

² GU L 131 del 23.5.1990, pag. 1.

3. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti del quadro finanziario.

Articolo 15 - Monitoraggio e valutazione

1. Il programma di apprendimento permanente è oggetto di monitoraggio e valutazione periodici effettuati dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri per quanto riguarda i suoi obiettivi.

2. Il programma di apprendimento permanente è periodicamente oggetto di valutazioni esterne indipendenti predisposte dalla Commissione, la quale pubblica statistiche periodiche per controllare i progressi.

3. I risultati del monitoraggio e della valutazione del programma di apprendimento permanente e della precedente generazione di programmi relativi all'istruzione e alla formazione sono presi in considerazione al momento dell'attuazione del programma.

4. Rispettivamente entro il 30 giugno 2010 ed entro il 30 giugno 2015 gli Stati membri trasmettono alla Commissione relazioni sulla realizzazione e sull'impatto del programma di apprendimento permanente.

5. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni:

- a) entro il 31 marzo 2011 una relazione di valutazione intermedia sugli aspetti qualitativi e quantitativi della realizzazione del programma di apprendimento permanente inclusa un'analisi dei risultati;
- b) entro il 31 dicembre 2011 una comunicazione sul proseguimento del programma di apprendimento permanente;
- c) entro il 31 marzo 2016 una relazione di valutazione ex post.

TITOLO II - SOTTOPROGRAMMI

Capo I - Programma Comenius

Articolo 16 - Accesso al programma Comenius

Nel quadro del programma di apprendimento permanente il programma Comenius si rivolge:

- a) agli allievi dell'istruzione scolastica fino al termine degli studi secondari superiori;
- b) agli istituti scolastici indicati dagli Stati membri;
- c) al personale docente e altro personale di tali istituti scolastici;
- d) alle associazioni, alle organizzazioni senza scopo di lucro, alle ONG e ai rappresentanti dei soggetti coinvolti nell'istruzione scolastica;
- e) alle persone e agli organismi responsabili dell'organizzazione e dell'erogazione dell'istruzione a livello locale, regionale e nazionale;
- f) ai centri e agli istituti di ricerca che si occupano delle tematiche dell'apprendimento permanente;
- g) agli istituti di istruzione superiore;
- h) agli organismi che forniscono servizi di orientamento, consulenza e informazione relativi a qualsivoglia aspetto dell'apprendimento permanente.

Articolo 17 - Obiettivi del programma Comenius

1. Oltre agli obiettivi del programma di apprendimento permanente enunciati nell'articolo 1, il programma Comenius si prefigge i seguenti obiettivi specifici:

- a) sviluppare, tra i giovani e il personale docente, la conoscenza e la comprensione della diversità culturale e linguistica europea e del suo valore;
- b) aiutare i giovani ad acquisire le competenze di base necessarie per la vita e le competenze necessarie ai fini dello sviluppo personale, della successiva occupazione

e della cittadinanza europea attiva.

2. Gli obiettivi operativi del programma Comenius sono i seguenti:

- a) migliorare la qualità e aumentare il volume della mobilità degli scambi di allievi e personale docente nei vari Stati membri;
- b) migliorare la qualità e aumentare il volume dei partenariati tra istituti scolastici di vari Stati membri, in modo da coinvolgere in attività educative congiunte almeno 3 milioni di allievi nel corso della durata del programma;
- c) incoraggiare l'apprendimento di lingue straniere moderne;
- d) promuovere lo sviluppo, nel campo dell'apprendimento permanente, di contenuti, servizi, soluzioni pedagogiche e prassi innovativi basati sulle TIC;
- e) migliorare la qualità e la dimensione europea della formazione degli insegnanti;
- f) migliorare le metodologie pedagogiche e la gestione scolastica.

Articolo 18 - Azioni del programma Comenius

1. Il programma Comenius può sostenere le seguenti azioni:

- a) la mobilità delle persone di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a). Nel predisporre o sostenere l'organizzazione di tale mobilità vengono adottate le misure preparatorie necessarie e si garantisce che ai singoli in mobilità siano offerti una supervisione, una consulenza e un sostegno adeguati.
Detta mobilità può comprendere:
 - i) scambi di allievi e personale;
 - ii) mobilità nelle scuole per gli allievi e tirocini presso istituti scolastici o imprese per il personale docente;
 - iii) partecipazione di insegnanti e di altro personale docente a corsi di formazione;

- iv) visite di studio e di preparazione connesse alle attività di mobilità, partenariato, progetto o rete;
- v) assistentati per insegnanti e potenziali insegnanti;
- b) lo sviluppo dei partenariati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), tra:
- i) scuole con la finalità di sviluppare progetti di apprendimento comuni per gli allievi e i loro insegnanti («partenariati scolastici Comenius»);
- ii) organizzazioni responsabili di ogni aspetto dell'istruzione scolastica, al fine di stimolare la cooperazione interregionale compresa quella fra regioni frontaliere («partenariati Comenius-Regio»);
- c) i progetti multilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), tra cui possono figurare i progetti finalizzati a:
- i) sviluppare, promuovere e diffondere le migliori prassi nel settore dell'istruzione, compresi nuovi metodi o materiali didattici;
- ii) acquisire o scambiare esperienze su sistemi di informazione o di orientamento particolarmente consoni ai discenti, ai docenti e ad altro personale destinatari del programma Comenius;
- iii) elaborare, promuovere e diffondere nuovi corsi o nuovi contenuti didattici per la formazione degli insegnanti;
- d) le reti multilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), tra cui possono figurare le reti finalizzate a:
- i) sviluppare l'istruzione nella disciplina o nel settore tematico di attività della rete, a vantaggio della rete medesima e più in generale dell'istruzione;
- ii) acquisire e diffondere le buone prassi e l'innovazione pertinenti;
- iii) fornire un sostegno, in termini di contenuti, a progetti e partenariati istituiti da altri soggetti;
- iv) promuovere lo sviluppo dell'analisi dei bisogni e delle sue applicazioni pratiche nell'ambito dell'istruzione scolastica;
- e) altre iniziative volte a promuovere gli obiettivi del programma Comenius, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera h) («misure di accompagnamento»).
2. I dettagli operativi delle azioni di cui al paragrafo 1 sono decisi secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2.
- Articolo 19 - Importi stanziati per il programma Comenius*
- Almeno l'80 % degli importi stanziati per il programma Comenius è destinato a sostenere la mobilità di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), e i partenariati Comenius di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b).
- Capo II - Programma Erasmus**
- Articolo 20 - Accesso al programma Erasmus*
- Nel quadro del programma di apprendimento permanente il programma Erasmus si rivolge:
- a) agli studenti e alle persone in formazione che seguono un qualsiasi tipo di istruzione e formazione terziaria;
- b) agli istituti di istruzione superiore indicati dagli Stati membri;
- c) al personale docente, formatori e altro personale di tali istituti;
- d) alle associazioni e ai rappresentanti dei soggetti coinvolti nell'istruzione superiore, comprese le pertinenti associazioni degli studenti, delle università e degli insegnanti/formatori;
- e) alle imprese, alle parti sociali e agli altri rappresentanti del mondo del lavoro;
- f) agli organismi pubblici e privati, comprese le organizzazioni senza scopo di lucro e le ONG, responsabili dell'organizzazione e dell'erogazione dell'istruzione e della formazione a livello locale, regionale e nazionale;
- g) ai centri e agli istituti di ricerca che si occupano delle tematiche dell'apprendimento permanente;
- h) agli organismi che forniscono servizi di orientamento, consulenza e informazione relativi a qualsivoglia aspetto dell'apprendimento permanente.

Articolo 21 - Obiettivi del programma Erasmus

1. Oltre agli obiettivi del programma di apprendimento permanente enunciati nell'articolo 1, il programma Erasmus si prefigge i seguenti obiettivi specifici:

- a) sostenere la realizzazione di uno spazio europeo dell'istruzione superiore;
- b) rafforzare il contributo fornito al processo di innovazione dall'istruzione superiore e dall'istruzione professionale avanzata.

2. Gli obiettivi operativi del programma Erasmus sono i seguenti:

- a) migliorare la qualità e aumentare il volume della mobilità di studenti e personale docente in tutta Europa, in modo da contribuire a raggiungere entro il 2012 la partecipazione di almeno tre milioni di persone alla mobilità studentesca nel quadro del programma Erasmus e dei programmi che lo hanno preceduto;
- b) migliorare la qualità e aumentare il volume della cooperazione multilaterale tra gli istituti di istruzione superiore in Europa;
- c) accrescere il livello di trasparenza e compatibilità tra le qualifiche dell'istruzione superiore e dell'istruzione professionale avanzata conseguite in Europa;
- d) migliorare la qualità e aumentare il volume della cooperazione tra gli istituti di istruzione superiore e le imprese;
- e) favorire lo sviluppo di prassi innovative nell'istruzione e nella formazione a livello terziario nonché il loro trasferimento, anche da un paese partecipante ad altri;
- f) promuovere lo sviluppo, nel campo dell'apprendimento permanente, di contenuti, servizi, soluzioni pedagogiche e prassi innovativi basati sulle TIC.

Articolo 22 - Azioni del programma Erasmus

1. Il programma Erasmus può sostenere le seguenti azioni:

- a) la mobilità delle persone di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a). Detta mobilità può comprendere:
 - i) la mobilità degli studenti ai fini di studio o di una formazione presso istituti di istruzione superiore degli Stati membri, nonché i tirocini presso imprese, centri di formazione, centri di ricerca o altre organizzazioni;
 - ii) la mobilità del personale docente di istituti di istruzione superiore finalizzata all'insegnamento o alla propria formazione presso un istituto partner all'estero;
 - iii) la mobilità di altro personale degli istituti di istruzione superiore, nonché di personale di aziende per attività di formazione o insegnamento;
 - iv) programmi intensivi Erasmus organizzati su base multilaterale.

Si può altresì fornire sostegno agli istituti di istruzione superiore o alle imprese di provenienza e di accoglienza, affinché la qualità dell'azione sia garantita in ogni fase del regime mobilità, compresi i corsi di lingua preparatori e di aggiornamento;

- b) i progetti multilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), dedicati tra l'altro all'innovazione, alla sperimentazione e allo scambio di buone prassi nei settori citati tra gli obiettivi specifici e operativi;
- c) le reti multilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), gestite da consorzi di istituti di istruzione superiore e aventi carattere monodisciplinare o interdisciplinare («reti tematiche Erasmus»), il cui obiettivo sia lo sviluppo di nuovi concetti di apprendimento e di nuove competenze. Tali reti possono comprendere inoltre rappresentanti di altri organismi pubblici o di imprese o associazioni;
- d) altre iniziative volte a promuovere gli obiettivi del programma Erasmus, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera h) («misure di accompagnamento»).

2. Le persone fisiche che beneficiano della mobilità a norma del paragrafo 1, lettera a), punto i) («studenti Erasmus») sono:

- a) studenti di istituti di istruzione superiore, iscritti almeno al secondo anno, che trascorrono un periodo di studio in un altro Stato membro nel quadro dell'azione di mobilità del programma Erasmus, indipendentemente dalla concessione di un contributo finanziario nel quadro di detto programma. Tali periodi di studio sono interamente riconosciuti in forza degli accordi interistituzionali tra l'istituto di provenienza e quello di accoglienza. Gli istituti di accoglienza non impongono tasse d'iscrizione a tali studenti;
- b) studenti iscritti a programmi di master congiunti e impegnati nella mobilità;
- c) studenti di istituti di istruzione superiore che partecipano a tirocini.

3. I dettagli operativi delle azioni di cui al paragrafo 1 sono decisi secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

Articolo 23 - Importi stanziati per il programma Erasmus

Almeno l'80 % degli importi stanziati per il programma Erasmus è destinato a sostenere la mobilità di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a).

Capo III - Programma Leonardo da Vinci

Articolo 24 - Accesso al programma Leonardo da Vinci

Nel quadro del programma di apprendimento permanente il programma Leonardo da Vinci si rivolge:

- a) a coloro che seguono un qualsiasi tipo di istruzione e formazione professionale eccettuato il terzo livello;
- b) alle persone presenti sul mercato del lavoro;
- c) alle istituzioni od organizzazioni che forniscono opportunità di sapere nei settori contemplati dal programma

- Leonardo da Vinci;
- d) al personale docente, formatori e altro personale operante presso tali istituzioni o organizzazioni;
- e) alle associazioni e ai rappresentanti dei soggetti coinvolti nell'istruzione e formazione professionale, comprese le associazioni delle persone in formazione, dei genitori e degli insegnanti;
- f) alle imprese, parti sociali e agli altri rappresentanti del mondo del lavoro, comprese le camere di commercio e altre organizzazioni professionali;
- g) agli organismi che forniscono servizi di orientamento, consulenza e informazione connessi a qualsiasi aspetto dell'apprendimento permanente;
- h) alle persone e agli organismi responsabili, a livello locale, regionale e nazionale, dei sistemi e delle politiche riguardanti qualsiasi aspetto dell'istruzione e formazione professionale;
- i) ai centri e agli istituti di ricerca che si occupano delle tematiche dell'apprendimento permanente;
- j) agli istituti di istruzione superiore;
- k) agli organismi senza scopo di lucro, agli organismi di volontariato e alle ONG.

Articolo 25 - Obiettivi del programma Leonardo da Vinci

1. Oltre agli obiettivi del programma di apprendimento permanente enunciati all'articolo 1, il programma Leonardo da Vinci si prefigge i seguenti obiettivi specifici:

- a) sostenere coloro che partecipano ad attività di formazione e formazione continua nell'acquisizione e utilizzazione di conoscenze, competenze e qualifiche per facilitare lo sviluppo personale, l'occupabilità e la partecipazione al mercato del lavoro europeo;
- b) sostenere il miglioramento della qualità e l'innovazione nei sistemi, negli istituti e nelle prassi di istruzione e formazione professionale;
- c) incrementare l'attrattiva dell'istruzione e della formazio-

ne professionale e della mobilità per datori di lavoro e singoli ed agevolare la mobilità delle persone in formazione che lavorano.

2. Gli obiettivi operativi del programma Leonardo da Vinci sono i seguenti:

- a) migliorare la qualità e aumentare il volume della mobilità, in tutta Europa, delle persone coinvolte nell'istruzione e formazione professionale iniziali e nella formazione continua, in modo che entro la fine del programma di apprendimento permanente i tirocini in azienda aumentino raggiungendo almeno il numero di 80 000 unità l'anno;
- b) migliorare la qualità e aumentare il volume della cooperazione tra istituti od organizzazioni che offrono opportunità di apprendimento, imprese, parti sociali e altri organismi pertinenti in tutta Europa;
- c) agevolare lo sviluppo di prassi innovative nel settore dell'istruzione e formazione professionale, eccettuato il terzo livello, e il trasferimento di queste prassi anche da un paese partecipante agli altri;
- d) migliorare la trasparenza e il riconoscimento delle qualifiche e delle competenze, comprese quelle acquisite attraverso l'apprendimento non formale e informale;
- e) incoraggiare l'apprendimento di lingue straniere moderne;
- f) promuovere lo sviluppo, nel campo dell'apprendimento permanente, di contenuti, servizi, soluzioni pedagogiche e prassi innovativi basati sulle TIC.

Articolo 26 - Azioni del programma Leonardo da Vinci

1. Il programma Leonardo da Vinci può sostenere le seguenti azioni:

- a) la mobilità dei singoli di cui all'articolo 5, paragrafo 1,

lettera a). Nel predisporre o sostenere l'organizzazione di tale mobilità vengono adottate le misure preparatorie necessarie, tra cui la preparazione linguistica, e si garantisce che ai singoli in mobilità siano offerti una supervisione e un sostegno adeguati. Detta mobilità può comprendere:

- i) i tirocini transnazionali presso imprese o in istituti di formazione;
- ii) i tirocini e gli scambi finalizzati ad un ulteriore sviluppo professionale dei formatori e dei consulenti di orientamento, nonché dei responsabili degli istituti di formazione e della programmazione della formazione e dell'orientamento professionale all'interno delle imprese;
- b) i partenariati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), incentrati su temi di interesse reciproco per le organizzazioni partecipanti;
- c) i progetti multilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), in particolare quei progetti, volti a migliorare i sistemi di formazione puntando sul trasferimento dell'innovazione, che adattino alle esigenze nazionali (sotto i profili linguistico, culturale e giuridico) i prodotti e i processi innovativi sviluppati in contesti diversi;
- d) i progetti multilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), volti a migliorare i sistemi di formazione puntando sullo sviluppo dell'innovazione e delle buone prassi;
- e) le reti tematiche di esperti e le organizzazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), che si occupano di temi specifici connessi all'istruzione e alla formazione professionale;
- f) altre iniziative volte a promuovere gli obiettivi del programma Leonardo da Vinci, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera h) («misure di accompagnamento»).

2. I dettagli operativi di tali azioni sono decisi secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

Articolo 27 - Importi stanziati per il programma Leonardo da Vinci

Almeno il 60 % degli importi stanziati per il programma Leonardo da Vinci è destinato a sostenere la mobilità di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettere a) e b).

Capo IV - Programma Grundtvig

Articolo 28 - Accesso al programma Grundtvig

Nel quadro del programma di apprendimento permanente il programma Grundtvig si rivolge:

- a) ai discenti inseriti nell'istruzione degli adulti;
- b) agli istituti od organizzazioni che offrono opportunità di apprendimento operanti nel settore dell'istruzione degli adulti;
- c) ai docenti e al personale di altro tipo operanti presso tali istituti od organizzazioni;
- d) agli istituti che si occupano della formazione iniziale o continua del personale impegnato nell'istruzione degli adulti;
- e) alle associazioni e ai rappresentanti dei soggetti coinvolti nell'istruzione degli adulti, comprese le associazioni dei discenti e degli insegnanti;
- f) agli organismi che forniscono servizi di orientamento, consulenza e informazione connessi a qualsiasi aspetto dell'apprendimento permanente;
- g) alle persone e agli organismi responsabili, a livello locale, regionale e nazionale, dei sistemi e delle politiche riguardanti qualsiasi aspetto dell'istruzione degli adulti;
- h) ai centri e agli istituti di ricerca che si occupano di tematiche relative all'apprendimento permanente;
- i) alle imprese;
- j) alle organizzazioni senza scopo di lucro, agli organismi di volontariato e alle ONG;
- k) agli istituti di istruzione superiore.

Articolo 29 - Obiettivi del programma Grundtvig

1. Oltre agli obiettivi del programma di apprendimento permanente enunciati all'articolo 1, il programma Grundtvig si prefigge i seguenti obiettivi specifici:

- a) rispondere alla sfida educativa posta dall'invecchiamento della popolazione europea;
- b) contribuire a offrire agli adulti percorsi per migliorare le loro conoscenze e competenze.

2. Gli obiettivi operativi del programma Grundtvig sono i seguenti:

- a) migliorare la qualità e l'accessibilità della mobilità, in tutta Europa, dei singoli coinvolti nell'istruzione degli adulti e aumentare il volume, in modo che entro il 2013 venga sostenuta la mobilità annua di almeno 7 000 persone coinvolte nell'istruzione degli adulti;
- b) migliorare la qualità e aumentare il volume della cooperazione tra le organizzazioni coinvolte nell'istruzione degli adulti in tutta Europa;
- c) prestare assistenza alle persone appartenenti a gruppi sociali vulnerabili e a contesti sociali marginali, soprattutto agli anziani e a coloro che hanno lasciato gli studi senza aver acquisito qualifiche di base, per offrire loro opportunità alternative di accesso all'istruzione degli adulti;
- d) agevolare lo sviluppo di prassi innovative nel settore dell'istruzione degli adulti e il trasferimento di queste prassi anche da un paese partecipante agli altri;
- e) promuovere lo sviluppo, nel campo dell'apprendimento permanente, di contenuti, servizi, soluzioni pedagogiche e prassi innovativi basati sulle TIC;
- f) migliorare le metodologie pedagogiche e la gestione delle organizzazioni operanti nel campo dell'istruzione degli adulti.

Articolo 30 - Azioni del programma Grundtvig

1. Il programma Grundtvig può sostenere le seguenti azioni:

- a) la mobilità delle persone di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a). Nel predisporre o sostenere l'organizzazione di tale mobilità vengono adottate le misure preparatorie necessarie e si garantisce che ai singoli in mobilità siano offerti una supervisione e un sostegno adeguati. Detta mobilità può comprendere visite, assistentati e scambi destinati alle persone coinvolte nell'istruzione degli adulti di tipo formale e non formale, inclusi la formazione e lo sviluppo professionale del personale impegnato nell'istruzione degli adulti, specialmente in sinergia con i partenariati e i progetti;
- b) i partenariati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), denominati «partenariati di apprendimento Grundtvig», che puntano a temi di interesse reciproco per le organizzazioni partecipanti;
- c) i progetti multilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), volti a migliorare i sistemi di istruzione degli adulti mediante lo sviluppo e il trasferimento dell'innovazione e delle buone prassi;
- d) le reti tematiche di esperti e le organizzazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), denominate «reti Grundtvig», impegnate in particolare a:
 - i) sviluppare l'istruzione degli adulti nella disciplina, nel settore tematico o sotto il profilo gestionale propri dell'attività della rete;
 - ii) individuare, migliorare e diffondere le buone prassi e l'innovazione pertinenti;
 - iii) fornire un sostegno, in termini di contenuti, a progetti e partenariati istituiti da altri soggetti e agevolare l'interattività tra detti progetti e partenariati;
 - iv) favorire lo sviluppo dell'analisi dei bisogni e della garanzia della qualità nell'ambito dell'istruzione degli adulti;
- e) altre iniziative volte a promuovere gli obiettivi del programma Grundtvig, di cui all'articolo 5, paragrafo 1,

lettera h) («misure di accompagnamento»).

2. I dettagli operativi di tali azioni sono decisi secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

Articolo 31 - Importi stanziati per il programma Grundtvig

Almeno il 55 % degli importi stanziati per il programma Grundtvig è destinato a sostenere la mobilità e i partenariati di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettere a) e b).

Capo V - Programma trasversale

Articolo 32 - Obiettivi del programma trasversale

1. Oltre agli obiettivi enunciati all'articolo 1, il programma trasversale si prefigge i seguenti obiettivi specifici:

- a) promuovere la cooperazione europea in settori rientranti in due o più sottoprogrammi settoriali;
- b) promuovere la qualità e la trasparenza dei sistemi di istruzione e formazione degli Stati membri.

2. Il programma trasversale si prefigge i seguenti obiettivi operativi:

- a) sostenere, a livello europeo, la definizione di politiche e la cooperazione nel campo dell'apprendimento permanente, in particolare nel quadro del processo di Lisbona e del programma di lavoro «Istruzione e formazione 2010», nonché dei processi di Bologna e Copenaghen e di quelli che li seguiranno;
- b) garantire un'adeguata disponibilità di dati, statistiche e analisi confrontabili, su cui fondare la definizione delle politiche nel campo dell'apprendimento permanente, nonché monitorare i progressi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi fissati nel campo dell'apprendimento permanente e individuare i settori

su cui concentrare l'attenzione;

- c) promuovere l'apprendimento delle lingue e sostenere la diversità linguistica negli Stati membri;
- d) sostenere lo sviluppo, nel campo dell'apprendimento permanente, di contenuti, servizi, soluzioni pedagogiche e prassi innovativi basati sulle TIC;
- e) garantire il riconoscimento, la dimostrazione e l'applicazione in forma opportuna e su vasta scala dei risultati del programma di apprendimento permanente.

Articolo 33 - Azioni del programma trasversale

1. Nel quadro dell'attività chiave di cooperazione politica e innovazione nell'apprendimento permanente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), possono beneficiare di un sostegno le seguenti azioni:

- a) la mobilità delle persone di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), comprese le visite di studio riservate agli esperti e ai funzionari designati dalle autorità nazionali, regionali e locali, ai direttori degli istituti di istruzione e formazione e dei servizi di orientamento e di accreditamento dell'esperienza, nonché alle parti sociali;
- b) i progetti multilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), finalizzati alla preparazione e alla verifica delle proposte politiche sviluppate a livello comunitario e dell'innovazione nell'apprendimento permanente;
- c) le reti multilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), costituite da esperti e/o istituzioni che collaborano su questioni di natura politica. Dette reti possono comprendere:
 - i) le reti tematiche che si occupano di temi connessi ai contenuti dell'apprendimento permanente o alle metodologie e alle politiche dell'apprendimento permanente. Queste reti possono esaminare, scambiare, individuare e analizzare le buone prassi e l'innovazione e presentare proposte per un migliore e più ampio utilizzo di tali prassi negli Stati membri;
 - ii) forum su temi strategici dell'apprendimento perma-

nente;

- d) l'osservazione e l'analisi, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), di politiche e sistemi afferenti all'apprendimento permanente. Questo tipo di azione può esprimersi attraverso:
 - i) studi e ricerche comparate;
 - ii) lo sviluppo di indicatori e indagini statistiche, compreso il sostegno ai lavori svolti in collaborazione con Eurostat nel campo dell'apprendimento permanente;
 - iii) il sostegno al funzionamento della rete Eurydice e il finanziamento dell'unità europea di Eurydice istituita dalla Commissione;
- e) l'azione, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), volta a sostenere la trasparenza e il riconoscimento delle qualifiche e delle competenze, comprese quelle acquisite attraverso l'apprendimento non formale e informale, l'informazione e l'orientamento in merito alla mobilità a fini di apprendimento, nonché la cooperazione sul tema della garanzia della qualità. Possono rientrare in tale azione:
 - i) le reti di organizzazioni che agevolano la mobilità e il riconoscimento, come Euroguidance e i centri nazionali d'informazione sul riconoscimento accademico (NARIC);
 - ii) il sostegno a servizi transnazionali in rete come Ploteus;
 - iii) le attività nel quadro dell'iniziativa Europass, conformemente alla decisione n. 2241/2004/CE;
- f) altre iniziative di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera h) («misure di accompagnamento»), tra cui attività di apprendimento tra pari, volte a promuovere gli obiettivi dell'attività chiave di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a).

2. Nel quadro dell'attività chiave di apprendimento delle lingue di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), possono essere sostenute le seguenti azioni, che intendono rispondere alle esigenze didattiche e di apprendimento riguardanti più di un'area di sottoprogramma:

- a) i progetti multilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), finalizzati tra l'altro allo:
 - i) sviluppo di nuovo materiale per l'apprendimento delle lingue, compresi corsi on line, e di strumenti di verifica delle competenze linguistiche;
 - ii) sviluppo di strumenti e corsi di formazione per insegnanti di lingua, formatori e personale di altro tipo;
- b) le reti multilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), operanti nel campo dell'apprendimento delle lingue e della diversità linguistica;
- c) altre iniziative, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera h), conformi agli obiettivi del programma di apprendimento permanente, comprese le attività volte ad accrescere tra i discenti l'attrattiva dell'apprendimento delle lingue (utilizzando a tal fine i mass media e/o il marketing, le campagne pubblicitarie e d'informazione), come pure le conferenze, gli studi e lo sviluppo di indicatori statistici nel campo dell'apprendimento delle lingue e della diversità linguistica.

3. Nel quadro dell'attività chiave riguardante le TIC di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), possono beneficiare di un sostegno le seguenti azioni, che intendono rispondere alle esigenze didattiche e di apprendimento riguardanti più di un'area di sottoprogramma:

- a) i progetti multilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), finalizzati allo sviluppo e alla diffusione, a seconda dei casi, di metodi, contenuti, servizi e ambienti innovativi;
- b) le reti multilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), finalizzate alla condivisione e allo scambio delle conoscenze, delle esperienze e delle buone prassi;
- c) altre azioni, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), volte a migliorare la politica e la pratica dell'apprendimento permanente. In questa voce possono rientrare i meccanismi di valutazione, osservazione, analisi comparativa e miglioramento della qualità, nonché l'analisi delle tendenze tecnologiche e didattiche.

4. Nel quadro dell'attività chiave di diffusione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), possono beneficiare di un sostegno le seguenti azioni:

- a) i progetti unilaterali e nazionali, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d);
- b) i progetti multilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), volti tra l'altro a:
 - i) sostenere l'utilizzo e l'applicazione di prodotti e processi innovativi;
 - ii) stimolare la cooperazione tra progetti realizzati nello stesso settore;
 - iii) sviluppare buone prassi relative ai metodi di diffusione;
- c) l'elaborazione di materiale di riferimento di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), che può comprendere la raccolta di dati statistici pertinenti e studi nel settore della diffusione, dell'utilizzo dei risultati e dello scambio delle buone prassi.

Capo VI - Programma Jean Monnet

Articolo 34 - Accesso al programma Jean Monnet

Nel quadro del programma di apprendimento permanente il programma Jean Monnet si rivolge:

- a) agli studenti e ai ricercatori che, all'interno e all'esterno della Comunità, si dedicano allo studio dell'integrazione europea in ogni tipo di istruzione superiore;
- b) agli istituti di istruzione superiore all'interno e all'esterno della Comunità riconosciuti nei rispettivi paesi;
- c) ai docenti e al personale di altro tipo di tali istituti;
- d) alle associazioni e ai rappresentanti dei soggetti coinvolti nell'istruzione e formazione all'interno e all'esterno della Comunità;
- e) agli organismi pubblici e privati responsabili dell'organizzazione e dell'erogazione dell'istruzione e della formazione a livello locale, regionale e nazionale;

- f) ai centri e agli enti di ricerca che, all'interno e all'esterno della Comunità, si occupano dei temi connessi all'integrazione europea.

Articolo 35 - Obiettivi del programma Jean Monnet

1. Oltre agli obiettivi del programma di apprendimento permanente enunciati all'articolo 1, il programma Jean Monnet si prefigge i seguenti obiettivi specifici:

- a) stimolare le attività didattiche di ricerca e di riflessione nel settore degli studi sull'integrazione europea;
- b) sostenere l'esistenza di un'opportuna serie di istituzioni e associazioni europee che si concentrano su temi connessi all'integrazione europea e sull'insegnamento e sulla formazione in una prospettiva europea.

2. Il programma Jean Monnet si prefigge i seguenti obiettivi operativi:

- a) stimolare l'eccellenza dell'insegnamento, della ricerca e della riflessione nel campo degli studi sull'integrazione europea negli istituti di istruzione superiore all'interno e all'esterno della Comunità;
- b) rafforzare la conoscenza e la consapevolezza dei temi connessi all'integrazione europea tra gli esperti del mondo accademico e tra i cittadini europei in generale;
- c) sostenere importanti istituti europei che si occupano di temi connessi all'integrazione europea;
- d) sostenere l'esistenza di istituzioni e associazioni europee di elevato profilo operanti nei settori dell'istruzione e della formazione.

Articolo 36 - Azioni del programma Jean Monnet

1. Nel quadro dell'attività chiave di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), possono beneficiare di un sostegno le seguenti azioni:

- a) i progetti unilaterali e nazionali, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), tra cui possono figurare:
 - i) le cattedre, i poli di eccellenza e i moduli didattici Jean Monnet;
 - ii) le associazioni di professori, altro personale docente nell'ambito dell'istruzione superiore e ricercatori che si specializzano nell'integrazione europea;
 - iii) il sostegno ai giovani ricercatori che effettuano studi di specializzazione sull'integrazione europea;
 - iv) le attività di informazione e ricerca relative alla Comunità, finalizzate a promuovere il dibattito e la riflessione sul processo di integrazione europea e ad ampliarne la conoscenza;
- b) i progetti e le reti multilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), compreso l'eventuale sostegno all'istituzione di gruppi di ricerca multilaterali nel campo dell'integrazione europea.

2. Nel quadro dell'attività chiave contemplata all'articolo 3, paragrafo 3, lettera b), le sovvenzioni di funzionamento di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera g), possono essere concesse a sostegno di determinate spese di funzionamento e amministrative delle seguenti istituzioni che perseguono un obiettivo di interesse europeo:

- a) il Collegio d'Europa (campus di Bruges e campus di Natolin);
- b) l'Istituto universitario europeo di Firenze;
- c) l'Istituto europeo di amministrazione pubblica di Maastricht;
- d) l'Accademia di diritto europeo di Treviri;
- e) l'Agenzia europea per lo sviluppo dell'istruzione per gli allievi con bisogni speciali di Middelfart;
- f) il Centro internazionale di formazione europea (CIFE) di Nizza.

3. Nel quadro dell'attività chiave contemplata all'articolo 3, paragrafo 3, lettera c), le sovvenzioni di funzionamento di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera g), possono essere concesse

a sostegno di determinate spese di funzionamento e amministrative di istituzioni o associazioni europee attive nei settori dell'istruzione e della formazione.

4. Le sovvenzioni possono essere concesse su base annuale o possono essere rinnovabili nell'ambito di un accordo quadro di partenariato con la Commissione.

Articolo 37 - Importi stanziati per il programma Jean Monnet

Almeno il 16 % degli importi stanziati per il programma Jean Monnet è destinato a sostenere l'attività chiave di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera a); almeno il 65 % è riservato all'attività chiave di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera b), ed almeno il 19 % è riservato all'attività chiave di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera c).

TITOLO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 38 - Disposizione transitoria

1. Le azioni avviate entro il 31 dicembre 2006 in virtù della decisione 1999/382/CE, della decisione n. 253/2000/CE, della decisione n. 2318/2003/CE, della decisione n. 791/2004/CE o della decisione n. 2241/2004/CE sono gestite conformemente alle disposizioni delle citate decisioni, con l'unica eccezione che i comitati previsti dalle medesime sono sostituiti dal comitato istituito a norma dell'articolo 10 della presente decisione.

2. Conformemente all'articolo 18 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, possono essere messi a disposizione del programma di apprendimento permanente gli stanziamenti corrispondenti alle entrate con destinazione specifica provenienti dalla restituzione di somme indebitamente pagate a norma della decisione n. 1999/382/CE, della decisione n. 253/2000/CE, della decisione n. 2318/2003/CE, della decisione n. 791/2004/CE o della decisione n. 2241/2004/CE.

Articolo 39 - Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Strasburgo, addì 15 novembre 2006.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. Borrell Fontelles

Per il Consiglio

La presidente

P. Lehtomäki

ALLEGATO

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE

A. Disposizioni amministrative

Sono previste le seguenti procedure per la proposta e la selezione delle azioni del programma di apprendimento permanente.

1. Procedura incentrata sulle agenzie nazionali

1.1. Procedura 1

Le azioni di seguito elencate, per le quali le decisioni in materia di selezione sono adottate dalle agenzie nazionali competenti, sono gestite in base alla «prima procedura incentrata sulle agenzie nazionali»:

- a) la mobilità dei singoli coinvolti nell'apprendimento permanente, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a);
- b) i partenariati bilaterali e multilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b);
- c) i progetti unilaterali e nazionali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), laddove essi siano finanziati a norma dell'articolo 33, paragrafo 4, lettera a).

Le domande di contributo finanziario presentate nel quadro di tali azioni sono indirizzate alle agenzie nazionali competenti designate dagli Stati membri conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b). Le agenzie nazionali procedono alla selezione e assegnano il contributo finanziario ai candidati prescelti secondo gli orientamenti generali da definire a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c). Le agenzie nazionali distribuiscono le sovvenzioni ai beneficiari con sede nei rispettivi Stati membri. Ogni partner di un partenariato bilaterale o multilaterale riceve il finanziamento direttamente dalla propria agenzia nazionale.

1.2. Procedura 2

L'azione di seguito menzionata, per la quale le decisioni in materia di selezione sono adottate dalla Commissione, ma per la quale le procedure di valutazione e di conclusione dei contratti sono affidate alle agenzie nazionali competenti, è gestita in base alla «seconda procedura incentrata sulle agenzie nazionali»:

- i progetti multilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c).

Le domande di contributo finanziario presentate nel quadro di tale azione sono indirizzate all'agenzia nazionale designata dallo Stato membro del coordinatore del progetto, conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b). L'agenzia nazionale dello Stato membro del coordinatore del progetto valuta le candidature e presenta alla Commissione una rosa ristretta di candidature di cui propone l'accoglimento. La Commissione decide in merito alla rosa ristretta pro-

posta e, sulla base di tale decisione, l'agenzia nazionale assegna il contributo finanziario corrispondente ai candidati prescelti secondo gli orientamenti generali da definire a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c).

Prima di presentare alla Commissione la rosa ristretta di candidature, l'agenzia nazionale del paese ove è coordinato il progetto si mette in contatto con le agenzie nazionali dei paesi di tutti gli altri partner del progetto. Le agenzie nazionali versano le sovvenzioni ai coordinatori dei progetti selezionati con sede nei rispettivi Stati membri, i quali sono responsabili della distribuzione dei fondi ai partner coinvolti nei progetti.

2. Procedura incentrata sulla Commissione

Le azioni di seguito elencate, per le quali le proposte di progetti sono presentate alla Commissione e per le quali le decisioni in materia di selezione sono adottate dalla Commissione medesima, sono gestite in base alla «procedura incentrata sulla Commissione»:

- a) i progetti unilaterali e nazionali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), ad eccezione di quelli finanziati a norma dell'articolo 33, paragrafo 4, lettera a);
- b) i progetti e le reti multilaterali, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e);
- c) l'osservazione e l'analisi delle politiche e dei sistemi concernenti l'apprendimento permanente, l'elaborazione di materiale di riferimento, compresi sondaggi, statistiche, analisi e indicatori, e l'azione volta a sostenere la trasparenza e il riconoscimento delle qualifiche e del curriculum precedente, come previsto dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera f);
- d) le sovvenzioni di funzionamento di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera g);
- e) altre iniziative volte a promuovere gli obiettivi del programma di apprendimento permanente, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera h) («misure di accompagnamento»).

Le domande di contributo finanziario presentate nel quadro di tali azioni sono indirizzate alla Commissione, che procede alla selezione e assegna il contributo finanziario ai candidati prescelti secondo gli orientamenti generali da definire a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c).

B. Disposizioni finanziarie

La Commissione vigila affinché le prescrizioni finanziarie e amministrative imposte ai beneficiari delle sovvenzioni concesse nel quadro del programma di apprendimento permanente siano commisurate all'entità della sovvenzione. La Commissione garantisce, in particolare, che le norme finanziarie e le prescrizioni per la presentazione delle candidature e delle relazioni restino, per quanto concerne la mobilità individuale e i partenariati, agevoli e sufficientemente semplici da non limitare l'accesso delle persone meno favorite e delle istituzioni o delle organizzazioni che lavorano con questi soggetti.

In particolare, la Commissione fornisce alle agenzie nazionali i criteri che esse dovranno seguire nelle procedure di selezione e concessione nonché nelle disposizioni relative ai contratti e ai pagamenti/revisioni contabili per il fondo che esse gestiscono. Questi criteri tengono conto della dimensione della sovvenzione; allorché le sovvenzioni sono inferiori a 25 000 EUR, essi forniscono sistemi semplificati in tutte le fasi in cui sono coinvolti richiedenti o beneficiari. Essi permettono alle agenzie nazionali di determinare e limitare i dettagli richiesti ai richiedenti le sovvenzioni e di concludere contratti a seguito della concessione di sovvenzioni su base semplificata che comprenda solo i seguenti elementi:

- le parti contraenti,
- la durata del contratto, che sarà uguale al periodo di ammissibilità della spesa,
- l'importo massimo di finanziamenti concesso,
- una descrizione sintetica dell'azione,
- requisiti in materia di relazioni e accesso alla revisione contabile.

Essi permettono altresì alle agenzie nazionali di prevedere che il cofinanziamento fornito dai beneficiari possa assumere la forma di contributi in natura. Questo è verificabile nei fatti, ma non va sottoposto a valutazione finanziaria.

1. Azioni gestite in base alla procedura incentrata sulle agenzie nazionali

1.1. I fondi comunitari destinati al sostegno finanziario delle azioni gestite in base alla procedura incentrata sulle agenzie nazionali, prevista dalla sezione A, punto 1, del presente allegato, sono assegnati agli Stati membri secondo i criteri fissati dalla Commissione conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, i quali possono comprendere elementi quali:

- a) l'attribuzione a ciascuno Stato membro di un importo minimo da determinare in base alla disponibilità di bilancio per l'azione di cui trattasi;
- b) l'assegnazione del residuo ai vari Stati membri in funzione:
 - i) del numero totale, in ciascuno Stato membro:
 - di allievi e insegnanti dell'istruzione scolastica per i partenariati scolastici e le azioni di mobilità del programma Comenius, di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b),
 - di studenti e/o laureati dell'istruzione superiore per le azioni «mobilità degli studenti» e «programmi intensivi» del programma Erasmus, di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), punti i) e iv),

- di insegnanti degli istituti di istruzione superiore per le azioni «mobilità del personale docente» e «mobilità di altro personale» del programma Erasmus, di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), punti ii) e iii),
- della popolazione complessiva e di persone di età compresa tra 15 e 35 anni in rapporto alla popolazione complessiva, per le azioni di mobilità, i partenariati e progetti multilaterali del programma Leonardo da Vinci, di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettere a), b) e c),
- degli adulti per le azioni di mobilità e partenariato del programma Grundtvig, di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettere a) e b);

ii) della differenza del costo della vita tra gli Stati membri;

iii) della distanza tra le capitali dei singoli Stati membri;

iv) della domanda e/o della partecipazione relative all'azione in esame all'interno di ciascuno Stato membro.

1.2. Queste formule dovrebbero, nella misura del possibile, essere neutre rispetto ai vari sistemi di istruzione e formazione degli Stati membri.

1.3. I fondi comunitari così distribuiti sono gestiti dalle agenzie nazionali previste all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b).

1.4. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, adotta le misure necessarie per incoraggiare una partecipazione equilibrata a livello comunitario, nazionale ed eventualmente regionale nonché, all'occorrenza, nei diversi campi di studio. La quota riservata a tali misure non può superare il 5 % degli stanziamenti annuali destinati al finanziamento di ciascuna delle azioni in questione.

2. Designazione dei beneficiari

Le istituzioni elencate all'articolo 36, paragrafo 2, della presente decisione sono designate quali beneficiarie delle sovvenzioni del programma di apprendimento permanente, conformemente all'articolo 168 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.

I centri nazionali appartenenti alla rete NARIC, la rete Eurydice, la rete Euroguidance, i servizi nazionali di supporto dell'azione eTwinning e i centri nazionali Europass costituiscono gli strumenti per l'attuazione del programma a livello nazionale, conformemente a quanto disposto dall'articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e dall'articolo 38 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.

3. Tipologie di beneficiari

Le sovvenzioni possono essere concesse a persone giuridiche o fisiche, conformemente a quanto disposto dall'articolo

114, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. Nel caso di persone fisiche, esse possono consistere nella concessione di borse di studio.

4. Sovvenzioni forfettarie, tabelle di costi unitari e premi

Nel caso delle azioni contemplate all'articolo 5 possono essere impiegate le sovvenzioni forfettarie e/o le tabelle di costi unitari di cui all'articolo 181, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.

Le sovvenzioni forfettarie possono essere utilizzate fino a un massimo di 25 000 EUR per sovvenzione. Possono essere utilizzate in combinazione fino a un massimo di 100 000 EUR e/o utilizzate in collegamento con tabelle di costi unitari.

La Commissione può prevedere l'assegnazione di premi per le attività svolte nel quadro del programma di apprendimento permanente.

5. Appalto

Qualora l'attuazione delle azioni sovvenzionate ai sensi del programma di apprendimento permanente comporti per il beneficiario la necessità di ricorrere a procedure di appalto si applicano le procedure per gli appalti di valore limitato di cui all'articolo 129 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.

6. Accordi di partenariato

Laddove azioni contemplate dal programma di apprendimento permanente fruiscono di sovvenzioni in virtù di un accordo quadro di partenariato, conformemente all'articolo 163 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, tali partenariati possono essere selezionati e finanziati per un periodo di quattro anni, con una procedura semplificata di rinnovo annuale.

7. Istituti od organizzazioni pubblici fornitori di sapere

La Commissione considera che tutte le scuole e gli istituti di istruzione superiore specificati dagli Stati membri e tutti gli istituti o le organizzazioni che forniscono opportunità di apprendimento che hanno ricevuto più del 50 % dei loro redditi annuali da fonti pubbliche nel corso degli ultimi due anni o che sono controllati da organismi pubblici o da loro rappresentanti, abbiano la necessaria capacità finanziaria, professionale e amministrativa, unitamente alla necessaria stabilità finanziaria, per realizzare progetti nel quadro del programma di apprendimento permanente; non è loro richiesta la presentazione di ulteriore documentazione a tal fine. Siffatti istituti o organizzazioni potrebbero essere esonerati da esigenze in materia di revisione contabile a titolo dell'articolo 173, paragrafo 4, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.

8. Organismi che perseguono un obiettivo d'interesse generale europeo

Le sovvenzioni di funzionamento concesse nel quadro del programma di apprendimento permanente ad organismi che

perseguono un obiettivo di interesse generale europeo, quale definito dall'articolo 162 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, non hanno, in caso di rinnovo, carattere degressivo, in forza di quanto disposto dall'articolo 113, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

9. Competenze e qualificazioni professionali dei richiedenti

La Commissione può, conformemente all'articolo 176, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, decidere che determinate categorie di beneficiari dispongano delle competenze e qualificazioni professionali richieste per realizzare l'azione o il programma di lavoro proposti.

10. Partecipazione di partner di paesi terzi

I partner di paesi terzi possono, a discrezione della Commissione o dell'agenzia nazionale interessata, partecipare ai progetti, alle reti o ai partenariati multilaterali a norma dell'articolo 14, paragrafo 2. La decisione di sostenere o meno tali partner si fonda sul livello di valore aggiunto di portata europea che può derivare dalla loro partecipazione al progetto, alla rete o al partenariato in questione.

11. Stanziamenti minimi

Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 14 della presente decisione, ai sottoprogrammi settoriali sono destinate le seguenti percentuali minime calcolate in rapporto alla dotazione finanziaria prevista nel citato articolo:

Comenius 13 %,

Erasmus 40 %,

Leonardo da Vinci 25 %,

Grundtvig 4 %.

12. Agenzie nazionali

È previsto un contributo finanziario comunitario a sostegno delle attività delle agenzie nazionali istituite o designate dagli Stati membri a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera b).

A norma dell'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, la funzione di agenzia nazionale può, nei paesi terzi che partecipano al programma di apprendimento permanente in forza dell'articolo 7, paragrafo 1, della presente decisione, essere assolta da organismi pubblici o da organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico che siano disciplinati dal diritto dello Stato interessato.

In conformità del principio di proporzionalità, le esigenze, in materia di certificazione e relazione, verranno mantenute

all'adeguato livello minimo.

13. Assistenza tecnica

La dotazione finanziaria del programma di apprendimento permanente può coprire anche spese connesse ad azioni preparatorie, al monitoraggio, al controllo, alla revisione contabile e alla valutazione che siano direttamente necessari ai fini dell'attuazione del programma e del raggiungimento dei suoi obiettivi. Vi rientrano, in particolare, gli studi, le riunioni, le attività informative, le pubblicazioni, le spese delle reti informatiche per lo scambio di informazioni e ogni altra spesa di assistenza tecnica e amministrativa cui la Commissione debba eventualmente fare ricorso per l'attuazione del programma.

14. Misure antifrode

Le decisioni della Commissione adottate in forza dell'articolo 9, i contratti e le convenzioni che ne conseguono, come pure gli accordi con paesi terzi partecipanti, devono prevedere, in particolare, la sorveglianza e il controllo finanziario da parte della Commissione (o di un rappresentante da essa delegato), compreso l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), nonché la revisione contabile della Corte dei conti, effettuati, se necessario, in loco. Tali controlli possono essere condotti con le agenzie nazionali come pure, dove ciò sia necessario, con i beneficiari delle sovvenzioni.

Il beneficiario di una sovvenzione di funzionamento conserva a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi delle spese sostenute nel corso dell'anno per il quale la sovvenzione è stata concessa, compreso il rendiconto certificato, per un periodo di cinque anni dall'ultimo pagamento. Il beneficiario di una sovvenzione è tenuto ad assicurare che, dove tale prescrizione sia applicabile, i documenti giustificativi detenuti dai partner o dai membri siano messi a disposizione della Commissione.

La Commissione ha il diritto di effettuare, direttamente tramite i suoi agenti oppure tramite qualsiasi altro organismo esterno qualificato di sua scelta, una revisione contabile dell'utilizzo della sovvenzione. Tali revisioni possono essere effettuate durante tutta la durata della convenzione nonché per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data del pagamento del saldo della sovvenzione. L'esito di tali revisioni contabili può, all'occorrenza, dar luogo a decisioni di recupero da parte della Commissione.

Il personale della Commissione e le persone esterne delegate dalla Commissione godono di un adeguato diritto di accesso, in particolare agli uffici del beneficiario e a tutte le informazioni, anche in formato elettronico, necessarie per svolgere tali revisioni contabili.

La Corte dei conti e l'OLAF godono degli stessi diritti della Commissione, in particolare in materia di diritto di accesso.

Nel quadro del programma di apprendimento permanente la Commissione può inoltre effettuare controlli e verifiche sul posto conformemente al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle

Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità¹.

Per le azioni comunitarie finanziate a norma della presente decisione, il concetto di irregolarità di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità², designa qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario oppure qualsiasi inadempimento di un obbligo contrattuale derivante da un'azione o da un'omissione di un operatore economico, che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità europee o agli stanziamenti da esse gestiti, attraverso una spesa indebita.

1 GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

2 GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

Gioventù in Azione: il programma a sostegno dell'educazione non formale e della mobilità dei giovani

Paola Trifoni

Coordinatore, Agenzia nazionale per i giovani c/o Ministero della Solidarietà Sociale

Gioventù in Azione è il programma europeo di sostegno e finanziamento ai progetti che promuovono **l'educazione non formale e la mobilità giovanile internazionale** e si rivolge ai giovani dai 13 ai 30 anni. E' promosso dalla **Commissione Europea - Direzione Generale Istruzione e Cultura** e in Italia è attuato dall'**Agenzia nazionale per i giovani**. L'Autorità Nazionale del programma è il **Dipartimento per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive della Presidenza del Consiglio dei Ministri**.

QUALI OBIETTIVI

- Promuovere la cittadinanza attiva dei giovani
- Sviluppare la solidarietà e promuovere la tolleranza tra i giovani
- Favorire la comprensione reciproca tra giovani di differenti paesi
- Sviluppare la qualità dei sistemi di supporto alle attività giovanili
- Promuovere la cooperazione europea nel settore della gioventù

A CHI SI RIVOLGE

- **A gruppi di giovani** che vogliono realizzare uno scambio socioculturale con giovani di altri paesi o promuo-

vere un'iniziativa nella loro comunità locale;

- **A tutti i giovani** che desiderano fare una esperienza di Servizio Volontario Europeo;
- **Alle organizzazioni giovanili**, agli **animatori giovanili**, alle **autorità locali** e altre **organizzazioni attive** nel settore giovanile e dell'educazione non formale.

Gioventù in Azione promuove la mobilità, le iniziative, l'apprendimento interculturale e la solidarietà fra i giovani di tutta Europa e fuori l'Europa.

QUALI PAESI POSSONO PARTECIPARE

I 27 paesi membri dell'Unione Europea, i paesi candidati all'adesione all'Unione Europea, i paesi EFTA membri dello Spazio Economico Europeo, i paesi partner dell'Europa allargata ed altre regioni del mondo. Tutti i progetti finanziati dal programma GIOVENTÙ IN AZIONE devono coinvolgere almeno uno Stato Membro dell'Unione Europea.

QUAL È IL SOSTEGNO FINANZIARIO CONCESSO

Il tipo di finanziamento varia in base alla tipologia dei progetti. Di norma i progetti ricevono un contributo che

copre circa il 50%-70% del costo totale dell'attività.

QUALI SONO LE AZIONI DEL PROGRAMMA

Il programma è suddiviso in cinque azioni:

Azione 1: Gioventù per l'Europa

- Gioventù per l'Europa promuove la mobilità dei giovani attraverso:
- gli Scambi di Giovani con i paesi del programma che hanno una finalità pedagogica di apprendimento in un contesto informale e coinvolgono gruppi di giovani provenienti da due o più nazioni. I gruppi hanno la possibilità di approfondire temi comuni, scoprire analogie e differenze e conoscere le reciproche culture. Questo tipo di esperienza, che vede i giovani protagonisti, può servire a combattere pregiudizi e stereotipi negativi e rappresenta un'opportunità unica di incontro tra gruppi di giovani.
 - le Iniziative Giovani che offrono ai giovani la possibilità di sviluppare ed esprimere la loro creatività e il loro spirito d'iniziativa. Un gruppo di giovani può ideare e gestire un progetto a livello locale trattando

temi e problematiche legati al mondo giovanile e di attualità in Europa.

- I Progetti di Democrazia Giovanile che promuovono la partecipazione attiva dei giovani alla vita della loro comunità locale, regionale, nazionale o internazionale attraverso il sostegno della loro partecipazione ai meccanismi della democrazia rappresentativa.

Azione 2: Servizio Volontario Europeo

Il volontariato transnazionale offre ai giovani un'esperienza di apprendimento interculturale in un contesto informale, promuove la loro integrazione sociale e la partecipazione attiva. I giovani possono svolgere un'attività di volontariato in un paese del programma o al di fuori dell'Europa per un periodo che va da 2 a 12 mesi, lavorando come "volontari europei" in progetti locali in vari settori: dall'ambiente all'arte e alla cultura, alle attività sociali, allo sport e al tempo libero. Attraverso questa esperienza i giovani hanno l'opportunità di esprimere solidarietà verso gli altri e acquisire nuove competenze utili alla loro formazione personale.

Azione 3: Gioventù nel mondo

Questa azione del programma promuove gli scambi e la cooperazione nel settore della gioventù e dell'educazione non formale con i paesi partner di altre regioni del mondo, attraverso:

- progetti di Scambi di Giovani;

- progetti di Formazione e Networking.

Azione 4: Sistemi di supporto per i giovani

Azioni e attività che promuovono la qualità delle strutture di supporto per i giovani, offrono sostegno a chi lavora nel settore della gioventù e alle organizzazioni giovanili, migliorano la qualità del Programma.

I progetti contribuiscono a:

- promuovere gli scambi di buone prassi, la cooperazione e la formazione nel lavoro con i giovani a livello europeo;
- sostenere lo sviluppo di nuovi progetti nell'ambito del Programma.

E' possibile realizzare varie tipologie di progetti: job shadowing, visite di fattibilità, riunioni di valutazione, visite

di studio, attività per la costituzione di partenariati, seminari, corsi di formazione e progetti di networking.

Azione 5: Supporto alla cooperazione europea nel settore della gioventù

Obiettivo di questa Azione è promuovere la cooperazione europea nel settore della gioventù attraverso lo scambio di buone prassi e il dialogo strutturato tra amministrazioni, giovani, responsabili di politiche per i giovani, animatori e organizzazioni giovanili. Attraverso i Meeting di giovani a livello nazionale e transnazionale si potranno approfondire importanti tematiche nel settore delle politiche per i giovani a livello europeo e i temi prioritari del programma Gioventù in Azione.

COME AVERE MAGGIORI INFORMAZIONI SUL PROGRAMMA

Agenzia nazionale per i giovani
Presso il Ministero della Solidarietà Sociale
Via Forno 8 - Pal. A
00192 Roma
 E-mail: info@gioventu.it
 Internet: www.gioventu.it

Rete Eurodesk
 Numero verde 800.257.330
 Internet: www.eurodesk.it

Decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2006 che istituisce il programma «Gioventù in azione» per il periodo 2007-2013

(GUUE L 327 del 24 novembre 2006)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 149, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato³,

considerando quanto segue:

(1) Il trattato che istituisce la Comunità europea, in seguito denominato il «trattato», istituisce una cittadinanza dell'Unione e stabilisce che l'azione della Comunità in materia d'istruzione, di formazione professionale e di gioventù debba favorire, in primo luogo, lo sviluppo degli scambi di giovani e di animatori di attività socioeducative e un'istruzione di qualità.

(2) Il trattato sull'Unione europea è fondato sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, parità fra donne e uomini e non discriminazione. La promozione della cittadinanza attiva dei giovani dovrebbe contribuire allo sviluppo di questi valori.

(3) La decisione n. 1031/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ ha istituito il programma d'azione comunitaria «Gioventù». Sulla base dell'esperienza acquisita attraverso tale programma occorre proseguire e rafforzare la cooperazione e l'azione della Comunità in questo settore.

(4) La decisione n. 790/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵ ha istituito un programma di azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo nel settore della gioventù.

(5) Il Consiglio europeo straordinario tenutosi a Lisbona il 23 ed il 24 marzo 2000 ha stabilito per l'UE un obiettivo strategico che prevede, tra l'altro, una politica attiva dell'occupazione che attribuisca una più elevata priorità all'attività di apprendimento lungo tutto l'arco della vita, completato da una strategia in materia di sviluppo sostenibile varata dal Consiglio europeo di Göteborg il 15 ed il 16 giugno 2001.

(6) La dichiarazione di Laeken, allegata alle conclusioni della presidenza del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre

¹ GU C 234 del 22.9.2005, pag. 46.

² GU C 71 del 22.3.2005, pag. 34.

³ Parere del Parlamento europeo espresso il 25 ottobre 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 24 luglio 2006 (GU C 251 E del 17.10.2006, pag. 20) e posizione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁴ GU L 117 del 18.5.2000, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 885/2004 del Consiglio (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 1).

⁵ GU L 138 del 30.4.2004, pag. 24.

2001, afferma che una delle sfide fondamentali per l'Unione europea consiste nell'avvicinare i cittadini, e in primo luogo i giovani, al progetto europeo e alle istituzioni europee.

(7) Il 21 novembre 2001 la Commissione ha adottato il libro bianco «Un nuovo impulso per la gioventù europea», che propone un quadro di cooperazione nel settore della gioventù incentrato sulla partecipazione, l'informazione, le attività di volontariato dei giovani ed una migliore conoscenza del settore della gioventù. Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 14 maggio 2002¹, ha fatto sue queste proposte.

(8) La risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio del 27 giugno 2002² stabilisce in particolare un metodo di coordinamento aperto che copre le seguenti priorità: partecipazione, informazione, attività di volontariato dei giovani e migliore comprensione dei giovani. Nell'attuazione del programma «Gioventù in azione», in seguito denominato «il programma», è opportuno tener conto di tali lavori.

(9) Il Consiglio, nelle sue conclusioni del 6 maggio 2003³, sottolinea che è necessario mantenere e sviluppare gli strumenti comunitari esistenti rivolti specificamente ai giovani, condizione essenziale per lo sviluppo della cooperazione tra Stati membri nel settore della gioventù e che inoltre le priorità e gli obiettivi di tali strumenti dovrebbero inserirsi nel quadro della cooperazione europea in materia di gioventù.

(10) Il Consiglio europeo di primavera del 22 e 23 marzo 2005 ha adottato il patto europeo per la gioventù come uno degli strumenti che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi di Lisbona riguardanti la crescita e l'occupazione. Il patto si concentra su tre settori: occupazione, integrazione e promozione sociale; istruzione, formazione e mobilità; conciliazione della vita professionale con la vita personale e familiare.

(11) L'azione della Comunità comporta un contributo ad un'istruzione e ad una formazione di qualità e deve mirare ad eliminare le ineguaglianze nonché a promuovere la parità tra uomini e donne, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del trattato,

(12) È opportuno soddisfare le necessità specifiche delle persone con disabilità.

(13) È necessario promuovere la cittadinanza attiva e, nell'attuare le linee d'azione, rafforzare la lotta contro tutte le forme di esclusione e discriminazione, comprese quelle fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali, a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del trattato.

(14) I paesi candidati ed i paesi dell'EFTA membri dell'accordo SEE hanno una propensione riconosciuta a partecipare ai programmi comunitari conformemente agli accordi conclusi con questi paesi.

(15) Il Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003 ha adottato «l'Agenda di Salonicco per i Balcani occidentali: procedere verso l'integrazione europea», che prevede l'apertura dei programmi comunitari ai paesi del processo di stabilizzazione e d'associazione sulla base di accordi quadro da firmare tra la Comunità e tali paesi.

(16) Dovrebbero essere fatti dei passi in previsione dell'apertura del programma alla Svizzera.

(17) La dichiarazione di Barcellona approvata nel 1995 dalla conferenza euromediterranea afferma che gli scambi di giovani dovrebbero servire a preparare le future generazioni a una più stretta cooperazione tra i partner euromediterranei, nel rispetto dei principi relativi ai diritti umani e alle libertà fondamentali.

(18) Il Consiglio, nelle sue conclusioni del 16 giugno 2003, sulla base della comunicazione della Commissione intitolata

1 GU C 180 E del 31.7.2003, pag. 145.

2 GU C 168 del 13.7.2002, pag. 2.

3 GU C 115 del 15.5.2003, pag. 1.

«Europa ampliata - Prossimità: un nuovo contesto per le relazioni con i nostri vicini orientali e meridionali», menziona, come assi d'azione della Comunità, l'intensificazione della cooperazione culturale, della comprensione reciproca e della cooperazione con i paesi limitrofi nel settore dell'istruzione e della formazione.

(19) Le relazioni di valutazione intermedia dell'attuale programma Gioventù, nonché la consultazione pubblica sul futuro dell'azione comunitaria in materia di istruzione, formazione e gioventù rivelano la necessità urgente, e sotto certi aspetti crescente, di proseguire le attività di cooperazione e di mobilità nel settore della gioventù a livello europeo e ne auspicano un'attuazione più semplice, di facile utilizzo e flessibile.

(20) L'attuazione del programma può, in base al principio di una buona gestione finanziaria, essere semplificata ricorrendo al finanziamento forfettario per quanto riguarda il sostegno accordato ai partecipanti al programma o il sostegno comunitario concesso alle strutture istituite a livello nazionale per la gestione del programma.

(21) Il programma dovrebbe essere sottoposto a controllo e valutazioni regolari nell'ambito di una cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri, per consentire gli adeguamenti del caso, in particolare per le priorità d'applicazione delle misure. Il controllo e le valutazioni dovrebbero comprendere obiettivi e indicatori adeguati e misurabili.

(22) La formulazione della base giuridica del programma deve essere sufficientemente flessibile da permettere eventuali adattamenti delle azioni, in modo da poter reagire all'evoluzione delle necessità nel corso del periodo 2007-2013, ed evitare le disposizioni eccessivamente dettagliate contenute nei programmi precedenti. Occorre di conseguenza limitare la decisione a definizioni generiche delle azioni ed a disposizioni amministrative e finanziarie di accompagnamento.

(23) È opportuno garantire una corretta chiusura del programma, soprattutto in relazione alla proroga dei meccanismi pluriennali di gestione, come il finanziamento dell'assistenza tecnica e amministrativa. A decorrere dal 1° gennaio 2014 la gestione delle azioni non ancora conclusesi entro la fine del 2013 sarà garantita, se necessario, attraverso l'assistenza tecnica e amministrativa. (24) Occorre prevedere modalità particolari d'applicazione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee¹, e delle relative modalità d'esecuzione nonché le deroghe a tali testate necessarie dalle caratteristiche dei beneficiari e dalla natura delle azioni.

(25) Occorre attuare le misure necessarie a prevenire le irregolarità e le frodi nonché a recuperare i fondi perduti, versati o utilizzati indebitamente.

(26) La presente decisione stabilisce per tutta la durata del programma una dotazione finanziaria che costituisce, per l'autorità di bilancio, il riferimento privilegiato nel corso della procedura di bilancio annuale ai sensi del punto 37 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria².

(27) Poiché gli obiettivi della presente decisione non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri, dal momento che implicano in particolare partnership multilaterali, misure di mobilità transnazionali e lo scambio di informazioni a livello europeo, e possono dunque, a causa della dimensione transnazionale e multilaterale delle azioni e delle misure proposte, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire

1 GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

2 GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(28) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/ CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione¹.

(29) È opportuno adottare i provvedimenti transitori per monitorare le azioni anteriormente al 31 dicembre 2006 in conformità della decisione n. 1031/2000/CE e della decisione n. 790/2004/CE,

DECIDONO:

Articolo 1 - Istituzione del programma

1. La presente decisione istituisce il programma d'azione comunitaria «Gioventù in azione», qui di seguito denominato «il programma», che mira a sviluppare la cooperazione nel settore della gioventù nell'Unione europea.

2. Il programma inizia il 1° gennaio 2007 e si conclude il 31 dicembre 2013.

Articolo 2 - Obiettivi generali del programma

1. Gli obiettivi generali del programma sono i seguenti:

- a) promuovere la cittadinanza attiva dei giovani, in generale, e la loro cittadinanza europea in particolare;
- b) sviluppare la solidarietà e promuovere la tolleranza fra i giovani, in particolare per rafforzare la coesione sociale dell'UE;
- c) favorire la comprensione reciproca tra i giovani di paesi diversi;

¹ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

- d) contribuire allo sviluppo della qualità dei sistemi in sostegno alle attività dei giovani ed allo sviluppo della capacità delle organizzazioni della società civile nel settore della gioventù;
- e) favorire la cooperazione europea nel settore della gioventù.

2. Gli obiettivi generali del programma sono complementari agli obiettivi perseguiti in altri settori di attività della Comunità, in particolare nel settore della formazione lungo tutto l'arco della vita, compresi la formazione professionale e l'apprendimento non formale ed informale, nonché in altri settori quali la cultura, lo sport e l'occupazione.

3. Gli obiettivi generali del programma contribuiscono allo sviluppo delle politiche dell'UE, in particolare per quanto riguarda il riconoscimento della varietà culturale, multiculturale e linguistica dell'Europa, la promozione della coesione sociale e la lotta contro ogni forma di discriminazione fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o l'orientamento sessuale, e per quanto riguarda lo sviluppo sostenibile.

Articolo 3 - Obiettivi specifici del programma

Gli obiettivi specifici sono i seguenti:

1. Nell'ambito dell'obiettivo generale di promuovere la cittadinanza attiva dei giovani, in generale, e la loro cittadinanza europea in particolare:

- a) offrire ai giovani e alle organizzazioni giovanili l'opportunità di partecipare allo sviluppo della società in generale e dell'UE in particolare;
- b) sviluppare il sentimento d'appartenenza all'UE da parte dei giovani;
- c) promuovere la partecipazione dei giovani alla vita democratica in Europa;
- d) sviluppare la mobilità dei giovani in Europa;

- e) sviluppare l'apprendimento interculturale da parte dei giovani;
 - f) promuovere i valori fondamentali dell'UE presso i giovani, in particolare il rispetto della dignità umana, l'uguaglianza, il rispetto dei diritti umani, la tolleranza e la non discriminazione;
 - g) incoraggiare lo spirito di iniziativa, d'impresa e di creatività;
 - h) facilitare la partecipazione al programma da parte dei giovani con minori opportunità, compresi i giovani con disabilità;
 - i) garantire il rispetto della parità tra uomini e donne nella partecipazione al programma e la promozione della parità di genere nel quadro delle azioni;
 - j) fornire opportunità di apprendimento non formale e informale che abbiano una dimensione europea e offrire opportunità innovative in relazione alla cittadinanza attiva.
2. Nell'ambito dell'obiettivo generale di sviluppare la solidarietà e promuovere la tolleranza fra i giovani, in particolare per rafforzare la coesione sociale dell'UE:
- a) offrire ai giovani l'opportunità di esprimere il loro impegno personale con attività di volontariato a livello europeo ed internazionale;
 - b) associare i giovani alle attività di promozione della solidarietà tra i cittadini dell'UE.
3. Nell'ambito dell'obiettivo generale di favorire la comprensione reciproca tra i giovani di paesi diversi:
- a) sviluppare gli scambi ed il dialogo interculturale tra i giovani europei ed i giovani dei paesi limitrofi;
 - b) contribuire a sviluppare in questi paesi la qualità delle strutture di sostegno per i giovani e il ruolo di coloro che sono attivi nell'animazione giovanile e nelle organizzazioni giovanili;
 - c) sviluppare con altri paesi progetti di cooperazione tematica che coinvolgano i giovani e coloro che sono attivi nell'animazione giovanile e nelle organizzazioni giovanili.
4. Nell'ambito dell'obiettivo generale di contribuire allo sviluppo della qualità dei sistemi di sostegno alle attività dei giovani ed allo sviluppo delle capacità delle organizzazioni della società civile nel settore della gioventù:
- a) contribuire alla messa in rete delle organizzazioni interessate;
 - b) sviluppare la formazione e la cooperazione tra coloro che sono attivi nell'animazione giovanile e nelle organizzazioni giovanili;
 - c) stimolare l'innovazione in materia di attività a favore dei giovani;
 - d) contribuire al miglioramento dell'informazione dei giovani, prestando nel contempo particolare attenzione all'accesso dei giovani con disabilità;
 - e) sostenere i progetti e le iniziative a lungo termine per i giovani di organismi regionali e locali;
 - f) facilitare il riconoscimento dell'apprendimento non formale dei giovani e delle competenze acquisite grazie alla partecipazione al presente programma;
 - g) scambiare le buone pratiche.
5. Nell'ambito dell'obiettivo generale di favorire la cooperazione europea nel settore della gioventù, tenendo debitamente conto dei livelli locale e regionale:
- a) incoraggiare lo scambio di buone pratiche e la cooperazione tra amministrazioni e responsabili politici a tutti i livelli;
 - b) incoraggiare il dialogo strutturato tra i responsabili politici ed i giovani;
 - c) migliorare la conoscenza e la comprensione del settore della gioventù;
 - d) contribuire alla cooperazione tra varie attività di volontariato giovanile nazionali e internazionali.

Articolo 4 - Azioni del programma

Gli obiettivi generali e specifici del programma sono attuati attraverso le azioni seguenti, elencate in dettaglio nell'allegato.

1. Gioventù per l'Europa

Questa azione è volta a:

- sostenere gli scambi di giovani nell'intento di aumentare la mobilità,
- sostenere le iniziative, nonché i progetti e le attività di partecipazione dei giovani alla vita democratica mirati a sviluppare il sentimento di cittadinanza e la comprensione reciproca dei giovani.

2. Il servizio volontario europeo

Questa azione è volta a favorire la partecipazione dei giovani a varie forme di attività di volontariato, sia all'interno che all'esterno dell'UE.

3. Gioventù nel mondo

Questa azione è volta a:

- sostenere progetti con i paesi partner di cui all'articolo 5, paragrafo 2, in particolare lo scambio di giovani e di coloro che sono attivi nell'animazione giovanile e nelle organizzazioni giovanili,
- sostenere le iniziative che rafforzano la comprensione reciproca dei giovani, il loro senso della solidarietà e della tolleranza nonché lo sviluppo della cooperazione nel settore della gioventù e della società civile in questi paesi.

4. Sistemi di sostegno per i giovani

Questa azione è volta a sostenere gli organismi attivi a livello

europeo nel settore della gioventù, in particolare il funzionamento delle organizzazioni giovanili non governative, la loro messa in rete, i consigli per le persone che sviluppano progetti, garantendo la qualità tramite lo scambio, la formazione e la messa in rete di coloro che sono attivi nell'animazione giovanile e nelle organizzazioni giovanili, l'incentivazione dell'innovazione e della qualità, l'informazione dei giovani e lo sviluppo delle strutture ed attività necessarie al programma per raggiungere tali obiettivi, nonché incoraggiando partenariati con le autorità locali e regionali.

5. Sostegno alla cooperazione europea nel settore della gioventù

Questa azione è volta a:

- organizzare il dialogo strutturato tra i vari soggetti del mondo della gioventù, in particolare i giovani stessi, coloro che sono attivi nell'animazione giovanile e nelle organizzazioni giovanili ed i responsabili politici,
- promuovere seminari giovanili su tematiche sociali, culturali e politiche di interesse per i giovani,
- contribuire allo sviluppo della cooperazione politica nel settore della gioventù,
- facilitare lo sviluppo delle reti necessarie ad una migliore conoscenza della gioventù.

Articolo 5 - Partecipazione al programma

1. Il programma è aperto alla partecipazione dei seguenti paesi, qui di seguito denominati «i paesi partecipanti»:

- a) gli Stati membri;
- b) gli Stati dell'EFTA che sono membri del SEE, conformemente alle disposizioni dell'accordo SEE;
- c) i paesi candidati che beneficiano di una strategia di preadesione, conformemente ai principi generali ed alle condizioni e modalità generali fissati negli accordi quadro conclusi con tali paesi per la loro partecipazione ai programmi comunitari;

- d) i paesi dei Balcani occidentali, in base a modalità da definirsi con tali paesi sulla base degli accordi quadro riguardanti la loro partecipazione ai programmi comunitari;
- e) la Svizzera, sotto riserva della conclusione di un accordo bilaterale con questo paese.

2. Le azioni di cui ai punti 2 e 3 dell'allegato sono aperte alla cooperazione con i paesi terzi che hanno concluso con la Comunità europea accordi connessi al settore gioventù, qui di seguito denominati «i paesi partner».

Tale cooperazione avviene, se del caso, tramite stanziamenti supplementari dei paesi partner resi disponibili in base a procedure da decidere con tali paesi.

Articolo 6 - Accesso al programma

1. Il programma è inteso a sostenere progetti senza scopo di lucro a favore dei giovani, dei gruppi di giovani, di coloro che sono attivi nell'animazione giovanile e nelle organizzazioni giovanili, nelle organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro nonché, in alcuni casi debitamente giustificati, agli altri partner attivi nel settore della gioventù.

2. Fatte salve le modalità definite nell'allegato per l'attuazione delle azioni, il programma si rivolge ai giovani dai 15 ai 28 anni, benché determinate azioni siano aperte ai giovani di età compresa tra i 13 e i 30 anni.

3. I beneficiari devono risiedere legalmente in un paese partecipante al programma o, a seconda della natura dell'azione, in un paese partner del programma.

4. Tutti i giovani, senza discriminazioni di sorta, devono poter avere accesso alle attività del programma nel rispetto delle modalità definite nell'allegato. La Commissione ed i paesi partecipanti garantiscono il compimento di sforzi particolari in favore dei giovani che hanno maggiori difficoltà

a partecipare al programma per ragioni d'ordine educativo, sociale, fisico, psicologico, economico o culturale o perché vivono in zone isolate.

5. I paesi partecipanti si sforzano di adottare le misure necessarie affinché i partecipanti al programma possano accedere alle cure sanitarie a norma del diritto comunitario. Il paese d'origine si sforza di adottare le misure appropriate affinché i partecipanti al servizio volontario europeo possano mantenere la loro assicurazione sociale. I paesi partecipanti si sforzano altresì di adottare misure appropriate, conformemente al trattato, per eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi che si frappongono all'accesso al programma.

Articolo 7 - Cooperazione internazionale

Il programma è aperto anche alla cooperazione con organizzazioni internazionali autorevoli nel settore della gioventù, in particolare con il Consiglio d'Europa.

Articolo 8 - Attuazione del programma

1. La Commissione garantisce l'attuazione delle azioni previste dal programma conformemente all'allegato.

2. La Commissione e i paesi partecipanti adottano le misure idonee per sviluppare le strutture a livello europeo, nazionale e, se necessario, regionale o locale al fine di realizzare gli obiettivi del programma e valorizzare le azioni del programma.

3. La Commissione e i paesi partecipanti adottano le misure necessarie per favorire il riconoscimento dell'apprendimento non formale ed informale dei giovani, ad esempio mediante attestati o certificati, pur tenendo conto delle situazioni nazionali, che riconoscano l'esperienza acquisita dai beneficiari e attestino la partecipazione diretta dei giovani o di coloro che sono attivi nell'animazione giovanile e nelle organizza-

zioni giovanili ad un'azione del programma. Questo obiettivo può essere rafforzato integrando altre azioni della Comunità secondo quanto previsto all'articolo 11.

4. La Commissione, in cooperazione con i paesi partecipanti, assicura l'adeguata tutela degli interessi finanziari della Comunità, introducendo misure effettive, proporzionate e dissuasive, controlli amministrativi e sanzioni.

5. La Commissione e i paesi partecipanti garantiscono che le azioni sostenute dal programma siano adeguatamente pubblicizzate.

6. I paesi partecipanti:

- a) adottano le misure necessarie per garantire il funzionamento regolare del programma a livello nazionale, coinvolgendo le parti interessate al mondo giovanile conformemente alle pratiche nazionali;
- b) stabiliscono/designano e monitorano le agenzie nazionali nell'attuazione delle azioni del programma a livello nazionale, conformemente all'articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e ai criteri seguenti:
 - i) l'organismo costituito o designato come agenzia nazionale deve avere personalità giuridica o fare parte di un'organizzazione avente personalità giuridica (ed essere disciplinato dal diritto del paese partecipante). Un ministero non può essere designato come agenzia nazionale;
 - ii) l'organismo deve disporre di personale sufficiente adeguatamente qualificato per lavorare nell'ambito della cooperazione internazionale, deve disporre di infrastrutture adeguate e di un quadro amministrativo che gli consentano di evitare qualsiasi conflitto di interessi;
 - iii) l'organismo deve essere in grado di applicare le norme di gestione dei fondi e le condizioni contrattuali stabilite a livello comunitario;

iv) l'organismo deve offrire garanzie finanziarie sufficienti (preferibilmente emananti da un'autorità pubblica) e possedere una capacità di gestione commisurata al volume di fondi comunitari che sarà destinato a gestire;

- c) si assumono la responsabilità della buona gestione, da parte delle agenzie nazionali di cui alla lettera b), degli stanziamenti trasferiti alle stesse per la concessione di sovvenzioni ai progetti, ed in particolare del rispetto, da parte delle agenzie nazionali, dei principi di trasparenza, di parità di trattamento e di non cumulabilità con altri fondi comunitari nonché dell'obbligo di recupero dei fondi eventualmente dovuti dai beneficiari;
- d) adottano le misure necessarie per assicurare i controlli adeguati e la vigilanza delle finanze delle agenzie nazionali di cui al punto b), ed in particolare:
 - i) forniscono alla Commissione, prima dell'avvio dei lavori dell'agenzia nazionale, le assicurazioni necessarie riguardo all'esistenza, la pertinenza ed il funzionamento dell'agenzia nazionale, in conformità delle norme concernenti la buona gestione finanziaria, le procedure attuate, i sistemi di controllo, i sistemi contabili e le procedure per l'aggiudicazione dei contratti e la concessione delle sovvenzioni;
 - ii) garantiscono alla Commissione, al termine di ciascun esercizio finanziario, l'affidabilità dei sistemi finanziari e delle procedure delle agenzie nazionali e la regolarità dei loro conti;
 - iii) in caso d'irregolarità, di negligenza o di frode imputabile alle agenzie nazionali di cui alla lettera b) che induca la Commissione a recuperare fondi dall'agenzia nazionale, si assumono la responsabilità per i fondi eventualmente non recuperati.

7. Nell'ambito della procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 1, la Commissione può stabilire degli orientamenti per ciascuna delle azioni di cui all'allegato, al fine di adattare il programma all'evoluzione delle priorità della cooperazione europea in materia di gioventù.

Articolo 9 - Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.
3. Quando è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 10 - Misure d'esecuzione

1. Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione per quanto concerne le seguenti materie sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2:
 - a) le modalità d'attuazione del programma, compreso il piano di lavoro annuale;
 - b) l'equilibrio generale tra le varie azioni del programma;
 - c) in materia finanziaria, i criteri (in particolare, la popolazione giovane, il PIL e la distanza geografica tra paesi) da applicare per accertare la distribuzione indicativa dei fondi tra gli Stati membri, per le azioni da gestire in modo decentrato;
 - d) il monitoraggio dell'accordo di cui al punto 4.2 dell'allegato, compresi il piano annuale di lavoro e la relazione del forum europeo della gioventù;
 - e) le modalità di valutazione del programma;
 - f) le modalità di attestazione della partecipazione dei giovani interessati;
 - g) le modalità d'adattamento delle azioni del programma di cui all'articolo 8, paragrafo 7.

2. Le misure necessarie per l'attuazione della presente

decisione per quanto concerne le altre materie sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 3.

Articolo 11 - Complementarità con altre azioni comunitarie

1. La Commissione garantisce la complementarità tra il programma e altri settori d'azione comunitaria, in particolare quelli riguardanti l'istruzione, la formazione professionale, la cultura, la cittadinanza, lo sport, le lingue, l'occupazione, la salute, la ricerca, l'imprenditoria, l'azione esterna dell'UE, l'inclusione sociale, la parità tra i sessi e la lotta contro le discriminazioni.

2. Il programma, ove sia compatibile, condivide risorse con altri strumenti comunitari, per realizzare azioni che corrispondono agli obiettivi comuni del programma e di tali strumenti.

3. La Commissione e gli Stati membri valorizzano le azioni del programma che contribuiscono allo sviluppo degli obiettivi di altri settori d'azione comunitaria, in particolare l'istruzione, la formazione professionale, la cultura e lo sport, le lingue, l'inclusione sociale, la parità tra i sessi, la lotta contro le discriminazioni.

Articolo 12 - Complementarità con le politiche e gli strumenti nazionali

1. I paesi partecipanti possono chiedere alla Commissione l'autorizzazione di accordare un marchio europeo per azioni nazionali, regionali o locali simili a quelle di cui all'articolo 4.

2. Un paese partecipante può mettere a disposizione dei beneficiari del programma fondi nazionali da gestire in base alle norme del programma, ed utilizzare a tale scopo le strutture decentrate del programma, a condizione che garantisca proporzionalmente il finanziamento complementare.

Articolo 13 - Disposizioni finanziarie generali

1. Il bilancio per l'attuazione del presente programma per il periodo di cui all'articolo 1 è stabilito a 885 000 000 di EUR.

2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie.

Articolo 14 - Disposizioni finanziarie riguardanti i beneficiari

1. I beneficiari del programma possono essere persone fisiche e giuridiche.

2. La Commissione può decidere, in funzione delle caratteristiche dei beneficiari e della natura delle azioni, di esentare gli stessi dalla verifica delle competenze e qualificazioni professionali richieste per realizzare l'azione o il programma di lavoro. In sede di definizione degli obblighi relativi all'ammontare dell'aiuto finanziario, la Commissione rispetta il principio di proporzionalità tenendo conto delle caratteristiche dei beneficiari, della loro età, del tipo di azione e dell'entità dell'aiuto finanziario.

3. A seconda della natura dell'azione, gli aiuti finanziari possono assumere la forma di sovvenzioni o di borse di studio. La Commissione può anche assegnare premi per azioni o progetti attuati nel quadro del programma. A seconda della natura dell'azione, possono essere autorizzati finanziamenti forfettari e/o l'applicazione di tabelle di costi unitari.

4. Nel caso di sovvenzioni di azioni, i contratti devono essere firmati entro due mesi dalla concessione della sovvenzione.

5. Le sovvenzioni di funzionamento assegnate nel quadro del programma agli organismi attivi a livello europeo, definiti all'articolo 162 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità

di esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee¹, in caso di rinnovo non hanno il carattere degressivo previsto all'articolo 113, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

6. A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, la Commissione può delegare compiti di potere pubblico ed in particolare funzioni d'esecuzione del bilancio alle strutture di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della presente decisione.

7. A norma dell'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, la facoltà di cui al paragrafo 6 del presente articolo si applica anche alle strutture di tutti i paesi partecipanti.

Articolo 15 - Monitoraggio e valutazione

1. La Commissione garantisce un monitoraggio regolare del presente programma rispetto agli obiettivi stabiliti. Il monitoraggio include le relazioni di cui al paragrafo 3 nonché le attività specifiche. Le consultazioni della Commissione su tale monitoraggio coinvolgono i giovani.

2. La Commissione garantisce la valutazione regolare, indipendente ed esterna del programma.

3. I paesi partecipanti presentano alla Commissione, entro il 30 giugno 2010, una relazione sull'attuazione del programma e, entro il 30 giugno 2015, una relazione sull'impatto del programma.

4. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo ed al Comitato delle regioni:

¹ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

- a) una relazione intermedia di valutazione riguardo ai risultati ottenuti e agli aspetti qualitativi e quantitativi dell'attuazione del presente programma, entro il 31 marzo 2011;
- b) una comunicazione sulla continuazione del presente programma, entro il 31 dicembre 2011;
- c) una relazione di valutazione ex post, entro il 31 marzo 2016.

Articolo 16 - Disposizioni transitorie

Le azioni avviate prima del 31 dicembre 2006 sulla base della decisione n. 1031/2000/CE e della decisione n. 790/2004/CE continuano a essere disciplinate fino alla loro conclusione dalle disposizioni di tali decisioni.

Se necessario, nel bilancio successivo a quello del 2013 potrebbero essere iscritti stanziamenti per coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie ai fini della gestione delle azioni non ancora concluse entro il 31 dicembre 2013. Il comitato previsto dall'articolo 8 della decisione n. 1031/2000/CE è sostituito dal comitato di cui all'articolo 9 della presente decisione.

Conformemente all'articolo 18 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, possono essere messi a disposizione del programma gli stanziamenti corrispondenti alle entrate con destinazione specifica provenienti dalla restituzione di somme indebitamente pagate a norma delle decisioni n. 1031/2000/CE e n. 790/2004/CE.

Articolo 17 - Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Fatto a Strasburgo, addì 15 novembre 2006.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. Borrell Fontelles

Per il Consiglio

La presidente

P. Lehtomäki

ALLEGATO

Le azioni attuate per realizzare gli obiettivi generali e specifici del programma sostengono progetti di portata limitata che favoriscono la partecipazione attiva dei giovani, garantendo nel contempo la visibilità e l'impatto dei progetti a livello europeo.

La partecipazione dei giovani al programma non richiede alcuna esperienza o qualifica, salvo casi eccezionali.

Il programma dovrebbe essere attuato mediante un facile approccio.

Il programma dovrebbe incoraggiare lo spirito di iniziativa, di impresa e di creatività dei giovani, facilitare la partecipazione al programma da parte dei giovani con minori opportunità, compresi i giovani disabili e garantire il rispetto della parità tra uomini e donne nella partecipazione al programma e la promozione della parità di genere nel quadro delle azioni.

La partecipazione alle azioni è possibile a condizione che sia prevista un'opportuna copertura assicurativa che garantisca la protezione dei giovani durante l'attuazione delle attività del programma.

Azioni

Tali azioni vengono realizzate tramite le misure seguenti:

Azione 1 — Gioventù per l'Europa

Questa azione punta a rafforzare la cittadinanza attiva dei giovani e la comprensione reciproca tra i giovani mediante le misure seguenti:

1.1. Scambi di giovani

Gli scambi di giovani permettono ad uno o più gruppi di giovani di essere accolti da un gruppo di un altro paese per realizzare un programma di attività in comune. Tali scambi sono in linea di principio destinati a giovani tra i 13 e i 25 anni.

Queste attività basate su partnership transnazionali tra i vari protagonisti di un progetto implicano la partecipazione attiva dei giovani e puntano a permettere la scoperta e la sensibilizzazione verso realtà sociali e culturali diverse, offrendo ai giovani l'opportunità di imparare reciprocamente e di rafforzare la loro consapevolezza di essere cittadini europei. Il sostegno si basa soprattutto su attività multilaterali improntate alla mobilità di gruppo ma non esclude attività bilaterali di questo tipo.

Gli scambi bilaterali di gruppo sono appropriati soprattutto qualora si tratti di una prima attività europea o dell'attività di associazioni di piccole dimensioni o locali prive di esperienza a livello europeo. Inoltre sono particolarmente utilizzati per i giovani con minori opportunità, per rafforzare la loro partecipazione al programma. Questa misura so-

stiene anche attività preparatorie e di follow-up miranti a rafforzare la partecipazione attiva di tali giovani ai progetti, in particolare a livello linguistico ed interculturale.

1.2. Sostegno alle iniziative dei giovani

Questa misura sostiene progetti nei quali i giovani partecipano attivamente e direttamente ad attività da essi stessi concepite e di cui sono i principali protagonisti, per svilupparne lo spirito d'iniziativa e imprenditoriale nonché la loro creatività. In linea di principio questa misura si applica ai giovani tra i 18 ed i 30 anni, ma alcune iniziative, con un controllo adeguato, possono essere realizzate già a partire da 15 anni.

Questa misura permette di sostenere progetti di iniziative di gruppo concepite a livello locale, regionale e nazionale e la messa in rete di progetti simili condotti in vari paesi, per rafforzarne il carattere europeo e moltiplicare la cooperazione e lo scambio di esperienze tra i giovani.

Particolare attenzione è prestata ai giovani con minori opportunità.

1.3. Progetti di democrazia partecipativa

Questa misura sostiene progetti o attività che mirano a favorire la partecipazione dei giovani alla vita democratica. Tali progetti ed attività prevedono la partecipazione attiva dei giovani alla vita attiva della loro comunità a livello locale, regionale, nazionale o internazionale.

In linea di principio questa misura si applica ai giovani tra i 13 ed i 30 anni.

Questi progetti o attività sono basati su partnership internazionali che permettono la messa in comune, a livello europeo, di idee, scambi di esperienze e buone pratiche di progetti o attività condotte a livello locale o regionale, basate sul miglioramento della partecipazione dei giovani ai vari livelli. Queste attività possono comprendere l'organizzazione di consultazioni di giovani riguardo alle loro necessità ed i loro desideri al fine di sviluppare nuovi approcci in materia di partecipazione attiva dei giovani in un'Europa democratica.

Azione 2 — Servizio volontario europeo

Il servizio volontario mira a sviluppare la solidarietà dei giovani, a promuoverne la cittadinanza attiva ed a favorire la comprensione reciproca tra i giovani, tramite le misure seguenti.

Il giovane volontario partecipa, in un paese diverso da quello dove risiede, ad un'attività non lucrativa e non remunerata a beneficio della collettività. Il servizio volontario europeo non deve incidere negativamente sulle occupazioni remunerate, potenziali o esistenti, né sostituirsi ad esse.

Il servizio volontario europeo dura almeno due mesi, fino ad un massimo di dodici. In casi debitamente giustificati, in particolare per favorire la partecipazione dei giovani con minori opportunità, possono essere concessi periodi più

brevi e previsti progetti di volontariato cui sono ammessi gruppi di giovani.

Questa misura sostiene anche progetti di volontariato che consentano a gruppi di giovani di partecipare collettivamente ad attività di portata locale, regionale, nazionale, europea o internazionale in vari settori, tra cui, ad esempio, la cultura, lo sport, la protezione civile, l'ambiente e l'aiuto allo sviluppo.

In casi eccezionali a seconda dei compiti da svolgere e delle situazioni nelle quali vengono impiegati i volontari, alcuni tipi di progetti possono richiedere la selezione dei candidati che dispongono di competenze specifiche.

La misura si applica ai giovani tra i 18 ed i 30 anni; ma con un controllo adeguato alcune attività possono essere realizzate già a partire da 16 anni.

Questa misura finanzia per intero o parzialmente l'indennità del volontario, la sua assicurazione, le sue spese di sussistenza e di viaggio nonché, se del caso, un aiuto supplementare per i giovani con minori opportunità.

Questa misura sostiene inoltre le attività miranti a formare e a seguire da vicino i giovani volontari ed a coordinare i vari partner, nonché le iniziative intese a giovare dell'esperienza acquisita dai giovani durante il servizio volontario europeo.

Gli Stati membri e la Commissione assicurano il rispetto degli standard qualitativi: il volontariato implica una dimensione di istruzione non formale, che si concretizza attraverso attività pedagogiche miranti a preparare i giovani sul piano personale, interculturale e tecnico, ed attraverso un costante sostegno personale. Un'importanza particolare è attribuita alla partnership tra i diversi soggetti coinvolti nel progetto ed alla prevenzione dei rischi.

Azione 3 — Gioventù nel mondo

Questa azione punta a sviluppare la comprensione reciproca tra i popoli in uno spirito d'apertura al mondo, contribuendo al contempo allo sviluppo di sistemi di qualità che sostengano le attività dei giovani nei paesi interessati. Essa è aperta ai paesi partner del programma.

3.1. Cooperazione con i paesi limitrofi dell'UE

Questa misura sostiene progetti svolti in cooperazione con i paesi partner del programma considerati paesi vicini in base alle disposizioni della politica europea di vicinato dell'UE e a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, nonché in cooperazione con la Federazione russa e i paesi dei Balcani occidentali fintantoché soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d).

Questa misura sostiene scambi di giovani, di norma multilaterali ma anche bilaterali, che consentono a vari gruppi di giovani provenienti dai paesi partecipanti al programma e dai paesi limitrofi all'Europa di incontrarsi per realizzare un programma di attività in comune. In linea di principio questa misura si applica ai giovani tra i 13 ed i 25 anni. Tali attività basate su partnership transnazionali tra i vari soggetti di un progetto prevedono una formazione preliminare

del personale di inquadramento e la partecipazione attiva dei giovani; il loro obiettivo è permettere ai giovani di scoprire ed essere sensibilizzati a realtà sociali e culturali diverse. Le attività miranti a rafforzare la partecipazione attiva di questi giovani ai progetti possono beneficiare di un finanziamento, in particolare quando si tratta di una preparazione a livello linguistico ed interculturale.

A condizione che nei paesi limitrofi siano create strutture nazionali di gestione adeguate, possono essere finanziate anche le iniziative di giovani o di gruppi di giovani concepite a livello locale, regionale e nazionale in questi paesi, a condizione che siano realizzate con iniziative simili nei paesi partecipanti al programma. Si tratta di attività che i giovani stessi hanno concepito e di cui sono i soggetti principali. In linea di principio questa attività è destinata ai giovani tra i 18 ed i 30 anni, ma alcune iniziative, con un controllo adeguato, possono essere realizzate già a partire da 16 anni.

Questa misura sostiene attività miranti a rafforzare la capacità delle organizzazioni non governative nel settore della gioventù e la loro messa in rete, riconoscendo il ruolo importante che queste organizzazioni possono svolgere nello sviluppo della società civile nei paesi limitrofi. Essa riguarda la formazione di coloro che sono attivi nell'animazione giovanile e nelle organizzazioni giovanili e il loro scambio di esperienze, di competenza e di buone pratiche. Questa misura sostiene le attività che potrebbero sfociare nella messa a punto di progetti e di partnership durevoli e di qualità. Questa misura sostiene inoltre progetti che stimolano l'innovazione e la qualità, miranti ad introdurre, attuare e promuovere approcci innovativi nel settore della gioventù.

Un aiuto finanziario può essere accordato alle azioni d'informazione rivolte ai giovani ed a coloro che sono attivi nell'animazione giovanile e nelle organizzazioni giovanili.

Questa misura sostiene inoltre le attività che permettono la cooperazione nel settore della gioventù con i paesi limitrofi. Queste attività mirano in particolare a promuovere la cooperazione e lo scambio di idee e di buone pratiche nel settore della gioventù, nonché altre misure di valorizzazione e di diffusione dei risultati dei progetti e delle attività relative al settore giovanile nei paesi interessati.

3.2. Cooperazione con gli altri paesi

Questa misura sostiene attività di cooperazione nel settore della gioventù, in particolare lo scambio di buone pratiche con gli altri paesi partner del programma.

Essa incoraggia lo scambio tra coloro che sono attivi nell'animazione giovanile e nelle organizzazioni giovanili e la loro formazione, nonché lo sviluppo di partnership e reti tra organizzazioni giovanili.

Scambi multilaterali e bilaterali di giovani possono essere realizzati su una base tematica tra questi paesi ed i paesi partecipanti.

I finanziamenti sono accordati alle attività che dimostrano un potenziale moltiplicatore.

Nell'ambito della cooperazione con paesi industrializzati, questa misura finanzia solo i beneficiari europei dei progetti.

Azione 4 — Sistemi di sostegno per i giovani

Questa azione punta a sviluppare la qualità delle strutture di sostegno al servizio dei giovani, a sostenere il ruolo di coloro che sono attivi nell'animazione giovanile e nelle organizzazioni giovanili, a sviluppare la qualità del programma ed a favorire l'impegno civico dei giovani a livello europeo sostenendo le organizzazioni giovanili operanti a livello europeo nel settore della gioventù.

4.1. Supporto ad organismi attivi a livello europeo nel settore della gioventù

Questa misura sostiene il funzionamento delle organizzazioni non governative attive a livello europeo nel settore della gioventù che perseguono un obiettivo d'interesse generale europeo. Le loro attività devono in particolare contribuire alla partecipazione attiva dei giovani cittadini alla vita pubblica ed alla società nonché allo sviluppo ed all'attuazione di azioni di cooperazione europea nel settore della gioventù in senso ampio.

Per potere beneficiare di una sovvenzione di funzionamento, un'organizzazione deve rispettare le disposizioni seguenti:

- deve essere giuridicamente costituita almeno da un anno,
- deve trattarsi di un'organizzazione senza scopi di lucro,
- deve avere sede in uno dei paesi partecipanti al programma a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, o in alcuni Stati dell'Europa orientale (cioè Bielorussia, Moldavia, Federazione russa, Ucraina),
- deve esercitare le sue attività a livello europeo, sola o sotto forma di diverse associazioni coordinate, e la sua struttura e le sue attività devono coprire almeno otto paesi che partecipano al programma; può trattarsi di una rete europea rappresentativa di organizzazioni attive a favore dei giovani,
- le sue attività devono essere conformi ai principi che stanno alla base dell'azione comunitaria nel settore della gioventù,
- può trattarsi di un'organizzazione che sviluppa le sue attività esclusivamente a favore dei giovani o di un'organizzazione a scopo più ampio, che sviluppa una parte delle sue attività a favore dei giovani,
- l'organizzazione deve coinvolgere i giovani nella gestione delle attività sviluppate a loro favore.

I beneficiari sono scelti sulla base di inviti a presentare proposte. Convenzioni quadro relative a partnership pluriennali possono essere concluse con le organizzazioni prescelte. Tuttavia, le convenzioni quadro non escludono il lancio di inviti a presentare proposte annuali per selezionare ulteriori beneficiari.

Le attività principali delle organizzazioni giovanili suscettibili di contribuire al rafforzamento e all'efficacia dell'azione comunitaria sono:

- funzione di rappresentazione dei punti di vista ed interessi dei giovani nella loro varietà a livello europeo,
- scambi di giovani e servizi di volontariato,
- apprendimento non formale ed informale e programmi d'attività per la gioventù,
- promozione dell'apprendimento e della comprensione interculturali,
- dibattiti su questioni europee, sulle politiche dell'UE o sulle politiche per i giovani,
- diffusione di informazioni sull'azione comunitaria,
- azioni volte a favorire la partecipazione e l'iniziativa dei giovani.

A titolo della presente misura sono prese in considerazione per la determinazione della sovvenzione di funzionamento solo le spese di funzionamento necessarie al corretto svolgimento delle attività normali dell'organismo selezionato, in particolare le spese di personale, le spese generali (affitti, oneri immobiliari, attrezzature, forniture per uffici, telecomunicazioni, spese postali, ecc.), le spese per le riunioni interne e le spese di pubblicazione, d'informazione e di diffusione.

La sovvenzione è accordata nel rispetto dell'indipendenza dell'organismo riguardo alla selezione dei suoi membri e della sua autonomia quanto alla definizione dettagliata delle sue attività.

Almeno il 20 % del bilancio degli organismi interessati deve provenire da parte di fonti diverse da quelle comunitarie.

4.2. Sostegno al forum europeo della gioventù

Nel quadro di questa misura possono essere accordate sovvenzioni per il sostegno delle attività permanenti del forum europeo della gioventù, di seguito «il forum», organismo che persegue un obiettivo d'interesse generale europeo, nel rispetto dei principi seguenti:

- indipendenza del forum europeo della gioventù riguardo alla selezione dei suoi membri, garantendo la più ampia rappresentazione possibile dei vari tipi di organizzazioni della gioventù,
- autonomia del forum nel definire le proprie attività,
- associazione quanto più ampia possibile alle attività del forum delle organizzazioni della gioventù non membri e dei giovani che non fanno parte di organizzazioni,
- contributo attivo del forum alle attività politiche che riguardano i giovani a livello europeo, rispondendo in particolare alle domande delle istituzioni europee quando consultano la società civile e spiegando ai suoi membri le posizioni adottate da tali istituzioni.

Le spese ammissibili del forum riguardano al contempo le spese di funzionamento e le spese necessarie alla realizzazione delle proprie azioni. Data la necessità di assicurare la permanenza del forum, al momento di stanziare le risorse del programma si tiene conto dell'orientamento seguente: le risorse annuali stanziare per il forum non sono inferiori a 2 milioni di EUR.

Le sovvenzioni possono essere concesse al forum previa ricezione di un piano di lavoro e di un bilancio appropriati. Le sovvenzioni possono essere concesse su base annuale o possono essere rinnovabili contestualmente ad un accordo quadro di partnership con la Commissione.

Il forum beneficia di un cofinanziamento pari almeno al 20 % del suo bilancio da parte di fonti diverse da quelle comunitarie.

Le attività realizzate dal forum sono in particolare le seguenti:

- funzione di rappresentanza delle organizzazioni giovanili presso l'UE,
- funzione di coordinamento delle posizioni degli organismi associati nei confronti dell'UE,
- rilancio delle informazioni sulla gioventù nei confronti delle istituzioni europee,
- rilancio delle informazioni dell'UE nei confronti dei consigli nazionali della gioventù e delle organizzazioni non governative,
- promozione e preparazione della partecipazione dei giovani alla vita democratica,
- contributi al nuovo quadro di cooperazione deciso a livello dell'UE nel settore della gioventù,
- contributo allo sviluppo di politiche giovanili, progetti per la gioventù ed opportunità nel campo dell'istruzione nonché alla moltiplicazione delle informazioni relative ai giovani ed allo sviluppo di strutture rappresentative per i giovani in tutta l'Europa,
- azioni di dibattito e di riflessione sulla gioventù in Europa ed in altre parti del mondo nonché sull'azione dell'UE a favore dei giovani.

4.3. Formazione e messa in rete di coloro che sono attivi nell'animazione giovanile e nelle organizzazioni giovanili

Questa misura sostiene le attività miranti alla formazione di coloro che sono attivi nell'animazione giovanile e nelle organizzazioni giovanili in questo campo, in particolare dei responsabili di progetti, dei consulenti per i giovani nonché degli esperti partecipanti ai progetti. Inoltre sostiene lo scambio di esperienze, di competenze e di buone pratiche tra coloro che sono attivi nell'animazione giovanile e nelle organizzazioni giovanili. La misura sostiene inoltre le

attività che agevolano la creazione di progetti, partnership e reti durature e di qualità nel quadro del programma. Può comprendere, ad esempio, la formazione tramite osservazione diretta in situazione di lavoro.

È necessario prestare particolare attenzione alle attività che favoriscono la partecipazione dei giovani che incontrano particolari difficoltà a partecipare ad azioni comunitarie.

4.4. Progetti volti a stimolare l'innovazione e la qualità

Questa misura sostiene i progetti miranti ad introdurre, attuare e promuovere approcci innovativi nel settore della gioventù. Tali approcci innovativi possono riguardare i contenuti e gli obiettivi connessi all'evoluzione del quadro della cooperazione europea nel settore della gioventù, la partecipazione di partner di diversa provenienza o la diffusione delle informazioni.

4.5. Azioni d'informazione rivolte ai giovani e a coloro che sono attivi nell'animazione giovanile e nelle organizzazioni giovanili

Questa misura sostiene le informazioni e la comunicazione rivolte ai giovani migliorando il loro accesso alle informazioni pertinenti ed ai servizi di comunicazione, al fine di aumentarne la partecipazione alla vita pubblica e a facilitare l'espressione delle loro potenzialità di cittadini attivi e responsabili. A tale scopo verranno sostenute le attività di livello europeo e nazionale che migliorano l'accesso dei giovani all'informazione ed ai servizi di comunicazione, rafforzano la diffusione di un'informazione di qualità e aumentano la partecipazione dei giovani alla preparazione e alla diffusione delle informazioni.

Questa misura contribuisce per esempio allo sviluppo di portali europei, nazionali, regionali e locali miranti a diffondere informazioni specifiche per i giovani tramite qualsiasi tipo di mezzo, segnatamente tramite quelli che i giovani utilizzano più spesso. L'azione può inoltre sostenere misure volte a promuovere l'impegno dei giovani nella preparazione e diffusione di consigli e prodotti d'informazione comprensibili, di facile uso e mirati, per migliorare la qualità dell'informazione e l'accesso alla stessa da parte di tutti i giovani. Tutte le pubblicazioni devono rispettare la parità e la diversità.

4.6. Partnership

Questa misura permette di finanziare partnership con organi regionali o locali, allo scopo di sviluppare durevolmente progetti che potranno combinare varie misure del programma. Il finanziamento riguarda i progetti e le attività di coordinamento.

4.7. Sostegno alle strutture del programma

Questa misura permette di finanziare le strutture di cui all'articolo 8, paragrafo 2, in particolare le agenzie nazionali. Questa misura permette inoltre di finanziare organismi assimilati, quali i coordinatori nazionali, i centri di risorse, la rete Eurodesk, la piattaforma euromediterranea della gioventù e le associazioni di giovani volontari europei, che agiscono in qualità di organi d'attuazione a livello nazionale, nel rispetto dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera c), e

paragrafo 3 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

4.8. Valorizzazione

La Commissione può organizzare seminari, congressi o riunioni suscettibili di facilitare l'attuazione del programma. Essa può inoltre procedere a qualsiasi azione appropriata in materia di informazione, pubblicazione e diffusione, nonché a una valutazione e ad un controllo del programma. Tali attività possono essere finanziate tramite sovvenzioni, ottenute mediante appalti pubblici o organizzate e finanziate direttamente dalla Commissione.

Azione 5 — Sostegno alla cooperazione europea nel settore della gioventù

Questa azione punta a favorire la cooperazione europea nel settore della gioventù.

5.1. Incontri di giovani e di responsabili delle politiche per la gioventù

Questa misura sostiene le attività che permettono la cooperazione politica, i seminari ed il dialogo strutturato tra i giovani, coloro che sono attivi nell'animazione giovanile e nelle organizzazioni giovanili, da una parte, ed i responsabili della politica per la gioventù, dall'altra. Queste attività mirano in particolare a promuovere la cooperazione e lo scambio di idee e di buone pratiche nel settore della gioventù, le conferenze organizzate dalle presidenze dell'UE, nonché altre attività di valorizzazione e di diffusione dei risultati dei progetti e delle attività della Comunità relative al settore della gioventù.

Questa misura comprende la settimana europea della gioventù, che potrebbe includere eventi negli Stati membri e a livello europeo sull'attività delle istituzioni europee, un dialogo tra i responsabili decisionali europei e i giovani, e la premiazione dei migliori progetti di giovani sostenuti dal programma.

Questa misura può in particolare sostenere gli obiettivi perseguiti tramite il metodo di coordinamento aperto nel settore della gioventù e il patto europeo per la gioventù, nonché la cooperazione tra attività di volontariato nazionali e internazionali.

5.2. Sostegno alle attività miranti ad una migliore comprensione e conoscenza del settore della gioventù

Questa misura sostiene progetti specifici volti a individuare conoscenze correlate a temi prioritari del settore giovanile fissati nel quadro del metodo di coordinamento aperto, nonché dei progetti che permettano di completarli, attualizzarli ed agevolarne l'accessibilità.

Inoltre mira a sostenere lo sviluppo di metodi che permettano di analizzare e comparare i risultati di studi e garantirne la qualità.

Il programma può inoltre sostenere attività relative alla messa in rete dei vari soggetti del settore della gioventù.

5.3. Cooperazione con organizzazioni internazionali

Questa azione può sostenere la cooperazione dell'UE con organizzazioni internazionali competenti in materia di gioventù, in particolare il Consiglio d'Europa e l'Organizzazione delle Nazioni Unite o le sue istituzioni specializzate.

Informazione

Per presentare esempi di buone pratiche e progetti modello viene messa a punto una base di dati contenente informazioni sulle idee attuali nell'ambito delle attività giovanili su scala europea.

La Commissione deve mettere a disposizione una guida che spieghi gli obiettivi, le norme e le procedure del programma, in particolare i diritti e gli obblighi giuridici che l'accettazione di una sovvenzione comporta.

Gestione del programma

Assegnazioni minime

Fatto salvo l'articolo 13, gli importi minimi da attribuire alle azioni sono i seguenti (in percentuale rispetto alla dotazione finanziaria fissata nell'articolo succitato):

azione 1: Gioventù per l'Europa 30 %

azione 2: Servizio volontario europeo 23 %

azione 3: Gioventù nel mondo 6 %

azione 4: Sistemi di sostegno per i giovani 15 %

azione 5: Sostegno alla cooperazione europea nel settore della gioventù 4 %.

Il pacchetto finanziario del programma può coprire anche le spese relative alle azioni di preparazione, seguito, controllo, audit e valutazione direttamente necessarie alla gestione del programma ed al raggiungimento dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni, azioni d'informazione e di pubblicazione, spese legate alle reti informatiche attinenti allo scambio di informazioni, nonché qualsiasi altra spesa d'assistenza amministrativa e tecnica nella quale può incorrere la Commissione nel quadro della gestione del programma.

Controlli e audit

Per i progetti scelti secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 3, è stato introdotto un sistema di controlli a campione.

Il beneficiario di una sovvenzione tiene a disposizione della Commissione tutti i giustificativi delle spese effettuate per un periodo di cinque anni a partire dall'ultimo pagamento. Se del caso, il beneficiario di una sovvenzione garantisce che i giustificativi conservati dai propri partner o membri siano messi a disposizione della Commissione.

La Commissione, sia direttamente attraverso i suoi agenti, sia attraverso qualunque altro organismo esterno qualificato di sua scelta, ha il diritto di effettuare un audit sull'utilizzazione che viene fatta della sovvenzione. Tali audit possono essere effettuati per tutta la durata della convenzione, nonché per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data del pagamento del saldo della sovvenzione. Eventualmente, i risultati della revisione contabile possono indurre la Commissione a decisioni di recupero.

Il personale della Commissione e tutte le persone esterne incaricate dalla Commissione hanno un accesso adeguato, in particolare agli uffici del beneficiario, ed inoltre a tutte le informazioni necessarie, comprese quelle in formato elettronico, per portare a compimento tali audit.

La Corte dei Conti e l'Ufficio europeo di lotta antifrode (OLAF) devono godere degli stessi diritti della Commissione, e in particolare del diritto di accesso.

Le decisioni prese dalla Commissione ai sensi dell'articolo 10, le convenzioni con le agenzie nazionali, gli accordi con i paesi terzi partecipanti, nonché le convenzioni ed i contratti che ne derivano devono prevedere in particolare un seguito ed un controllo finanziario da parte della Commissione (o di qualsiasi rappresentante autorizzato dalla stessa, fra cui l'OLAF), e controlli da parte della Corte dei conti, se necessario in loco. Tali controlli possono essere effettuati presso le agenzie nazionali, nonché, se del caso, presso i beneficiari di sovvenzioni.

La Commissione può inoltre procedere a controlli e verifiche in loco in conformità del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuate dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità¹.

Per le azioni comunitarie contemplate dalla presente decisione, la nozione d'irregolarità di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari della Comunità², deve essere intesa come qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario o qualsiasi inadempimento di un obbligo contrattuale derivante da un atto o da un'omissione da parte di un'entità giuridica che ha o potrebbe avere l'effetto di arrecare pregiudizio al bilancio generale dell'Unione europea o a bilanci gestiti dalle Comunità tramite una spesa indebita.

1 GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

2 GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

PROGRESS – Un nuovo programma quadro per la solidarietà sociale e l'occupazione

Simona Pizzuti

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, D.G. per le Politiche per l'Orientamento e la Formazione

Il Trattato di Amsterdam, entrato in vigore dal maggio 1999, ha definito gli orientamenti prioritari dell'Unione europea nel settore della politica per l'occupazione, integrando nel corpus del Trattato CE l'accordo sulla politica sociale che ha esteso l'intervento comunitario in ambito occupazionale e sociale, prevedendo l'informazione e la consultazione dei lavoratori, la parità uomo-donna, l'integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro. Esso ha, inoltre, istituzionalizzato il dialogo fra le parti sociali a livello comunitario e valorizzato il ruolo di mediazione della Commissione (Trattato di Amsterdam - Titolo VIII, artt. 125-130; Titolo XI, artt. 136 e 137).

Su questa base, il Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000 ha definito l'inclusione sociale come uno degli obiettivi primari della strategia per la crescita e la competitività. Allo scopo di raggiungere tale obiettivo, la politica sociale europea dispone di alcuni strumenti legislativi e finanziari che sono stati recentemente revisionati al fine di una semplificazione e razionalizzazione, comportando una strutturazione su due ambiti principali, il settore dell'occupazione e quello della politica sociale.

Nel quadro della revisione della Strategia di Lisbona, la Commissione

europea con Comunicazione del 9 marzo 2005 ha lanciato la nuova Agenda sociale 2005-2010, volta a modernizzare il modello sociale europeo. L'agenda sociale segue una doppia strategia a sostegno dei due macro obiettivi della *prosperità* e della *solidarietà*:

- *le azioni verso il pieno impiego*
- *la lotta alla povertà e l'estensione di uguali opportunità a tutti gli individui nella società*

Nell'ambito del settore dell'occupazione e della solidarietà sociale, la decisione n. 1672/2006/CE del 24 ottobre 2006 (successivamente modificata con rettifica pubblicata in GUUE il 3 marzo 2007) istituisce **PROGRESS** (PROGRamme for Employment and Social Solidarity): il Programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale.

Progress è il nuovo strumento di finanziamento, per il periodo 2007-2013, destinato a sostituire i programmi comunitari operativi fino alla fine del 2006, nei settori della solidarietà sociale e dell'occupazione, riguardanti la lotta contro le discriminazioni e l'emarginazione sociale, il sostegno della strategia quadro comunitaria per la parità tra donne e uomini, la promozione delle organizzazioni attive a livello europeo nel settore della parità

di genere tra donne e uomini, la promozione di misure di incentivazione nel settore dell'occupazione.

Il programma è articolato in **5 sezioni** fra le quali è come di seguito ripartito l'**importo finanziario** di 657,59 milioni di euro:

1. **Occupazione**: 23% delle risorse;
2. **Protezione sociale e integrazione**: 30% delle risorse;
3. **Condizioni di lavoro**: 10% delle risorse;
4. **Diversità e lotta contro la discriminazione**: 23% delle risorse;
5. **Parità fra uomini e donne**: 12% delle risorse.

All'interno di tali aree di azione, il programma si concentra su **attività** aventi una forte dimensione europea, in modo da garantire un effettivo valore aggiunto a livello comunitario. Sono, ad esempio, finanziate attività analitiche di studio ed analisi per migliorare la conoscenza dei problemi sociali ed occupazionali, attività di apprendimento reciproco, di sensibilizzazione alle politiche e alla legislazione sociale e del lavoro in tutta l'Unione europea e di diffusione di buone prassi, impostazioni ed esperienze innovative tra i paesi UE, azioni di sostegno ai principali operatori per le attività collegate all'attuazione degli obiettivi del programma, come

ad importanti ONG attive a livello comunitario nel campo della lotta alla discriminazione e della promozione della parità uomo-donna.

I **beneficiari** sono individuati in organismi e istituzioni pubbliche e private, in particolare: Stati membri (autorità nazionali), servizi per l'occupazione e relative agenzie, enti locali e regionali, organismi specializzati previsti dalla legislazione UE, parti sociali, ONG, in particolare quelle organizzate a livello comunitario, istituti d'istruzione superiore e di ricerca, esperti di valutazione, istituti statistici nazionali, mass-media.

Il programma è aperto, oltre che ai 27 paesi dell'Unione, ai paesi candidati (Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro, Serbia e Turchia) e **a quelli dello spazio economico europeo**, ossia Norvegia, Islanda e Liechtenstein.

Il programma è attuato mediante il lancio di inviti a presentare proposte (GUUE C) e gare d'appalto (GUUE S). Per le prime il contributo comunitario può coprire **fino all'80%** dei costi totali del progetto, le seconde saranno, invece, interamente coperte dai relativi

contratti di servizi. Azioni espressamente indicate possono, invece, essere sostenute anche in base a richieste di finanziamento formulate, ad esempio, dagli Stati Membri, come le attività di sensibilizzazione e diffusione.

Una caratteristica essenziale di PROGRESS sarà il partenariato con le autorità nazionali, con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori e con le ONG.

“Il programma ci aiuterà a realizzare una grande ambizione dell'Unione europea: quella di garantire l'accesso all'occupazione e pari opportunità per tutti” ha dichiarato Vladimír Špidla, commissario europeo per l'occupazione, gli affari sociali e le pari opportunità, che aggiunge: “PROGRESS ci fornisce gli strumenti di cui abbiamo bisogno per anticipare e affrontare in modo più efficace le sfide collettive alle quali l'Unione europea è chiamata a rispondere, attraverso una stretta collaborazione con i governi nazionali e con i nostri partner della società civile. Ora l'obiettivo è ottenere risultati concreti e apportare un effettivo valore aggiunto ai cittadini europei”.

Il referente del programma è la

Direzione Generale Occupazione, Affari sociali e Pari opportunità della Commissione europea. Approfondimenti e scadenze potranno essere appresi consultando il portale della D.G. all'indirizzo:

http://ec.europa.eu/employment_social/index_it.html

e alla pagina:

http://ec.europa.eu/employment_social/progress/index_en.html.

Decisione n. 1672/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 2006 che istituisce un programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale - Progress

(GUUE L 315 del 15 novembre 2006)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, l'articolo 129 e l'articolo 137, paragrafo 2, lettera a),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato³,

considerando quanto segue:

(1) Il Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 ha inserito la promozione dell'occupazione e dell'integrazione sociale quale parte integrante della strategia globale dell'Unione volta a raggiungere il suo obiettivo strategico

per il prossimo decennio, che è quello di divenire l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e più dinamica al mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale. Esso ha fissato nell'Unione mete e obiettivi ambiziosi in vista del ritorno a condizioni di piena occupazione, del miglioramento della qualità e della produttività del lavoro, nonché della promozione della coesione sociale e di un mercato del lavoro favorevole all'integrazione. Inoltre, la strategia è stata riorientata dal Consiglio europeo di Bruxelles del 22 e 23 marzo 2005.

(2) Conformemente al proposito dichiarato dalla Commissione di consolidare e razionalizzare gli strumenti di finanziamento della Comunità, la presente decisione dovrebbe istituire un programma unico e razionalizzato destinato a proseguire e sviluppare le attività avviate sulla base della decisione 2000/750/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che istituisce un programma d'azione comunitaria per combattere le discriminazioni (2001-2006)⁴, della decisione 2001/51/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2000, relativa al programma concernente la strategia comunitaria in materia di parità tra donne e uomini (2001-2005)⁵, della decisione n. 50/2002/CE⁶

1 GU C 255 del 14.10.2005, pag. 67.

2 GU C 164 del 5.7.2005, pag. 48.

3 Parere del Parlamento europeo del 6 settembre 2005 (GU C 193 E del 17.8.2006, pag. 99), posizione comune del Consiglio del 18 luglio 2006 (GU C 238 E del 3.10.2006, pag. 31) e posizione del Parlamento europeo del 27 settembre 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

4 GU L 303 del 2.12.2000, pag. 23.

5 GU L 17 del 19.1.2001, pag. 22. Decisione modificata dalla decisione n. 1554/2005/CE (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 9).

6 GU L 10 del 12.1.2002, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione n. 786/2004/CE (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 7).

del Parlamento e del Consiglio, del 7 dicembre 2001, che istituisce un programma d'azione comunitaria inteso ad incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri al fine di combattere l'emarginazione sociale, della decisione n. 1145/2002/CE¹ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, relativa a misure comunitarie di incentivazione nel settore dell'occupazione, nonché della decisione n. 848/2004/CE² del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che istituisce un programma d'azione comunitaria per la promozione delle organizzazioni attive a livello europeo nel settore della parità tra donne e uomini, e conformemente alle attività intraprese a livello comunitario per quanto riguarda le condizioni di lavoro.

(3) Il Consiglio europeo straordinario sull'occupazione tenutosi a Lussemburgo il 20 e 21 novembre 1997 ha varato la strategia europea per l'occupazione, in vista del coordinamento delle politiche per l'occupazione degli Stati membri in base a raccomandazioni e orientamenti in tema di occupazione concordati a livello comune. Attualmente la strategia europea per l'occupazione è lo strumento più importante a livello europeo, per la realizzazione degli obiettivi fissati dalla strategia di Lisbona relativamente all'occupazione e al mercato del lavoro.

(4) Il Consiglio europeo di Lisbona, ritenendo inaccettabile il numero di persone che nell'Unione vivono al di sotto della soglia di povertà e in condizioni di esclusione sociale, ha reputato necessaria l'adozione di iniziative per imprimere una svolta decisiva alla lotta contro la povertà fissando obiettivi adeguati. Tali obiettivi sono stati concordati dal Consiglio europeo di Nizza del 7, 8 e 9 dicembre 2000. Il Consiglio ha inoltre stabilito che le politiche volte a combattere l'esclusione sociale devono essere basate sul metodo di coordinamento aperto che combini i piani d'azione nazionali e un'iniziativa della Commissione per favorire la cooperazione.

ziativa della Commissione per favorire la cooperazione.

(5) I mutamenti demografici costituiscono a lungo termine un'importante sfida per la capacità dei sistemi di protezione sociale di fornire pensioni e assistenza sanitaria di elevata qualità e di lunga durata, a un livello accessibile a tutti e il cui finanziamento sia garantito a lungo termine. È quindi importante promuovere politiche in grado di garantire un'adeguata protezione sociale e la sostenibilità dei sistemi previdenziali. Il Consiglio europeo di Lisbona ha deciso che la cooperazione in questo settore si deve basare sul metodo di coordinamento aperto.

(6) Si dovrebbe attirare l'attenzione sulla situazione particolare dei migranti in questo contesto e anche sull'importanza di intraprendere azioni per trasformare il lavoro non dichiarato in lavoro regolare.

(7) Garantire norme minime e il miglioramento costante delle condizioni di lavoro nell'Unione rappresenta un elemento centrale della politica sociale europea e un importante obiettivo globale dell'Unione europea. La Comunità deve svolgere un ruolo determinante per appoggiare e completare le attività realizzate dagli Stati membri nei settori della salute e della sicurezza dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, ivi compresa la necessità di conciliare la vita professionale e la vita familiare, della protezione dei lavoratori alla fine del contratto di lavoro, dell'informazione, della consultazione e della partecipazione dei lavoratori, della rappresentanza e della difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro.

(8) La non discriminazione è un principio fondamentale dell'Unione europea. L'articolo 13 del trattato dispone che si prendano provvedimenti per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali. La non discriminazione è inoltre sancita dall'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

¹ GU L 170 del 29.6.2002, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione n. 786/2004/CE.

² GU L 157 del 30.4.2004, pag. 18. Decisione modificata dalla decisione n. 1554/2005/CE.

Occorre considerare le caratteristiche specifiche delle varie forme di discriminazione e definire azioni adeguate in parallelo per prevenire e combattere la discriminazione basata su una o più motivazioni. Nel prendere in considerazione l'accessibilità e i risultati del programma si dovrebbe pertanto tenere conto delle particolari necessità delle persone con disabilità per quanto riguarda la garanzia di un pieno accesso, in condizioni di parità, alle attività finanziate dal presente programma e ai risultati e alla valutazione di tali attività, compreso il rimborso di spese supplementari sostenute da tali persone a motivo della loro disabilità. L'esperienza acquisita nell'arco di diversi anni di lotta contro determinate forme di discriminazione, compresa la discriminazione fondata sul sesso, può risultare utile anche per la lotta contro discriminazioni di altra natura.

(9) In base all'articolo 13 del trattato il Consiglio ha adottato le seguenti direttive: la direttiva 2000/43/CE, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica¹, la quale vieta la discriminazione fondata sulla razza o l'origine etnica, segnatamente in tema di occupazione, formazione professionale, istruzione, beni e servizi e protezione sociale; la direttiva 2000/78/CE, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro², la quale vieta la discriminazione fondata sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro; e la direttiva 2004/113/CE, del 13 dicembre 2004, che attua il principio di parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura³.

(10) Ai sensi degli articoli 2 e 3 del trattato la parità di trattamento tra uomini e donne è un principio fondamentale

1 GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.

2 GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.

3 GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37.

del diritto comunitario. Le direttive e gli altri atti adottati in conformità di questo principio svolgono un ruolo importante nel miglioramento della situazione delle donne nell'Unione. L'esperienza nelle azioni a livello comunitario ha dimostrato che la promozione della parità tra uomini e donne nelle politiche comunitarie e la lotta alla discriminazione richiedono, nella pratica, una combinazione di strumenti, fra cui iniziative legislative, meccanismi di finanziamento e integrazione, progettati in maniera da completarsi vicendevolmente. Conformemente al principio di parità fra uomini e donne, l'integrazione della dimensione del genere dovrebbe essere promossa in tutte le sezioni e attività del programma.

(11) Diverse organizzazioni non governative (ONG), che operano a vari livelli, possono fornire un importante contributo a livello europeo attraverso le principali reti che favoriscono una modifica dell'orientamento politico in linea con gli obiettivi generali del programma.

(12) Poiché gli obiettivi della presente decisione non possono essere sufficientemente realizzati a livello di Stati membri, data la necessità di scambiare informazioni a livello europeo e di diffondere le buone prassi su scala comunitaria, e dal momento che questi obiettivi possono essere realizzati meglio a livello comunitario per via della dimensione multilaterale delle azioni e delle misure comunitarie, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(13) La presente decisione istituisce per tutta la durata del programma una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio il riferimento privilegiato nel corso della procedura di bilancio annuale a norma del punto 37 dell'accordo interistituzionale, del 17 maggio 2006, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla

disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria¹.

(14) Le misure necessarie all'attuazione della presente decisione dovrebbero essere adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione².

(15) Dal momento che il programma è suddiviso in cinque sezioni, gli Stati membri dispongono la rotazione dei rispettivi rappresentanti nazionali a seconda dei temi affrontati dai comitati che collaborano con la Commissione,

DECIDONO:

Articolo 1 - Istituzione e durata del programma

1. La presente decisione istituisce il programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale, denominato Progress (di seguito «programma»), destinato a sostenere finanziariamente la realizzazione degli obiettivi dell'Unione europea nei settori dell'occupazione e degli affari sociali, fissati nella comunicazione della Commissione sull'agenda sociale, e quindi a contribuire al conseguimento degli obiettivi della strategia di Lisbona in questi ambiti.

2. Il programma viene attuato dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

Articolo 2 - Obiettivi generali

1. Gli obiettivi generali del presente programma sono i seguenti:

a) migliorare la conoscenza e la comprensione della situazione degli Stati membri e degli altri paesi partecipanti

mediante l'analisi, la valutazione e l'attento controllo delle politiche;

- b) appoggiare lo sviluppo di strumenti e metodi statistici e di indicatori comuni suddivisi, se del caso, per sesso e gruppo di età, nei settori contemplati dal programma;
- c) sostenere e seguire, se del caso, l'attuazione della legislazione e degli obiettivi strategici della Comunità negli Stati membri e valutarne l'efficacia e l'impatto;
- d) promuovere la creazione di reti, l'apprendimento reciproco, l'identificazione e la diffusione di buone prassi e di impostazioni innovative a livello europeo;
- e) sensibilizzare maggiormente le parti interessate e il grande pubblico alle politiche e agli obiettivi comunitari attuati nel quadro di ciascuna delle cinque sezioni;
- f) migliorare la capacità delle principali reti di livello europeo di promuovere, sostenere e sviluppare ulteriormente le politiche dell'Unione e, se del caso, i suoi obiettivi.

2. L'integrazione della dimensione di genere è promossa in tutte le sezioni e attività contemplate da questo programma.

3. I risultati ottenuti per le varie sezioni e attività del programma devono essere opportunamente diffusi alle parti interessate e al pubblico. La Commissione procede a uno scambio di vedute con le parti interessate, a seconda dell'opportunità.

Articolo 3 - Struttura del programma

Il programma è suddiviso nelle seguenti cinque sezioni:

- 1) occupazione;
- 2) protezione sociale e integrazione;
- 3) condizioni di lavoro;
- 4) diversità e lotta contro la discriminazione;

¹ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

² GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

5) parità fra uomini e donne.

Articolo 4 - Sezione 1 - Occupazione

La sezione 1 sostiene l'attuazione della strategia europea per l'occupazione (SEO):

- a) migliorando la comprensione della situazione relativa all'occupazione e alle prospettive del settore, in particolare mediante analisi e studi e l'elaborazione di statistiche e indicatori comuni nel quadro della SEO;
- b) seguendo e valutando l'applicazione delle raccomandazioni e degli orientamenti europei per l'occupazione e il relativo impatto, in particolare attraverso la relazione congiunta sull'occupazione, e analizzando l'interazione fra la strategia europea per l'occupazione, la strategia generale economica e sociale e altri ambiti strategici;
- c) organizzando scambi sulle politiche, le buone prassi e le impostazioni innovative e favorendo l'apprendimento reciproco nel quadro della SEO;
- d) sensibilizzando, diffondendo informazioni e promuovendo il dibattito sulle sfide, le politiche e l'attuazione di programmi nazionali di riforma nel settore dell'occupazione, in particolare fra le parti sociali, gli attori regionali e locali e altri soggetti interessati.

Articolo 5 - Sezione 2 - Protezione sociale e integrazione

La sezione 2 sostiene l'applicazione del metodo di coordinamento aperto nel settore della protezione sociale e dell'integrazione:

- a) migliorando la comprensione dell'esclusione sociale e delle questioni legate alla povertà, delle politiche in tema di protezione sociale e di integrazione, in particolare mediante analisi e studi e l'elaborazione di statistiche e indicatori comuni, nel contesto del metodo di coordinamento aperto nel settore della protezione sociale e

dell'integrazione;

- b) seguendo e valutando l'applicazione del metodo di coordinamento aperto nel settore della protezione sociale e dell'integrazione e il relativo impatto a livello nazionale e comunitario e analizzando l'interazione fra questo metodo e altri settori strategici;
- c) organizzando scambi sulle politiche, le buone prassi e le impostazioni innovative e favorendo l'apprendimento reciproco nel quadro della strategia per la protezione sociale e l'integrazione;
- d) sensibilizzando, diffondendo informazioni e promuovendo il dibattito sulle principali sfide e questioni politiche sollevate nell'ambito del processo di coordinamento delle Comunità nel settore della protezione sociale e dell'integrazione, in particolare fra parti sociali, attori regionali e locali, ONG e altri soggetti interessati;
- e) sviluppando la capacità delle principali reti di livello europeo di sostenere e sviluppare ulteriormente gli obiettivi e le strategie delle politiche della Comunità in merito alla protezione sociale e all'integrazione.

Articolo 6 - Sezione 3 - Condizioni di lavoro

La sezione 3 sostiene il miglioramento dell'ambiente e delle condizioni di lavoro, comprese la salute e la sicurezza sul lavoro e la conciliazione della vita professionale con quella familiare:

- a) migliorando la comprensione della situazione relativa alle condizioni di lavoro, in particolare mediante analisi e studi e, se del caso, l'elaborazione di statistiche e indicatori, e valutando l'efficacia e l'impatto della legislazione, delle politiche e delle prassi in vigore;
- b) sostenendo l'applicazione del diritto comunitario del lavoro mediante un monitoraggio efficace, l'organizzazione di seminari per coloro che sono attivi nel settore, l'elaborazione di guide e lo sviluppo di reti fra organismi specializzati, comprese le parti sociali;
- c) avviando azioni preventive e favorendo la cultura della

prevenzione nel campo della sicurezza e della salute sul lavoro;

- d) sensibilizzando, diffondendo informazioni e promuovendo il dibattito sulle principali sfide e questioni politiche relative alle condizioni di lavoro, anche tra le parti sociali e gli altri soggetti interessati.

Articolo 7 - Sezione 4 - Diversità e lotta contro la discriminazione

La sezione 4 sostiene l'applicazione efficace del principio della non discriminazione e ne promuove l'integrazione in tutte le politiche comunitarie:

- a) migliorando la comprensione della situazione relativa alla discriminazione, in particolare mediante analisi e studi e, se del caso, l'elaborazione di statistiche e indicatori, nonché valutando l'efficacia e l'impatto della legislazione, delle politiche e delle prassi in vigore;
- b) sostenendo l'applicazione della legislazione comunitaria in tema di lotta contro la discriminazione mediante un monitoraggio efficace, l'organizzazione di seminari per coloro che sono attivi in questo settore e lo sviluppo di reti fra organismi specializzati nella lotta contro la discriminazione;
- c) sensibilizzando, diffondendo informazioni e promuovendo il dibattito sulle principali sfide e questioni politiche relative alla discriminazione e all'integrazione della lotta contro la discriminazione in tutte le politiche comunitarie, anche tra le parti sociali, le ONG e le altre parti in causa;
- d) sviluppando la capacità delle principali reti di livello europeo di promuovere e sviluppare ulteriormente gli obiettivi e le strategie comunitarie nella lotta contro la discriminazione.

Articolo 8 - Sezione 5 - Parità fra uomini e donne

La sezione 5 sostiene l'applicazione efficace del principio

della parità fra uomini e donne e promuove l'integrazione della dimensione di genere in tutte le politiche comunitarie:

- a) migliorando la comprensione della situazione relativa alle questioni di genere e all'integrazione della dimensione di genere, in particolare mediante analisi e studi e l'elaborazione di statistiche e, se del caso, indicatori, nonché valutando l'efficacia e l'impatto della legislazione, delle politiche e delle prassi in vigore;
- b) sostenendo l'applicazione della legislazione comunitaria in tema di parità fra uomini e donne mediante un monitoraggio efficace, l'organizzazione di seminari destinati a coloro che sono attivi nel settore e lo sviluppo di reti fra organismi specializzati nelle questioni relative alla parità;
- c) sensibilizzando, diffondendo informazioni e promuovendo il dibattito sulle principali sfide e questioni politiche relative L 315/4 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 15.11.2006 alla parità fra uomini e donne e all'integrazione di genere, anche tra le parti sociali, le ONG e gli altri soggetti interessati;
- d) sviluppando la capacità delle principali reti di livello europeo di sostenere e sviluppare ulteriormente gli obiettivi politici comunitari e le strategie in materia di parità fra uomini e donne.

Articolo 9 - Tipi di azioni

1. Il programma finanzia i seguenti tipi di azioni, che possono essere svolte, se del caso, in ambito transnazionale:

- a) attività analitiche:
 - i) raccolta, elaborazione e diffusione di dati e statistiche;
 - ii) elaborazione e diffusione di metodologie e, se del caso, di indicatori o criteri di riferimento;
 - iii) realizzazione di studi, analisi e indagini e diffusione dei risultati;
 - iv) realizzazione di valutazioni e analisi dell'impatto e

- diffusione dei risultati;
- v) elaborazione e pubblicazione di guide, relazioni e materiale didattico tramite Internet o altri supporti mediatici;
- b) attività di apprendimento reciproco, sensibilizzazione e diffusione:
- i) identificazione e scambio di buone prassi, impostazioni ed esperienze innovative, organizzazione di valutazioni a pari livello e apprendimento reciproco mediante riunioni/workshop/seminari a livello nazionale, transnazionale o europeo, tenendo presenti, se possibile, circostanze specifiche nazionali;
 - ii) organizzazione di conferenze/seminari della presidenza;
 - iii) organizzazione di conferenze/seminari a sostegno dello sviluppo e dell'attuazione della normativa e degli obiettivi politici della Comunità;
 - iv) organizzazione di campagne e manifestazioni nei mezzi di comunicazione;
 - v) raccolta e pubblicazione di materiali al fine di diffondere informazioni e risultati del programma;
- c) sostegno ai principali operatori:
- i) sostegno alle spese di funzionamento delle principali reti di livello europeo le cui attività sono collegate all'attuazione degli obiettivi del programma;
 - ii) organizzazione di gruppi di lavoro costituiti da funzionari nazionali per seguire l'applicazione del diritto comunitario;
 - iii) finanziamento di seminari specializzati destinati a coloro che sono attivi nel settore, ai principali funzionari e ad altri operatori pertinenti;
 - iv) creazione di reti fra organismi specializzati a livello europeo;
 - v) finanziamento di reti di esperti;
 - vi) finanziamento di osservatori a livello europeo;
 - vii) scambio di personale fra amministrazioni nazionali;
 - viii) cooperazione con istituzioni internazionali.

2. Le attività di cui al paragrafo 1, lettera b), devono presen-

tare una forte dimensione europea, avere una portata tale da garantire un effettivo valore aggiunto a livello europeo ed essere realizzati da autorità nazionali, regionali o locali, organismi specializzati previsti dalla normativa comunitaria o da operatori considerati fondamentali nel settore.

3. Il programma non finanzia misure destinate alla preparazione e alla realizzazione degli «anni europei».

Articolo 10 - Accesso al programma

1. L'accesso al programma è aperto a tutti gli organismi, operatori e istituzioni pubblici e/o privati, in particolare:

- a) Stati membri;
- b) servizi pubblici dell'occupazione e relative agenzie;
- c) autorità regionali e locali;
- d) organismi specializzati previsti dalla normativa comunitaria;
- e) parti sociali;
- f) ONG, in particolare quelle organizzate a livello europeo;
- g) istituti di istruzione superiore e istituti di ricerca;
- h) esperti di valutazione;
- i) istituti statistici nazionali;
- j) mezzi di comunicazione.

2. La Commissione può partecipare direttamente al programma per quanto riguarda le attività di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b).

Articolo 11 - Modalità di richiesta del sostegno

1. I tipi di attività di cui all'articolo 9 possono essere finanziati mediante:

- a) un contratto di servizi aggiudicato tramite gara d'appalto, nel qual caso si applicano le procedure di Eurostat relativamente alla cooperazione con gli istituti nazionali di statistica;

b) un sostegno parziale assegnato tramite un invito a presentare proposte. In questo caso il cofinanziamento comunitario non può superare, in linea generale, l'80 % della spesa totale sostenuta dal beneficiario. Un sostegno finanziario superiore a questo massimale può essere concesso solo in circostanze eccezionali e dopo attento esame.

2. I tipi di attività di cui all'articolo 9, paragrafo 1, possono ricevere un sostegno finanziario in risposta a richieste formulate, ad esempio, dagli Stati membri, a norma delle disposizioni in materia del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee¹, in particolare il suo articolo 110, nonché a norma del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee², in particolare il suo articolo 168.

Articolo 12 - Disposizioni di attuazione

1. Le misure necessarie all'attuazione della presente decisione per quanto riguarda le questioni citate nel seguito sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2:

- a) gli orientamenti generali per l'attuazione del programma;
- b) il programma di lavoro annuale per l'attuazione del programma, suddiviso in sezioni;
- c) il sostegno finanziario che dev'essere concesso dalla Comunità;
- d) il bilancio annuale, fermo restando l'articolo 17;

- e) le modalità di selezione delle azioni sostenute dalla Comunità, e il progetto di elenco delle azioni presentato dalla Commissione per tale sostegno;
- f) i criteri per valutare il programma compresi quelli relativi al rapporto costo-efficacia e le disposizioni per la diffusione e il trasferimento dei risultati.

2. Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione per quanto riguarda le questioni diverse da quelle riportate al paragrafo 1 sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 3.

Articolo 13 - Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

3. Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 14 - Cooperazione con altri comitati

1. La Commissione stabilisce i necessari collegamenti con il comitato per la protezione sociale e il comitato per l'occupazione per garantire che essi siano regolarmente e debitamente informati circa la realizzazione delle attività di cui alla presente decisione.

2. La Commissione informa anche gli altri comitati interessati circa le azioni intraprese nell'ambito delle cinque sezioni del programma.

¹ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

² GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1243/2006 (GU L 227 del 19.8.2006, pag. 3).

3. Se del caso, la Commissione istituisce una cooperazione regolare e strutturata tra i comitati di cui all'articolo 13 e i comitati di controllo istituiti per altri tipi di politiche, strumenti e azioni pertinenti.

Articolo 15 - Coerenza e complementarità

1. In cooperazione con gli Stati membri, la Commissione garantisce la coerenza globale con le altre politiche, strumenti e azioni della Comunità e dell'Unione, in particolare mediante l'istituzione di meccanismi utili a coordinare le attività del programma con altre attività pertinenti connesse alla ricerca, alla giustizia e agli affari interni, alla cultura, all'istruzione, alla formazione e alla politica per la gioventù e nel campo dell'allargamento e delle relazioni esterne della Comunità, nonché alla politica regionale e alla politica economica generale. Un'attenzione particolare è prestata alle possibili sinergie fra il presente programma e i programmi nel settore dell'istruzione e della formazione.

2. La Commissione e gli Stati membri garantiscono la coerenza, la complementarità e l'assenza di doppijoni fra le attività condotte nell'ambito del programma e altre azioni pertinenti dell'Unione e della Comunità, in particolare nell'ambito dei Fondi strutturali e segnatamente del Fondo sociale europeo.

3. La Commissione garantisce che le spese coperte dal programma e imputate a quest'ultimo non siano imputate ad altri strumenti finanziari della Comunità.

4. La Commissione informa regolarmente il comitato di cui all'articolo 13 circa qualsiasi altra iniziativa comunitaria che contribuisca alla realizzazione degli obiettivi della strategia di Lisbona nel settore dell'Agenda sociale.

5. Gli Stati membri si adoperano per garantire la coerenza e la complementarità fra le attività che rientrano nel programma e quelle effettuate a livello nazionale, regionale e locale.

Articolo 16 - Partecipazione di paesi terzi

Il programma è aperto alla partecipazione dei seguenti paesi:

- i paesi EFTA/SEE, in conformità delle condizioni stabilite dall'accordo SEE,
- i paesi in fase di adesione e i paesi candidati associati all'Unione europea, nonché i paesi dei Balcani occidentali che partecipano al processo di stabilizzazione e associazione.

Articolo 17 - Finanziamenti

1. La dotazione finanziaria prevista per la realizzazione delle attività comunitarie di cui alla presente decisione per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è pari a 743.250.000 EUR.»*

2. La ripartizione sull'intero periodo del programma dei finanziamenti fra le diverse sezioni rispetta i seguenti minimi:

sezione 1 Occupazione 23 %,

sezione 2 Protezione sociale e integrazione 30 %,

sezione 3 Condizioni di lavoro 10 %,

sezione 4 Diversità e lotta contro la discriminazione 23 %,

sezione 5 Parità fra uomini e donne 12 %.

3. Un importo pari al massimo al 2 % della dotazione finanziaria è destinato alla realizzazione del programma per coprire, ad esempio, le spese relative al funzionamento del comitato di cui all'articolo 13 o le valutazioni da effettuare

* Il testo del comma 1 dell'articolo 17 qui riportato è quello rettificato dalla GUUE L 65 del 3 marzo 2007, pag. 12 [nota della redazione].

conformemente all'articolo 19.

4. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario.

5. La Commissione può ricorrere ad assistenza tecnica e/o amministrativa, a reciproco vantaggio della Commissione stessa e dei beneficiari, nonché a spese di sostegno.

Articolo 18 - Tutela degli interessi finanziari della Comunità

1. La Commissione garantisce che, in sede di attuazione delle azioni finanziate nell'ambito della presente decisione, vengano tutelati gli interessi finanziari della Comunità mediante l'applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, tramite controlli efficaci e il recupero delle somme indebitamente corrisposte e, qualora venissero riscontrate delle irregolarità, mediante l'applicazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, in conformità dei regolamenti del Consiglio (CE, Euratom) n. 2988/95, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità¹, e (CE, Euratom) n. 2185/96, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità², e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)³.

2. Per le azioni comunitarie finanziate nell'ambito della presente decisione, il concetto di irregolarità di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 comprende qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario o qualsiasi inadempimento di un obbligo

contrattuale derivante da un atto o da un'omissione da parte di un operatore economico che ha o potrebbe avere l'effetto di arrecare pregiudizio al bilancio generale dell'Unione europea o ai bilanci gestiti da queste ultime a causa di una spesa indebita.

3. I contratti e gli accordi, come pure i contratti con i paesi terzi partecipanti, che risultano dalla presente decisione prevedono in particolare la vigilanza e il controllo finanziario da parte della Commissione (o di un rappresentante da essa autorizzato) e la realizzazione di verifiche da parte della Corte dei conti, se del caso in loco.

Articolo 19 - Controllo e valutazione

1. Al fine di garantire un controllo regolare del programma e di permettere i necessari riorientamenti, la Commissione elabora rapporti annuali delle attività relativi ai risultati raggiunti nell'ambito del programma e li trasmette al Parlamento europeo e al comitato di cui all'articolo 13.

2. Le singole sezioni del programma sono inoltre oggetto di una valutazione intermedia comprendente una panoramica generale del programma, al fine di misurare i progressi realizzati nel conseguimento degli obiettivi del programma, l'efficace utilizzazione delle risorse e il suo valore aggiunto europeo. Questa valutazione può essere completata da valutazioni continue realizzate dalla Commissione con l'assistenza di esperti esterni. Una volta disponibili, i risultati sono presentati nei rapporti delle attività di cui al paragrafo 1.

3. Una valutazione ex post dell'intero programma viene effettuata, entro il 31 dicembre 2015, dalla Commissione con l'assistenza di esperti esterni, allo scopo di misurare l'impatto degli obiettivi del programma e il suo valore aggiunto a livello europeo. La Commissione trasmette tale valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

1 GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

2 GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

3 GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

4. L'attuazione delle singole sezioni del programma, compresi la presentazione dei risultati e il dialogo sulle priorità future, è discussa anche nel contesto del forum sull'attuazione dell'Agenda sociale.

Articolo 20 - Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Strasburgo, addì 24 ottobre 2006.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. Borrell Fontelles

Per il Consiglio

La presidente

P. Lehtomäki

RICHIESTA ABBONAMENTO

L'abbonamento a FOP-Formazione Orientamento Professionale può essere attivato soltanto a favore di strutture pubbliche o private impegnate nell'attività di orientamento e formazione professionale dei lavoratori.

Le richieste di abbonamento vanno indirizzate a:

FOP - Formazione Orientamento Professionale
 Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - D.G. per le Politiche per l'Orientamento e la Formazione
 Via Fornovo 8 - Pal. C
 00192 Roma
 tel. 06 36754238 fax 06 36754984 e-mail ucofpldivi@welfare.gov.it

Si chiede

Di ricevere regolarmente in abbonamento la rivista FOP-Formazione Orientamento Professionale al seguente recapito:

Nome _____ Cognome _____

Struttura _____

Tipo di attività svolta _____

Indirizzo _____

CAP _____ Città _____ Prov. _____

Tel. _____ Fax _____ Email _____

Il sottoscritto è consapevole che i dati personali forniti verranno utilizzati nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali", ed in particolare:

- che i dati conferiti verranno utilizzati ai soli fini dell'invio in abbonamento della rivista "FOP-Formazione Orientamento Professionale";
- che la mancata comunicazione dei suddetti dati renderà impossibile l'attivazione dell'abbonamento;
- che i propri dati potranno essere comunicati, per le sole finalità di cui sopra, a società incaricate dell'elaborazione dei dati degli abbonati e della stampa del relativo elenco per la spedizione in abbonamento postale;

Il sottoscritto è inoltre a conoscenza del diritto di accesso ai propri dati personali secondo quanto previsto dall'art. 7 del succitato D.Lgs 196/03, al fine di avere informazioni circa l'origine dei dati, la natura, la finalità e la logica del trattamento, i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, e al fine di ottenerne l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, ovvero la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Generale pro tempore del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - D.G. per le Politiche per l'Orientamento e la Formazione, il cui nome è consultabile sul sito www.welfare.gov.it.

Data e firma
